

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 dicembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 380. Sentenza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Impiego pubblico - Servizio sanitario nazionale - Personale medico - Procedure concorsuali di accesso - Titolo di specializzazione - Valutazione - Identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente - Ricorso della Regione Marche - Lesione della competenza legislativa esclusiva delle Regioni nella materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 53.

– Costituzione, art. 117, secondo, terzo e quarto comma.....

Pag. 15

N. 381. Sentenza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Modifiche alla disciplina dell'IRAP comportanti riduzione del gettito e applicabilità di misure di condono fiscale, facoltà di introdurre misure di condono relative a tributi propri - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Modifiche alle discipline dell'IRAP e dell'IRPEF comportanti riduzione del gettito e applicabilità di misure di condono fiscale, facoltà di introdurre misure di condono relative a tributi propri - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.

– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16.

– Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Modifiche alle discipline dell'IRAP e dell'IRPEF comportanti riduzione del gettito - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 2, 3 e 5.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Proroga per l'esercizio 2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119

Pag. 18

N. 382. Sentenza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) - Asserita genericità del requisito dell'idoneità dell'informazione privilegiata ad influenzare «sensibilmente» il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice - Invocazione di pronuncia additiva atta a rendere più puntuale e sicura l'identificazione dell'elemento di fattispecie ritenuto carente - Attività estranea ai poteri della Corte - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 25, secondo comma.

Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) - Asserita genericità del requisito dell'idoneità dell'informazione privilegiata ad influenzare «sensibilmente» il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice o, in alternativa, vizio di eccesso di delega - Carattere ancipite della questione ed errata individuazione della norma della legge di delegazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte.
- Costituzione, artt. 76 e 25, secondo comma

» 30

N. 383. Ordinanza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiegati pubblici - Riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico spettante al personale in servizio - Estensione a tutte le categorie di pubblici dipendenti, con decorrenza 1° gennaio 1988 - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza in relazione ai destinatari della sentenza n. 501 del 1988, nonché del principio di sufficienza e adeguatezza del trattamento pensionistico - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 17 aprile 1985, n. 141.
- Costituzione, artt. 3 e 36.....

» 37

N. 384. Ordinanza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni - Elettorato attivo - Elettori residenti stabilmente all'estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina legislativa e regolamentare - Conflitto di attribuzione su ricorso di promotori di referendum abrogativo, nei confronti del parlamento, del governo e della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Prospettato cattivo uso del potere normativo esercitato, con violazione del principio di segretezza del voto - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Insussistenza dei requisiti prescritti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento dell'istanza di sospensiva.

- Legge 27 dicembre 2001, n. 459; decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; deliberazione della Commissione parlamentare, per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 16 aprile 2003.
- Costituzione, artt. 48 e 70.....

Pag. 40

N. 385. Ordinanza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all'imputato della possibilità di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del diritto di difesa - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 42

N. 386. Ordinanza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepite difetto in relazione al giudizio a quo - Reiezione.

Ordinamento giudiziario - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Competenza delle sezioni di Roma per i territori di Cagliari e Sassari - Mancata istituzione di una sezione a Cagliari - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al resto del territorio nazionale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16; d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, artt. 1 e 4, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 43

N. 387. Ordinanza 1° - 14 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi - Denunciata disparità di trattamento in danno dell'imputato ammesso al beneficio, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma

Pag. 47

N. 388. Sentenza 13 - 15 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Amministrazione pubblica - Personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici - Piano di formazione del personale e utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna - Presunta riferibilità delle norme denunciate alle Regioni, sul presupposto di una interpretazione lata della categoria degli enti pubblici non economici - Denunciata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, artt. 4 e 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Amministrazione pubblica - Procedimento, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la ricollocazione del personale in mobilità - Ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania - Denunciata ingerenza nella competenza residuale delle Regioni ovvero lesione, con norma di dettaglio, della competenza concorrente in materia di «tutela del lavoro», lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119

» 49

N. 389. Ordinanza 13 - 15 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetto controinteressato nel giudizio *a quo* - Sussistenza di una posizione sostanziale qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità - Ammissione.

Intervento in giudizio - Presidente dell'associazione italiana genitori di Padova - Esclusione.

Libertà religiosa - Esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole elementari e medie - Denunciato contrasto con il principio di laicità dello Stato, ingiustificata posizione di privilegio per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni - Estraneità alla questione delle disposizioni di rango legislativo censurate e inidoneità delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 159, 190 (come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 e allegata tabella C del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965) e 676.
- Costituzione, artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20

» 56

n. 390. Sentenza 13 - 17 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento - Rinuncia ai ricorsi - Estinzione dei giudizi.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni, violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, contraddittorietà e indeterminazione del dettato normativo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 11.
- Costituzione, art. 117.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 60.
- Costituzione, art. 117

Pag. 60

N. 391. Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso, a pena di nullità, della possibilità di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Denunciata limitazione del diritto di difesa - Ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi per l'individuazione della norma censurata e del fatto oggetto del giudizio, nonché carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Successive integrazioni effettuate quando il processo *a quo* era già sospeso - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.

– Costituzione, art. 24 Pag. 69

N. 392. Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Nomina a componente - Criteri di valutazione e punteggi - Determinazione con decreto ministeriale - Denunciata violazione della riserva di legge nella materia dell'assunzione in servizio dei giudici speciali - Questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Difetto della natura giurisdizionale dell'organo rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 44-ter, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

– Costituzione, art. 108 » 71

N. 393. Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (cosiddetti contratti di massa) - Esclusione del giudizio secondo equità, indipendentemente dal valore, e istituzione del grado di appello anche per i contratti di importo inferiore ai millecento euro - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Carezza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

– D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 73

N. 394. Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di parlamentare per il reato di diffamazione commesso nel corso di un programma televisivo - Deliberazione della Camera di appartenenza di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3 » 76

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 25. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 novembre 2004 (della Corte d'appello di Milano).

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso dal magistrato Andrea Padalino per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Bolzano, sezione seconda civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei Deputati del 7 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma Pag. 79

- NN. da 969 a 971. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — (pervenute alla Corte costituzionale il 29 ottobre 2004) del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo, del 23 dicembre, 23 dicembre 2003 e del 9 gennaio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo..... » 81

- N. 972. Ordinanza del Tribunale di Milano del 22 luglio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Controversie relative ai trattamenti economici a favore degli invalidi civili - Legittimazione processuale passiva delle ASL e, per il territorio della città, del Comune di Milano - Violazione della sfera di competenza statale in materia processuale.

- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 57.
- Costituzione, art. 117 » 83

- NN. 973 e 974. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Siracusa del 14 luglio 2004.

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76..... » 85

N. 975. Ordinanza del Tribunale di Trani del 16 luglio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Massimale mensile - Determinazione, secondo il «diritto vivente», in base al numero dei giorni del mese di riferimento - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 86

N. 976. Ordinanza del T.a.r. per il Veneto del 9 luglio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Veneto - Associazioni di promozione sociale (nella specie Sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla) - Iscrizione e cancellazione dall'apposito registro - Potere regolamentare attribuito alla Giunta regionale anziché al Consiglio - Violazione della norma statutaria circa la spettanza al Consiglio regionale del potere regolamentare, nonché della norma costituzionale che attribuiva, al momento dell'approvazione della legge regionale censurata, il potere regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale.

- Legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27, art. 43, comma 3.
- Costituzione, artt. 121, comma secondo, e 123, primo comma; art. 8 dello Statuto della Regione Veneto..... » 89

N. 977. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari del 24 giugno 2004.

Reati e pene - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti - Descrizione generica della condotta incriminata, con incidenza sulla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico - Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53-bis, aggiunto dall'art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 111 » 92

N. 978. Ordinanza del Tribunale di Lecco del 27 luglio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Personale assunto successivamente alla trasformazione - Prevista applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Violazione del principio di libertà ordinamentale delle Organizzazioni sindacali - Invasione della sfera di competenza statale in materia di disciplina dei rapporti privatistici.

- Legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13.
- Costituzione, artt. 18, 39 e 117 » 94

N. 979. Ordinanza della Corte di appello di Venezia del 23 agosto 2004.

Fallimento - Società commerciali - Esclusione *ex lege* della qualità di «piccolo imprenditore» e conseguente assoggettabilità in ogni caso alla procedura fallimentare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno delle società personali di piccole dimensioni operanti nel settore commerciale, rispetto alle società artigiane a responsabilità limitata di analoghe dimensioni ed alle piccole imprese commerciali gestite da imprenditori individuali (le une e le altre non soggette a fallimento) - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 570/1989 della Corte costituzionale.

– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma secondo, ultima parte.

– Costituzione, art. 3

Pag. 96

N. 980. Ordinanza della Commissione tributaria di 1° grado di Trento del 29 luglio 2004.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno.

– Legge 23 aprile 2002 n. 73, art. 3, comma 3.

– Costituzione artt. 3 e 25

» 98

N. 981. Ordinanza del Giudice di pace di Pescara del 6 luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di uguaglianza (trattandosi di sanzione irrogabile ai soli proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con il principio della responsabilità personale.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27

» 100

N. 982. Ordinanza del Giudice di pace di Palermo del 5 luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie - Disparità di trattamento rispetto ai casi in cui proprietario del veicolo è una persona giuridica, ovvero una persona fisica non munita di patente - Compressione del diritto di difesa.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [comma 2], aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 27

» 102

- N. 983. Ordinanza del Tribunale di Firenze (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 2004) del 5 dicembre 2003.

Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a metà per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparità di trattamento.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, art. 3

Pag. 104

- N. 984. Ordinanza del Tribunale di Milano, sez. distaccata di Cassano d'Adda del 31 maggio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.....

» 108

- N. 985. Ordinanza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia del 17 marzo 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione dei diritti di azione e difesa - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, commi 3 e 5, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, comma secondo

» 109

- N. 986. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 14 gennaio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, aggiunto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 25.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13

Pag. 112

N. 987. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Foggia del 27 luglio 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 114

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 380

Sentenza 1^o - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Impiego pubblico - Servizio sanitario nazionale - Personale medico - Procedure concorsuali di accesso - Titolo di specializzazione - Valutazione - Identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente - Ricorso della Regione Marche - Lesione della competenza legislativa esclusiva delle Regioni nella materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 53.
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Marche, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 4 marzo 2003, la Regione Marche ha impugnato alcuni articoli della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e, fra essi, l'art. 53, secondo cui «Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente».

La ricorrente ritiene la norma in contrasto con l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in particolare sotto il profilo che il meccanismo di equivalenza ai fini concorsuali tra titolo di specializzazione e lavoro dipendente incide, per quanto riguarda in particolare le aziende del Servizio sanitario nazionale ed i relativi concorsi, su materia appartenente alla propria competenza esclusiva.

Secondo la Regione, infatti, la materia concernente il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, a seguito della riforma del sistema costituzionale operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è estranea alla competenza esclusiva dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., per lo meno quando, riferendosi anche ad amministrazioni diverse da quelle indicate alla lettera g) del medesimo comma, travalichi le linee ordinali e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Pertanto — ove la disciplina del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni si incroci con la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale degli enti locali (e non presenti profili di «tutela e sicurezza del lavoro») — il legislatore regionale può regolare la materia direttamente, o ripartirla tra le varie possibili fonti di regolamentazione interna.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, deducendo: a) che la norma impugnata mira a valorizzare i medici più qualificati, per aver conseguito il titolo di specializzazione, ed è ispirata a riconoscimenti comunitari delle attività degli specializzandi; b) che la competenza dello Stato può essere rinvenuta anche nell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera n) (che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in tema di «norme generali sull'istruzione»), e nel terzo comma (che tra le materie di legislazione concorrente comprende la «tutela della salute»).

3. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Marche ha depositato memoria illustrativa, in cui — a contestazione delle argomentazioni difensive svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri — osserva che, nella specie, non è in discussione la valorizzazione dei medici specializzati, bensì la disciplina del rapporto di impiego con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (che è materia estranea tanto all'istruzione quanto alla tutela della salute), attuata oltretutto attraverso una norma di dettaglio, direttamente applicabile dai destinatari e non derogabile dal legislatore regionale.

4. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria illustrativa deducendo che la norma impugnata riguarda la rilevanza dei titoli rilasciati dalle università, materia sottratta alla competenza delle Regioni, e soggetta a disciplina unitaria, anche in considerazione della mobilità dell'interessato non circoscritta ad una singola Regione. «Solo in via subordinata», l'Avvocatura rileva che l'esigenza di equiparare ad anni di servizio lavorativo i molti anni dedicati all'acquisizione del titolo di specializzazione tende a garantire l'efficienza degli apparati pubblici, pregiudicata dalla diffusa sottovalutazione della formazione universitaria e post-universitaria rispetto alle esperienze acquisite all'interno degli apparati stessi.

Considerato in diritto

1. — La Regione Marche impugna l'art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), secondo cui «Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente».

Ad avviso della ricorrente, la norma contrasta con l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto l'equivalenza ai fini concorsuali del titolo di specializzazione e del lavoro dipendente incide — per ciò che riguarda in particolare le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle aziende del Servizio sanitario nazionale — sulla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti locali, appartenente alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

2. — La questione — sollevata dallo stesso ricorso unitamente a numerose altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo, prive di collegamento tra loro — può formare oggetto di trattazione separata.

3. — La formulazione letterale della censura consente di ritenere che l'impugnazione proposta dalla ricorrente concerna la norma per la parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti regionali.

Essa è fondata.

3.1. — Come si ricava dai lavori preparatori, la norma impugnata — che trae origine da un più ampio emendamento alla legge finanziaria del 2003 — mira a sistemare le posizioni dei medici specializzati (operanti di fatto negli ospedali, in regime di precariato), mediante la valorizzazione della professionalità da essi acquisita. Ed a tal fine, con formulazione generale ed inderogabile, equipara — nella valutazione dei titoli dei candidati partecipanti a pubblici concorsi — i medici che abbiano conseguito la specializzazione ed i lavoratori dipendenti.

La norma, dunque, attiene specificamente alla disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

Pertanto essa non può essere ricondotta, come sostiene l'Avvocatura generale dello Stato, alla competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato in tema di «norme generali sull'istruzione», ai sensi del secondo comma, lettera *n*), dell'art. 117 Cost. La determinazione delle modalità di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi attiene infatti ad un momento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello del conseguimento del titolo stesso; e non riguarda in alcun modo la rilevanza di esso in ordine alla libertà di circolazione dei medici in ambito comunitario ed al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati ed altri titoli (regolati dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE).

D'altro canto, la norma impugnata è anche estranea alla materia dell'«ordinamento civile», parimenti attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dalla lettera *l*) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (peraltro non richiamata dall'Avvocatura generale dello Stato a sostegno delle proprie difese). La disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego — per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. — è invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato.

Infine, neppure è possibile ricondurre la norma in esame alla potestà legislativa dello Stato concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. In effetti — a parte l'onnicomprensivo riferimento testuale ai «concorsi», onde va escluso che la norma sia applicabile alle sole procedure per l'accesso a strutture sanitarie od ospedaliere — la tutela della salute ha una correlazione del tutto generica, e comunque meramente fattuale, con la disciplina delle modalità d'accesso al pubblico impiego. In ogni caso, l'obbligo di riconoscere identico punteggio a due categorie di candidati in pubblici concorsi non esprime certo un principio fondamentale a tutela della salute, ma è invece previsione dettagliata che non consente alla Regione di darne, attraverso la sua attività normativa concorrente, ulteriore svolgimento o specificazione (*cf.* sentenza n. 338 del 2003).

3.2. — La regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. Non altrettanto può dirsi per l'accesso agli impieghi presso le Regioni e gli altri enti regionali, cui appunto si riferisce la censura proposta dalla ricorrente.

Se, come la Corte ha già affermato (sentenza n. 370 del 2003), una disciplina normativa non può essere ricondotta all'ambito della legislazione residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117, sol perché non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo, tuttavia, nella specie, è di immediata percezione proprio l'impossibilità di collocare la disciplina in esame nei cataloghi delle competenze legislative statali esclusive o concorrenti, come evocate dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Da tale impossibilità discende la fondatezza della tesi della ricorrente, secondo cui la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale — in quanto riconducibile alla materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali — è preclusa allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio), e spetta alla competenza residuale delle Regioni (v. sentenza n. 2 del 2004), ovviamente nel rispetto dei limiti costituzionali (v. sentenza n. 274 del 2003).

In conclusione, l'art. 53 della legge n. 289 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1374

N. 381

Sentenza 1° - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Modifiche alla disciplina dell'IRAP comportanti riduzione del gettito e applicabilità di misure di condono fiscale, facoltà di introdurre misure di condono relative a tributi propri - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Modifiche alle discipline dell'IRAP e dell'IRPEF comportanti riduzione del gettito e applicabilità di misure di condono fiscale, facoltà di introdurre misure di condono relative a tributi propri - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 2, 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Modifiche alle discipline dell'IRAP e dell'IRPEF comportanti riduzione del gettito - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 2, 3 e 5.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

Finanza regionale - Sospensione, con legge statale, degli aumenti di spettanza regionale delle addizionali IRPEF e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP - Proroga per l'esercizio 2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali riguardo ad un tributo regionale proprio, lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26 febbraio ed il 1° marzo 2003 ed il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2003 ed il 4 marzo 2004, iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003, ed al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 marzo 2003 e iscritto al n. 15 registro ricorsi del 2003, la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per indebita invasione della propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

La Regione ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con le norme impugnate, forme di condono fiscale, determina effetti sostanziali, come l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate.

In particolare:

l'art. 3, comma 1, lettera *a*), sospende gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

l'art. 5 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

l'art. 6 istituisce il concordato triennale preventivo cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito soggetto ad IRAP, con la conseguenza che eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta;

l'art. 7 prevede la definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo per gli anni pregressi, con ricaduta sulle addizionali IRPEF e IRAP per le Regioni, che si perfeziona con versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14 della medesima disposizione;

l'art. 8 prevede che le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate, con effetti anche ai fini delle addizionali IRPEF e IRAP;

l'art. 9 prevede la definizione automatica per tutte le imposte ed i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002, con modalità di perfezionamento diverse, a seconda dei tipi di imposta: per l'IRAP si prevede il pagamento del 18% dell'imposta lorda, con percentuale del 16% applicabile all'eccedenza, se l'imposta lorda supera i 10.000 euro, e del 13% se l'imposta lorda supera i 20.000 euro;

l'art. 13 prevede che le regioni e gli enti locali possano stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute (da intendersi come i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali), nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, qualora i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

l'art. 15 prevede che possono essere definiti in via agevolata avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione non ancora definiti, relativamente a tutte le imposte, compresa l'IRAP, e stabilisce le percentuali da pagare per la definizione stessa;

l'art. 16 disciplina la chiusura delle liti fiscali pendenti, che possono essere definite, anche per l'IRAP, con il pagamento di determinate somme.

Le disposizioni impugnate, poi, nella misura in cui si applicano anche all'IRAP, si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., trattandosi di tributo proprio delle regioni.

Secondo la ricorrente, l'IRAP va annoverata nella categoria dei tributi propri delle regioni, sia in relazione al vecchio testo dell'art. 119 Cost., in contrapposizione alle quote di tributi erariali, sia in relazione alla nuova versione della norma costituzionale, che riferendosi non più alle quote di tributi erariali, ma alla compartecipazione agli stessi, sposta l'attenzione sulla spettanza del gettito del tributo (il gettito dell'IRAP spetta integralmente alle regioni), poiché la competenza a disciplinare il tributo è questione che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce, tra Stato e regioni, i poteri in ordine ai tributi propri delle regioni.

Non sono oggi più valide le ragioni per cui in passato si riteneva la legge istitutiva dell'IRAP non in contrasto con l'autonomia finanziaria regionale: la potestà impositiva è riconosciuta direttamente dall'art. 119 Cost., in quanto la legge statale non è più preposta a definire le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria e in quanto i tributi propri non sono più attribuiti da tale legge; la competenza legislativa dello Stato in materia tributaria riguarda soltanto il proprio sistema contabile e tributario, e non anche quello delle regioni e degli enti locali, che dunque rientra nella potestà residuale esclusiva delle regioni. In tale ambito lo Stato può solo dettare, nell'esercizio della potestà concorrente di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, principi fondamentali, ovvero deve limitarsi a definire gli ambiti entro i quali può essere esercitata la potestà impositiva dei vari livelli di governo, ma, riguardo ai tributi propri delle Regioni, non può emanare normative come quella istitutiva dell'IRAP (la cui disciplina resta in vigore finché le Regioni non provvederanno a modificarla), né può legiferare su questa forma di prelievo con norme di dettaglio, anche riducendone il gettito.

Venendo alle singole disposizioni impugnate della legge n. 289 del 2002, la Regione Toscana afferma quanto segue.

In particolare, con la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le regioni, nonché della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, essendo l'IRAP tributo proprio della Regione, lo Stato, con l'art. 3, comma 1, lettera a), blocca un canale di finanziamento regio-

nale, a tempo indeterminato, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, violando il principio di autosufficienza finanziaria di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., e non consentendo l'esercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

Infatti, riguardo alle addizionali IRPEF, pur essendo vero che è la legge statale di coordinamento che attribuisce la potestà di istituirle, attesa la funzione di stabilire l'area di prelievo spettante a ciascun livello di governo e di evitare che ciascuno di essi sia disturbato dal modo con cui gli altri esercitano le loro potestà, ciò non è sufficiente a giustificare misure sospensive, poiché se la potestà degli enti autonomi compromette la politica di prelievo dello Stato, delle due l'una, o la disciplina va ridefinita in termini generali, e con effetto retroattivo sulle scelte adottate dagli enti, oppure tale potestà non compromette la politica di prelievo dello Stato, e allora non vi è motivo di limitarne l'esercizio.

Con riguardo agli artt. 5 e alle altre disposizioni relative ai vari tipi di condono applicabili anche all'IRAP (artt. 6, 7, 8, 9, 15, 16), il carattere di tributo regionale proprio dell'imposta non consente allo Stato l'emaneazione di norme di dettaglio, quali la riduzione del gettito, le modalità di applicazione ed il condono, dovendosi limitare a dettare norme per il coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo e definire gli ambiti entro cui può essere esercitata la potestà impositiva delle varie amministrazioni.

Con riferimento, infine, all'art. 13, che attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri, la ricorrente rileva che lo stesso detta una definizione di tributi propri — come tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali — tale che, riguardo a tale ultimo aspetto, la «mera attribuzione» dipende dal solo fatto che un tributo sia disciplinato dallo Stato, e non in base al principio, valido già prima della riforma del titolo V, per cui debbono essere definiti tributi propri quelli il cui gettito spetti integralmente alle Regioni. Che l'IRAP non possa esser considerata tributo erariale, è dimostrato dal fatto che la precedente disciplina statale vige, alla luce del nuovo art. 119 Cost., solo finché le Regioni non decidano di esercitare la propria potestà legislativa, il che significa che lo Stato ha perso il potere di modificarla e di neutralizzarne gli effetti con forme di condono. La norma si pone dunque in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale assume l'infondatezza del ricorso, osservando, relativamente agli artt. 3 e 5, che l'IRAP (ma analoghe considerazioni riguardano l'addizionale regionale IRPEF) è tributo destinato ad alimentare le finanze della Regione in cui è operato il prelievo, al netto della quota di gettito spettante allo Stato, e che ciò avviene in base ad una legge dello Stato che l'ha istituita e ne detta la disciplina, in funzione dell'esigenza di coordinamento della finanza pubblica. Sicché l'IRAP è inquadrata nel sistema tributario dello Stato, che continua a dettarne la disciplina base, pur modificativa della precedente, e comunque è fuori di dubbio che la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario consenta di dettare la disciplina delle riduzioni di cui all'art. 5, quale anticipata e complessiva attuazione della riforma del sistema fiscale statale, e della sospensione degli aumenti deliberati dopo la presentazione del d.d.l. finanziaria per il 2003, di cui all'art. 3, fino all'accordo in sede di Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, al fine di dar vita ad una disciplina uniforme del sistema tributario, per evitare che singole e sperequate iniziative pregiudichino la realizzazione degli obiettivi.

Analoghe considerazioni valgono per le altre disposizioni, racchiuse sotto il capo II della legge n. 289 del 2002.

3. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 1° marzo 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003 e iscritto al n. 25 registro ricorsi del 2003, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 2, 3, comma 1 lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.

L'art. 2 della legge n. 289 del 2002 introduce il principio per cui è consentita una quota di deduzione dal reddito imponibile, suscettibile di produrre un reddito d'imposta: in particolare, stabilendo (comma 4) che la deduzione da esso disposta (il comma 1 introduce un nuovo art. 10-bis al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali IRPEF, e che resta fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comu-

nale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), qualora l'IRPEF non sia dovuta del tutto, non sarebbe dovuta neppure l'addizionale IRPEF, regionale e comunale, dello stesso anno. La conseguenza è la diminuzione delle risorse a disposizione della Regione, senza la previsione di misure compensative, in contrasto con l'art. 119, comma quarto, Cost.

Riguardo agli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, la Regione Emilia-Romagna svolge considerazioni del tutto coincidenti con quelle del ricorso n. 15 del 2003, della Regione Toscana.

4. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale assume l'infondatezza del ricorso, osservando, relativamente all'art. 2, che rientra nella potestà esclusiva dello Stato regolare le deduzioni IRPEF al fine di assicurarne la progressività, e che l'irrilevanza ai fini del calcolo dell'imponibile delle addizionali esclude un pregiudizio per la Regione. Mantenendosi fermo quanto stabilito da altre norme, significa che l'addizionale IRPEF è dovuta nella misura in cui sia dovuta l'IRPEF stessa, e quindi non è dato comprendere in cosa consista la diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni.

Riguardo alle altre norme censurate dal ricorso della Regione Emilia-Romagna, l'Avvocatura svolge considerazioni del tutto analoghe a quelle mosse a contrastare il ricorso n. 15 del 2003 della Regione Toscana.

5. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003 e iscritto al n. 26 registro ricorsi del 2003, la Regione Veneto ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 2, 3, 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per indebita invasione nella propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.

L'art. 2 della legge n. 289 del 2002 dà avvio al programma di riforma fiscale partendo dalle modifiche della disciplina relativa all'IRPEF: il principio è quello della *no tax area*, introdotto dal comma 1 dell'art. 2 con l'inserimento dell'art. 10-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), che prevede la deduzione di una quota di reddito imponibile, che dovrebbe comportare un risparmio d'imposta. Il comma 4 stabilisce che la deduzione non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali IRPEF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Tali norme prevedono che l'addizionale è dovuta se per lo stesso anno l'IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti riconosciuti rilevanti dal testo unico, è dovuta. In altre parole, il sistema della *no tax area* non incide sul calcolo delle addizionali, ma sempre che l'imposta sia dovuta, perché se il contribuente non deve versarla, non è tenuto neppure all'addizionale regionale e comunale. In sostanza l'art. 2 comporta una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni, senza alcuna forma compensativa, ponendosi così in contrasto con l'art. 119, quarto comma, Cost.

Con l'art. 3, prevedendosi la sospensione delle addizionali finché non si arrivi all'accordo sul federalismo fiscale, lo Stato dimostra di considerare gli artt. 119 e 117, terzo comma, in cui tra le materie di legislazione concorrente vi è l'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», come disposizioni prive di efficacia immediata, che richiedono l'intervento attuativo del legislatore statale. Tale impostazione, che vede le Regioni costrette ad attendere la formulazione dei principi fondamentali da parte dello Stato, prima di emanare la legislazione di dettaglio, è stata respinta dalla giurisprudenza costituzionale prima della riforma dell'art. 117 Cost. A maggior ragione l'impostazione non è sostenibile dopo la riforma del titolo V: dalla legislazione statale sono già desumibili principi di coordinamento della finanza pubblica in tema di leva fiscale delle Regioni, perché sia in tema di IRAP (art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), che in tema di addizionali IRPEF (art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) è data la possibilità, rispettivamente, di variare le aliquote e di aumentare le addizionali. Per non parlare dell'obbligo delle Regioni di ricorrere all'aumento dei tributi per la copertura dei maggiori fabbisogni di spesa sanitaria, avendo l'art. 4 del d.lgs. 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, esteso agli anni 2002, 2003, 2004, le disposizioni dell'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che lega l'integrazione del finanziamento della spesa sanitaria al rispetto regionale degli impegni indicati nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001, tra i quali, al punto 2, è prevista la facoltà delle Regioni, di applicare un'addizionale IRPEF o ad altri aumenti previsti dalla normativa fiscale vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa.

In conclusione, essendo il potere di manovra fiscale coesistente al riconoscimento dell'autonomia finanziaria, e presupposto per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative costituzionalmente riconosciute, l'art. 3 impedisce di ipotizzare una qualsiasi politica regionale autonoma, determinando grave arretramento rispetto al passato, in violazione degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119, Cost.

Riguardo all'art. 5, che prevede una serie di riduzioni dell'IRAP sotto forma di deduzioni della base imponibile, va osservato, impregiudicato il problema se l'imposta sia classificabile come statale, regionale o locale, che essa ricade nell'area del sistema tributario regionale: ne consegue che, stabilendosi una riduzione del tributo senza alcuna forma compensativa, non può disconoscersi il contrasto con gli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119.

6. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale, relativamente all'art. 2, assume l'inammissibilità del ricorso, osservando che pur in mancanza di precisazione è impugnato il comma 4, in quanto determinerebbe una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni: resta fuori l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360 del 1998, che riguarda le addizionali provinciali e comunali (quella regionale è disciplinata dall'art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997). La norma impugnata ha elevato il reddito minimo non soggetto a imposta; ed ha precisato che la disposizione non incide su quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997. Anche in mancanza di tale precisazione, che ha la sola funzione di chiarimento, l'addizionale non sarebbe stata applicabile in base all'art. 50. Di conseguenza, la norma investita dalla questione è l'art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997, non l'art. 2 della legge n. 289 del 2002.

Riguardo all'art. 3, per quanto concerne l'addizionale IRPEF, la natura accessoria al tributo statale osta alla configurazione di una potestà regionale di istituirla, spettando allo Stato istituirla e dettarne la misura massima, anche al fine di evitare che un carico tributario eccessivo possa costituire stimolo all'evasione, mettendo a rischio la preponderante entrata tributaria dello Stato; per quanto concerne l'IRAP, è indubbio che lo Stato, che quell'imposta ha creato, ben può modificarla, considerando che ogni legge ha una sua coerenza interna e specie in materia tributaria è richiesta una verifica economica quando la situazione finanziaria è cambiata. Nella specie è singolare che la Regione ricorrente rivendichi il suo potere (riconosciuto da una norma dello Stato) di variare l'aliquota dell'imposta, ma contesta il potere dello Stato di modificare la disciplina, per di più non in attesa di varare una riforma unilaterale, bensì in attesa di una nuova disciplina concordata in sede di Conferenza unificata. In definitiva: la situazione dell'economia nazionale richiede interventi correttivi; quelli che investono la finanza non statale saranno deliberati dalla Conferenza; poiché l'intervento di questa richiederà del tempo, la situazione è cristallizzata al 2002, alla situazione che ogni Regione ha potuto delineare in modo autonomo.

Riguardo all'art. 5, va osservato come l'aliquota e le deduzioni non possono costituire da sole elementi attendibili per la determinazione della pretesa tributaria, dovendosi anche tener conto della materia imponibile. Le disposizioni impuginate, come risulta dai lavori parlamentari, rispondono all'obiettivo che in un periodo di ripresa economica molto lenta l'ampliamento della base imponibile non si dovesse accompagnare all'inasprimento delle aliquote per evitare una maggior pressione fiscale complessiva. In sostanza il gettito complessivo non è stato ridotto, ma si è voluto evitare solo che esso diventasse più gravoso, in misura da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governo.

7. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 24 febbraio 2004, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 4 marzo 2004 e iscritto al n. 33 registro ricorsi del 2004, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost.

La norma impugnata proroga, per l'esercizio 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP, ma, al contrario di quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, essa non è transitoria in attesa di un imminente accordo in sede di Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, ma vale fino al 31 dicembre 2004.

La più recente giurisprudenza costituzionale afferma che anche i tributi di cui la legge destina il gettito in tutto o in parte alle Regioni e agli enti autonomi, riconoscendo limitati spazi di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina, sono istituiti da legge dello Stato ed in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti rimessi all'autonomia degli enti territoriali. La Regione quindi non può contestare il potere dello Stato di modificare la disciplina dei tributi locali esistenti, in attesa che il legislatore statale definisca il rapporto tra legislazione statale e regionale per quanto attiene alla disciplina del grado primario dei tributi locali. Tuttavia non è consentito allo Stato di sopprimere gli spazi di decisione autonoma che la legislazione previgente consentiva alle Regioni

e agli enti locali, legiferando in direzione diversa da quella imposta dall'art. 119 Cost. La norma costituzionale fissa quanto meno una clausola di *stand still*, vietando una modifica *in peius* del livello di autonomia già garantito dalla legislazione statale, cosa che invece è avvenuta con la sospensione della potestà regionale, riconosciuta da legge statale, di aumentare l'addizionale IRPEF e di maggiorare l'aliquota IRPEF, rispetto alle misure fissate dalle leggi istitutive: il risultato è quello di bloccare un fondamentale canale di finanziamento regionale, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, con ciò violandosi il principio di autosufficienza finanziaria di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., e non consentendosi l'esercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

8. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale svolge argomentazioni attinenti a varie parti del ricorso, tra le quali tuttavia non è compresa la censura relativa all'art. 2, comma 21, della legge n. 350 del 2003, e resistendo comunque, genericamente, a tutti i motivi del ricorso, rinvia ad una successiva memoria, da depositare entro il 10 maggio 2004, la trattazione delle censure al momento non esaminate.

9. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato memoria con cui conferma le argomentazioni svolte nel ricorso, insistendo per l'accoglimento. Quand'anche si debba riconoscere la natura statale dei tributi regolati dalle norme impugnate, il relativo gettito è attribuito alle Regioni e serve a finanziarne le funzioni. Ne consegue che la sospensione della potestà regionale di aumento delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, la riduzione del gettito IRAP e il condono fiscale, determinano il blocco di un fondamentale canale di finanziamento delle competenze regionali.

Le norme denunciate violano dunque il principio dell'autosufficienza finanziaria regionale non solo sotto il profilo di una menomazione nella capacità di esercitare le proprie competenze, ma anche sotto il profilo che il necessario intervento del legislatore statale per l'attuazione del rinnovato sistema posto dall'art. 119 Cost. (come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2004) non consente alle Regioni di legiferare in materia fiscale, anche perché una legge statale di coordinamento è ben lontana dall'essere emanata.

Se il sistema di finanziamento regionale è ancora oggi a carattere derivato, è essenziale il mantenimento del minimo indispensabile per il finanziamento regionale, il che la Corte costituzionale ha chiaramente posto come condizione all'esercizio della funzione legislativa statale, riconoscendo il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 Cost., e, quindi, l'impossibilità di sopprimere, senza sostituirli, gli spazi di autonomia regionale in precedenza riconosciuti, e di configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi dell'art. 119 Cost. La finanziaria 2003 peggiora le regole vigenti sopprimendo i limitati spazi di intervento delle Regioni sui tributi esistenti.

Le disposizioni censurate non possono ritenersi legittime in nome del coordinamento della finanza pubblica. In detta materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente, lo Stato deve limitarsi a fissare i principi, e le norme impugnate non possiedono i requisiti di generalità e astrattezza propri della legislazione di principio, presentando viceversa carattere di dettaglio, autoapplicative, incidenti sulla pur esigua autonomia finanziaria dapprima posseduta dalla Regione.

10. — Secondo l'Avvocatura, la premessa su cui si basa il ricorso regionale, che l'IRAP e le addizionali IRPEF costituiscono tributi propri delle Regioni, è erronea. Trattandosi di tributi esistenti, già istituiti con legge statale, e da questa fundamentalmente regolati — salvi i limitati spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi stesse — non è precluso allo Stato legiferare, dettando norme modificative, in ipotesi, anche di dettaglio: potestà rientrante nella esclusiva competenza dello Stato in materia erariale, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*). Correlativamente, non essendo ammissibile la piena esplicazione delle potestà regionali autonome, in difetto della fondamentale legislazione di coordinamento, è da ritenere preclusa alle Regioni — se nei limiti espressamente riconosciuti dalla legge statale — la potestà regionale di legiferare in materia di tributi esistenti, istituiti e regolati da legge statale, onde il richiamo regionale all'art. 117, quarto comma, della Costituzione è inconfidente (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003).

Con specifico riferimento all'art. 3, comma 1, lettera *a*), che dispone la sospensione delle potestà di aumenti regionali delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, si osserva, in primo luogo, che dette imposte si inquadrano nel sistema tributario statale, e, in secondo luogo, che la norma va letta con quanto disposto dalla successiva lettera *b*), onde la temporanea sospensione della potestà regionale fino all'accordo Stato -Regioni — che dovrà costituire la base su cui l'Alta Commissione di studi dovrà indicare al Governo i principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. — è concepita al fine

di assicurare la coordinata configurazione del nuovo sistema tributario, che viceversa singole iniziative regionali potrebbero condizionare o pregiudicare nella fase transitoria, tenendo conto che nel nuovo sistema, coerentemente all'art. 119, è dubbio possano trovare ulteriore cittadinanza addizionali regionali e locali su tributi diretti statali, e che l'IRAP è destinata ad essere progressivamente ridotta ed eliminata (sentenza n. 241 del 2004).

Sotto un altro profilo, non è sostenibile che nella norma impugnata sarebbe ravvisabile la soppressione, senza contestuale sostituzione, di spazi di autonomia già riconosciuti: non si è, infatti, trattato di sottrazione di un potere regionale, ma di semplice sospensione, fino al previsto accordo sui meccanismi strutturali del nuovo federalismo fiscale.

In conclusione, l'intervento legislativo statale è esercizio della potestà esclusiva riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*) (appartenenza dei prelievi tributari in oggetto al sistema tributario statale), o comunque espressione di un principio generale di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, sotto il profilo della potestà concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

11. — Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e replicando all'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato.

Pur prendendo atto della più recente giurisprudenza costituzionale, che esclude possano definirsi tributi regionali propri le imposte istituite con legge statale, la Regione sottolinea che la competenza statale non può essere esercitata in senso inverso a quanto stabilito dal nuovo art. 119 Cost., ovvero sopprimendo senza sostituirli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali o configurando un sistema complessivo in contraddizione con il citato art. 119 (n. 37 e n. 241 del 2004).

Ne consegue che, non intendendo persistere nella contestazione della competenza statale a legiferare sulle imposte in oggetto, resta in piedi il problema di fondo, che lo Stato continua a procrastinare senza termine l'attuazione dei principi del federalismo fiscale, modificando la disciplina delle imposte del cui gettito le Regioni sono compartecipi pregiudica unilateralmente l'equilibrio finanziario delle Regioni stesse senza consentire possibilità di recupero, atteso il blocco del potere di autogoverno delle aliquote, e, con atto unilaterale, nella più completa violazione del principio di leale collaborazione.

12. — Secondo l'Avvocatura, che replica alla Regione Emilia-Romagna, riguardo alla modifica della disciplina dell'IRPEF, di cui all'art. 2 (che ha introdotto l'art. 10-*bis*. Del testo unico delle imposte sui redditi), la doglianza può riguardare la sola addizionale regionale, essendo inammissibile nella parte riferita alle addizionali destinate agli altri enti locali, e inoltre l'intervento è inquadrabile nella materia di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera *e*). Inoltre il comma 4 dell'art. 2 espressamente prevede la sua non rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile delle addizionali: in tal modo, derogando al principio base secondo cui l'addizionale si applica sul reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili, si pone piuttosto a salvaguardia del relativo gettito spettante a Regioni ed enti locali. Se, invece, in virtù della nuova disciplina delle deduzioni, non è dovuta l'IRPEF base, non sarà dovuta l'addizionale, ma solo come effetto indiretto e riflesso (e prevedibilmente di modestissimo impatto) di una modifica alla disciplina dell'imposta base, che rientra nei poteri dello Stato: il principio costituzionale richiamato, di cui al quarto comma dell'art. 119, implica la necessità di valutazione dell'adeguatezza delle entrate complessive delle Regioni in relazione alle funzioni proprie, il che non discende certo da eventuali variazioni di gettito di singole entrate tributarie.

Per il resto la memoria segue, anche testualmente, il tenore delle difese contenute nella memoria riguardo al ricorso della Regione Toscana, già esaminata.

13. — Anche la Regione Veneto ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente osserva, in via generale, che il potere legislativo statale di imporre vincoli alle politiche di bilancio che possono tradursi in compressioni di autonomia deve necessariamente avere carattere transitorio, in vista di specifici obiettivi (sentenza n. 36 del 2004), senza che possa essere sistematicamente invocato per vulnerare il complessivo sistema delle autonomie. Nel dettare il nuovo titolo V, e, con esso, il nuovo assetto istituzionale degli enti locali, il Parlamento aveva ben presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il rispetto degli obblighi di bilancio che discendono dalla appartenenza all'Unione europea. Non è dunque consentito al legislatore statale di prendere a pretesto disavanzi di bilancio — già manifestatisi, e in modo anche più grave, in passato, all'interno di un sistema accentrato — per comprimere gli spazi di autonomia, come se la distribuzione costituzionale dei poteri tra Stato, Regioni ed enti locali fosse rimasta immutata, e presupponendo letture del testo costituzionale atte a stravolgere il sistema delle autonomie.

Entrando nello specifico, riguardo all'art. 2 della legge n. 289 del 2002, la previsione della *no tax area* non incide sul calcolo delle addizionali IRPEF, a patto però che l'imposta sia dovuta.

La Regione Veneto non discute il potere dello Stato di disciplinare l'imposta sul reddito, ma sottolinea come l'esercizio di tale potere non può sottrarre alle Regioni le risorse necessarie allo svolgimento essenziale delle proprie funzioni. La disposizione impugnata determina una diminuzione di risorse a disposizione delle Regioni, per il caso in cui, in base al nuovo sistema delle deduzioni, l'imposta non sia dovuta, senza prevedere alcuna forma compensativa.

Riguardo all'art. 3, sospendendo la potestà regionale di aumento delle addizionali IRPEF e aliquote IRAP, lo Stato svuota gli artt. 117, terzo comma, e 119 — norme prive di efficacia precettiva immediata, che attendono l'intervento del legislatore statale per trovare piena attuazione — di un reale contenuto normativo: è vero che lo Stato può modificare la disciplina dei propri tributi, ma ciò non può avvenire in senso inverso a quanto stabilito dal nuovo art. 119 Cost., ovvero sopprimendo, senza sostituirli, spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali o configurando un sistema complessivo in contraddizione con l'art. 119 (sentenza n. 34 del 2004). E del resto la giurisprudenza costituzionale respinge in modo costante letture che comprimano le autonomie a causa dell'inertza statale (sentenza n. 282 del 2002).

Riguardo alla potestà regionale di maggiorazione dell'aliquota IRAP, l'art. 4 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002, la rende addirittura necessaria per via dell'estensione agli anni 2002, 2003 e 2004 delle disposizioni dell'art. 40 della legge n. 448 del 2001, che, a sua volta, lega le integrazioni del finanziamento della spesa nel settore sanitario, previste dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001, alla diretta applicazione regionale di misure di contenimento della spesa, attraverso l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero di una addizionale regionale all'IRPEF e altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, ai fini di coprire l'incremento di spesa. Come si vede, attraverso le disposizioni impugnate, lo Stato ha privato unilateralmente le Regioni delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute. In particolare la sospensione del potere di maggiorazione, di cui all'art. 3, impedisce di ipotizzare una qualsiasi politica finanziaria regionale autonoma, segnando un grave arretramento rispetto al passato.

Con riferimento alla modifica della disciplina dell'IRAP di cui all'art. 5, la definizione dell'imposta come statale non esime dal porre una barriera alla discrezionalità del legislatore statale, comprimendo l'autonomia già riconosciuta alle Regioni, senza prevedere alcuna misura compensativa.

In definitiva, non si tratta di mettere in discussione il potere statale di legiferare sull'IRAP, ma di impedire che lo Stato, nell'esercitare malamente il suo potere, possa determinare una *reformatio in peius* del sistema fiscale regionale (sentenza n. 34 del 2004).

14. — Secondo l'Avvocatura, riguardo alla modifica della disciplina dell'IRPEF, di cui all'art. 2, la doglianza è inammissibile nella parte riferita alle addizionali destinate ai comuni, potendo la Regione impugnare leggi statali nella sola misura in cui ritenga che esse ledano la sua sfera di competenza, mentre nella fattispecie la lesione si produrrebbe sui singoli comuni in quanto dotati di autonomia finanziaria. L'autonomia regionale non è comunque lesa, relativamente all'addizionale comunale, perché la potestà regionale in materia, attinente al coordinamento nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, ha come riferimento e punto di partenza la normativa statale, e può muoversi solo in ambito interregionale, così che una legge statale che incida indirettamente sulle entrate dei comuni, non può violare l'art. 117, comma terzo, Cost. La stessa norma, nel ribadire quanto stabilito dall'art. 50, secondo comma, del d.lgs n. 446 del 1997, chiarisce che l'irrilevanza della deduzione, ai fini della determinazione dell'addizionale, è limitata alla determinazione della base imponibile, non al suo sorgere, per cui anche se non vi fosse stato il rinvio a detta norma, essa sarebbe stata comunque applicabile (ovvero nel senso che non applicandosi l'IRPEF, nemmeno sarebbe dovuta l'addizionale): sotto tale profilo la questione sarebbe inammissibile.

Essa è anche infondata, essendo l'addizionale imposta parassitaria che segue le sorti dell'imposta principale, sicché sarebbe irragionevole l'applicazione dell'una in assenza dei presupposti per l'altra. Inoltre, sotto il profilo del potere legislativo, essa rientra nella esclusiva competenza statale.

Riguardo all'art. 3 sulla sospensione delle potestà regionali delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, lo Stato ha posto come limite il raggiungimento dell'accordo in sede di conferenza tra Stato e Regioni.

Con riferimento all'art. 5, la modifica legislativa dell'IRAP è giustificata dal non potersi definire l'imposta come tributo regionale proprio.

15. — La Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria anche relativamente alla finanziaria del 2004, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con l'art. 21, quarto comma, è protrato il termine di sospensione dell'aumento delle addizionali e, in tal modo, lo Stato procrastina l'attuazione dei principi del federalismo fiscale, modifica continuamente le disposizioni regolatrici delle imposte al cui gettito le Regioni partecipano, pregiudica l'equilibrio finanziario delle Regioni, in palese violazione del principio di leale collaborazione.

16. — L'Avvocatura dello Stato, nella memoria relativa al ricorso n. 33 del 2004, si limita a rinviare alla memoria redatta in relazione al ricorso n. 25 del 2003.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana (ricorso n. 15 del 2003) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 25 del 2003) hanno impugnato, fra gli altri, gli artt. 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15, e 16 della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), mentre la Regione Veneto (ricorso n. 26 del 2003) ha impugnato i soli artt. 3 e 5 della stessa legge perché le citate norme, disponendo la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per comuni e Regioni, e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP di spettanza regionale in attesa del raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (art. 3, comma 1, lettera *a*), stabilendo modifiche alla disciplina dell'IRAP, con conseguente riduzione del gettito (art. 5) e prevedendo varie misure di condono fiscale applicabili alla stessa IRAP (art. 6, 7, 8, 9, 15, 16), e attribuendo alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri (art. 13) — violano l'art. 114 Cost. richiamato nel solo ricorso n. 26 del 2003; gli artt. 117 e 118 Cost., non consentendo l'esercizio delle competenze legislative regionali riguardo ad un tributo regionale proprio; l'art. 119 Cost., che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva.

2. — Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 25 del 2003) e Veneto (ricorso n. 26 del 2003) hanno impugnato, fra gli altri, l'art. 2, comma quarto, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, perché, stabilendo che la deduzione disposta dal comma 1 (che introduce un nuovo art. 10-*bis* al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» dal reddito imponibile ai fini IRPEF non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali regionali e comunali, e che resta fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), e in tal modo diminuendo le risorse regionali senza misure compensative, viola l'art. 119, quarto comma, Cost., che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria regionale.

3. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso n. 33 del 2004, ha impugnato, fra gli altri, l'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), che prorogando per l'esercizio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., non consentendo l'esercizio delle competenze regionali, nonché l'art. 119 Cost., che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva.

4. — In considerazione dell'identità della materia, nonché dei profili di illegittimità costituzionali fatti valere, i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

5. — I ricorsi sono infondati sulla base delle considerazioni che seguono.

6. — Con riferimento all'art. 2 della legge n. 289 del 2002 le Regioni ricorrenti lamentano che in base alla modifica dell'imponibile IRPEF, l'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno è dovuta l'IRPEF, con la conseguenza che tale norma comporta una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni senza alcuna forma compensativa, ponendosi così in contrasto con l'art. 119, quarto comma, Cost.

La questione è infondata.

Va, infatti, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, circostanza, quest'ultima, non emersa nel giudizio (sentenze n. 29 del 2004 e n. 337 del 2001).

7. — Parimenti infondate sono le censure sollevate con riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera *a*), 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, tutte centrate sulla deduzione della insussistenza del potere dello Stato di modifica riguardo ad imposte che le Regioni ritengono «tributi propri», in tema di sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, con conseguente riduzione delle entrate.

Al fine del loro rigetto è sufficiente, da un lato, rinviare a quanto esposto in precedenza nell'esaminare la censura all'art. 2 della legge n. 289 del 2002 e, dall'altro, richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte per la quale l'istituzione dell'IRAP con legge statale, e l'espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l'imposta stessa — nonostante la sua denominazione — non può considerarsi «tributo proprio» della Regione nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, ed è escluso che essa possa considerarsi oggetto di legislazione concorrente (sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004).

Queste conclusioni non sono, del resto, contestate nelle memorie dalle Regioni ricorrenti, le quali, peraltro, insistono nella incostituzionalità della normativa impugnata invocando il mancato rispetto della condizione di legittimità posta dalla richiamata giurisprudenza e, precisamente, il divieto per lo Stato di procedere in senso inverso a quanto prescritto dal nuovo art. 119 della Costituzione, sopprimendo, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali, o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l'art. 119 (sentenze n. 37 e n. 241 del 2004).

È vero che la norma impugnata dell'art. 3, comma 1, lettera *a*), sospende il potere delle Regioni di utilizzare uno spazio di autonomia nel prelievo tributario, che la legge statale loro riconosceva. Ma tale misura risulta giustificabile, sul piano della legittimità costituzionale, in base alla considerazione che essa si traduce in una temporanea e provvisoria sospensione dell'esercizio del potere regionale in attesa di un complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell'attuazione del nuovo art. 119 Cost., nonché di una manovra che investe la struttura di un tributo indubitabilmente statale, quale è l'IRPEF, destinato, nella prospettiva del legislatore statale, a modificazioni profonde, nonché di un tributo, come l'IRAP, che resta un tributo istituito e tuttora disciplinato dalla legge dello Stato.

Né, per altro verso, risulta dimostrato e nemmeno dedotto che la misura dia luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione delle Regioni per l'adempimento dei loro compiti.

Quanto all'art. 5, che introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'IRAP, l'infondatezza della censura deriva da quanto si è osservato circa la perdurante potestà dello Stato di disciplinare detto tributo (*cf.* sentenza n. 241 del 2004).

Per quanto poi riguarda le norme concernenti i meccanismi di concordato, di definizione automatica e di definizione agevolata (artt. 6, 7, 8, 9 — ad eccezione del comma 17 — 15 e 16), esse, da un lato, riguardano tributi su cui permane la potestà statale di disciplinarli, dall'altro lato, pur potendo comportare una indiretta diminuzione di gettito a favore degli enti territoriali, non risultano tali, ancora una volta, da compromettere la complessiva capacità finanziaria delle Regioni in relazione ai loro compiti.

8. — Con l'impugnazione dell'art. 13, comma 3, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna contestano la definizione data dalla norma alla nozione «tributi propri» delle Regioni, delle province e dei comuni, deducendo che devono essere definiti «tributi propri» quelli il cui gettito spetti integralmente alle Regioni.

La censura è infondata.

A prescindere dal fatto che la definizione è enunciata «ai fini delle disposizioni del presente articolo» (*scilicet*: art. 13) e non è quindi di carattere generale, la stessa è conforme a quella enunciata da questa Corte con la più recente giurisprudenza, secondo cui sono «tributi propri regionali», nel senso del nuovo art. 119, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia «attribuito» alle Regioni, ma siano stati isti-

tuiti con legge statale (v. sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di tassa automobilistica regionale; sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004, in tema di IRAP; nonché sentenza n. 37 del 2004, in tema di imposta sulla pubblicità, di ICI e di addizionale all'IRPEF).

9. — È infine infondata la censura con la quale la Regione Emilia-Romagna deduce l'illegittimità dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in quanto proroga, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

La sospensione si giustifica in base alle stesse considerazioni sopra esposte a proposito dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002. Vale, inoltre, la considerazione che la nuova norma, a differenza di quanto faceva la precedente, limita espressamente al 31 dicembre 2004 l'effetto della sospensione medesima, confermandone e rafforzandone il carattere transitorio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe;

Riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 15 del 2003);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 2003);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 26 del 2003);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 34 del 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 382

Sentenza 1^o - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) - Asserita genericità del requisito dell' idoneità dell'informazione privilegiata ad influenzare «sensibilmente» il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice - Invocazione di pronuncia additiva atta a rendere più puntuale e sicura l'identificazione dell'elemento di fattispecie ritenuto carente - Attività estranea ai poteri della Corte - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 25, secondo comma.

Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) - Asserita genericità del requisito dell' idoneità dell'informazione privilegiata ad influenzare «sensibilmente» il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice o, in alternativa, vizio di eccesso di delega - Carattere ancipite della questione ed errata individuazione della norma della legge di delegazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 3, comma 1, lettera *c*), ultima parte.
- Costituzione, artt. 76 e 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dell'art. 3, comma 1, lettera *c*), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), promossi con ordinanze del 10 giugno 2003 del Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di M. C. S. ed altri e del 6 ottobre 2003 del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di G. C. ed altri, rispettivamente iscritte al n. 658 del registro ordinanze 2003 ed al n. 48 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2003 e n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di M. C. S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 e nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi l'avvocato Enzo Musco per M. C. S. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con le due ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe il Tribunale di Siracusa ed il Tribunale di Roma hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere il delitto di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), «non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l'influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi "sensibile"»;

b) del medesimo art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui commina, per il suddetto delitto, una pena superiore a quella indicata nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994); ovvero — in alternativa — dell'art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della citata legge n. 52 del 1996, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce l'entità della pena che il legislatore delegato avrebbe dovuto comminare per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di *insider trading*.

I giudici *a quibus* — investiti di processi penali nei confronti di persone imputate del reato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 — rilevano come tale articolo, al comma 3, definisca l'«informazione privilegiata», cui si riferiscono gli abusi penalmente repressi, come «un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo».

Ad avviso dei rimettenti, tale formula normativa non individuerrebbe in modo preciso la fattispecie criminosa astratta, così da consentire all'interprete, nel ricondurre ad essa un'ipotesi concreta, di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile: e ciò avuto riguardo segnatamente al requisito dell'idoneità dell'informazione, una volta resa pubblica, ad influenzare «sensibilmente» il prezzo.

Se è vero, infatti, che spesso le norme penali si limitano ad una descrizione «elastica» del precetto per realizzare nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato, tale tecnica d'intervento non potrebbe però spingersi fino al punto di rendere indeterminata la condotta penalmente rilevante. Nell'ipotesi in esame, il legislatore non poteva, in effetti, predeterminare tutte le informazioni idonee ad influenzare il prezzo dei titoli; ma avrebbe dovuto comunque fornire all'interprete adeguati parametri, onde permettergli di stabilire in quali casi l'impatto dell'informazione sul mercato finanziario — tenuto conto di tutte le altre variabili esistenti al momento in cui l'agente si è avvalso dell'informazione stessa — potesse determinare una variazione «sensibile» dei corsi. L'incertezza conseguente all'assenza di tali indicazioni impedirebbe, per contro, di distinguere *a priori* i comportamenti leciti da quelli illeciti, onde l'agente saprebbe di aver commesso un reato solo a seguito dell'interpretazione operata dal giudice sulla base di una valutazione del tutto discrezionale.

Sotto tale profilo, la norma incriminatrice si porrebbe dunque in contrasto tanto con il principio di tassatività dell'illecito penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. quanto con quello di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., che rimarrebbe in specie vulnerato dai contrastanti apprezzamenti giurisprudenziali indotti dalla «vaghezza» della norma stessa.

La questione sarebbe, d'altra parte, rilevante nei giudizi *a quibus*, in quanto una eventuale pronuncia di accoglimento inciderebbe direttamente sulla valutazione della condotta degli imputati, la quale, «parametrata a criteri precisi», potrebbe non costituire il delitto contestato.

I rimettenti rilevano, per altro verso, che l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge delega n. 52 del 1996 — legge sulla cui base il d.lgs. n. 58 del 1998 è stato emanato — attribuiva al legislatore delegato, in deroga ai limiti precedentemente posti dalla stessa norma, la facoltà di stabilire, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi ivi indicati, sanzioni penali o amministrative «identiche» a quelle già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. Con la formula «sanzioni identiche» — di per sé non univoca, secondo i giudici *a quibus* — il legislatore delegante avrebbe potuto alternativamente intendere, quanto al reato in questione, o una pena uguale, sia per genere che per entità, a quella comminata dall'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157 (Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per

le società e la borsa), che in precedenza disciplinava l'*insider trading*, vale a dire la reclusione fino ad un anno e la multa fino a lire trecento milioni (*recte*: da lire dieci milioni a lire trecento milioni); oppure una pena uguale esclusivamente nel genere, e non pure nel *quantum*, a quella ora indicata.

Nel primo caso, peraltro, l'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 violerebbe l'art. 76 Cost. per eccesso di delega, avendo il legislatore delegato stabilito una pena — reclusione fino a due anni e multa fino a lire seicento milioni (*recte*: da lire venti milioni a lire seicento milioni) — superiore a quella fissata dalla legge di delegazione. Nel secondo caso, sarebbe invece la citata disposizione della legge n. 52 del 1996 a porsi in contrasto con gli artt. 76 e 25, secondo comma, Cost., per non aver stabilito il *quantum* di pena con cui sanzionare le violazioni considerate, con conseguente indeterminatezza del criterio di delega.

Anche tale seconda questione sarebbe rilevante nei giudizi *a quibus*, stante l'incidenza che il suo accoglimento avrebbe sulla valutazione della condotta degli imputati.

2. — In ambedue i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Quanto alla prima questione — dopo aver ricordato come la pressoché costante giurisprudenza costituzionale abbia ritenuto legittimo il ricorso del legislatore a concetti «elastici» nella definizione delle fattispecie di reato, sul rilievo che ogni norma, in quanto descrittiva di fattispecie astratte, sconta comunque un margine di indeterminatezza nell'individuazione dei comportamenti concreti da sussumere in essa — la difesa erariale osserva come l'esigenza di determinatezza dell'illecito penale si connota in maniera diversa a seconda degli elementi di fattispecie presi in considerazione. Conformemente a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 247 del 1989, essa si porrebbe ad un livello più alto rispetto agli elementi costitutivi, ossia a quelli che concorrono a definire il discrimine tra il lecito e l'illecito: elementi tra i quali non potrebbe peraltro annoverarsi il dato quantitativo espresso nell'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 dall'avverbio «sensibilmente». Nella specie, difatti, il comportamento vietato e riprovevole — espressivo del contenuto offensivo tipico della fattispecie, posta a tutela del corretto funzionamento, della trasparenza e della credibilità del mercato — consisterebbe nello sfruttamento di un'informazione di cui il pubblico non dispone, con la consapevolezza che tale informazione, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare il prezzo dello strumento finanziario di riferimento. L'elemento quantitativo, inerente al carattere «sensibile» di tale influenza, si limiterebbe, per converso, ad assolvere una funzione di «filtro selettivo», che, senza incidere sulla «dimensione intrinsecamente lesiva» del fatto, ne connota solo la gravità, segnando il punto a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno.

Col prevedere l'elemento in questione, d'altro canto, il legislatore nazionale si sarebbe doverosamente allineato alla definizione di informazione privilegiata posta in sede comunitaria dall'art. 1 della direttiva n. 89/592/CEE, ed ora riprodotta nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato: direttiva, quest'ultima, che, secondo quanto si legge nel «considerando» n. 44, «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti ... dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», la quale, all'art. 49, sancisce a sua volta i principi della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.

Se è vero, inoltre, che, in assenza di riferimenti numerici, la valenza dell'elemento in parola appare *prima facie* sfuggente, pur tuttavia, legare tale insopprimibile (proprio perché imposto a livello comunitario) riferimento quantitativo ad un dato percentuale, avrebbe reso praticamente impossibile il giudizio sull'idoneità *ex ante* dell'informazione ad alterare il prezzo del valore mobiliare: giacché, ove la «prognosi postuma» dovesse «coprire» anche un preciso valore numerico, essa rimarrebbe «confinata nel regno dell'irrealtà». Il ricorso ad una clausola «flessibile» sarebbe reso ineluttabile anche dalla natura eminentemente relativa della nozione di «influenza sensibile», strettamente collegata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia privilegiata si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti percentuali potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario «fisiologicamente» soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alla medesima conclusione.

La valutazione in ordine alla capacità dell'informazione di incidere sensibilmente sul corso di un dato strumento finanziario potrebbe giovare, per altro verso, di «consolidate regole di esperienza». Al riguardo, verrebbe segnatamente in rilievo la disposizione dell'art. 114, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 58 del 1998, la quale — ponendosi come una sorta di pendant della norma impugnata — stabilisce che «gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari». Sulla base di tale prescrizione — oltre che delle specificazioni fornite dalla CONSOB

nell'esercizio delle sue prerogative — le società quotate pubblicano quotidianamente una molteplicità di informazioni, generando così prassi alle quali l'interprete potrebbe utilmente attingere nell'effettuazione dell'apprezzamento di cui si tratta; senza considerare, poi, che sul legame tra le informazioni e le variazioni del prezzo degli strumenti finanziari esiste una «copiosissima» letteratura economico-finanziaria.

Quanto alla seconda questione, attinente al regime sanzionatorio della fattispecie, la difesa erariale osserva come la riformulazione delle disposizioni in tema di *insider trading* e la determinazione delle relative sanzioni — contrariamente a quanto ritenuto dai giudici rimettenti — non dovessero uniformarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 52 del 1996. Tali principi e criteri si riferiscono, infatti, ai «decreti legislativi di cui all'articolo 1» della legge delega, ossia ai decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie comprese nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa, tra le quali non figura la direttiva 89/592/CEE, già in precedenza recepita con la legge n. 157 del 1991. La disciplina dell'*insider trading* presente nel d.lgs. n. 58 del 1998 si fonderebbe piuttosto sull'art. 8 della legge n. 52 del 1996, nella parte in cui delegava il Governo ad emanare testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinando con esse le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando a queste ultime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento; nonché sull'art. 21 della medesima legge, che al comma 3 prevedeva che — in sede di riordinamento normativo, a norma dell'art. 8, delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi — le sanzioni amministrative e penali potessero essere «coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività».

In ogni caso, anche l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 52 del 1996 prevedeva che si stabilissero, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi, sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. La legge delega, pertanto — nel conferire al legislatore delegato il potere di riordinare l'intera materia dei reati relativi al mercato finanziario — avrebbe rimesso, per l'un verso o per l'altro, allo stesso legislatore delegato la concreta determinazione del *quantum* di pena: e ciò in un'ottica di armonizzazione tra sanzioni simili destinate a «convivere» all'esito dell'adozione dei decreti delegati; non già tra sanzioni destinate a «succedersi» tra loro in relazione ad una medesima fattispecie di reato, com'è per quelle comminate in tema di *insider trading*, dapprima dall'art. 2 della legge n. 157 del 1991 e poi dall'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998.

Lo stesso art. 2 della precedente legge, d'altra parte — se pure fissava in via generale, nel comma 5, la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire dieci milioni a lire trecento milioni — prevedeva, nei commi 3 e 7, il raddoppio di tale pena per i reati commessi da azionisti di controllo, amministratori e soggetti simili, nonché da ministri e sottosegretari di Stato in particolari circostanze. Nel riordino operato dal testo unico del 1998, essendo scomparse tali figure speciali di *insider trading*, la pena sarebbe stata unificata al livello più alto, in un'ottica di omogeneizzazione di indiscutibile competenza del legislatore delegato.

3. — Nel giudizio di costituzionalità promosso dal Tribunale di Siracusa si è altresì costituito M. C. S., imputato nel processo *a quo*, il quale ha chiesto, preliminarmente, che questa Corte sollevi innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 52 del 1996 in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., conformemente all'eccezione già sollevata nell'ambito del giudizio principale e ritenuta manifestamente infondata dal giudice rimettente. Ad avviso della parte privata, l'assoluta genericità della delega legislativa avrebbe infatti «lacerato» il necessario rapporto tra potere esecutivo e legislativo, affidando al primo scelte di criminalizzazione di esclusiva competenza del secondo.

Quanto al resto, la parte privata insta per l'accoglimento delle questioni di costituzionalità sollevate dal giudice *a quo*.

Considerato in diritto

1. — I Tribunali di Siracusa e di Roma, con ordinanze di tenore pressoché identico, sollevano due questioni di legittimità costituzionale inerenti alla disciplina del reato di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*).

I giudici rimettenti dubitano, in primo luogo, della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 180 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui — nel definire l'«informazione privilegiata» come «un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone,

concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo» — «non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l'influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi "sensibile"».

In assenza, infatti, di specifiche indicazioni riguardo ai casi nei quali l'impatto dell'informazione sul mercato finanziario — tenuto conto di tutte le altre variabili esistenti al momento in cui l'agente si è avvalso dell'informazione stessa — può determinare una variazione «sensibile» dei corsi, la fattispecie criminosa astratta non risulterebbe descritta in modo preciso, così da consentire all'interprete, nel ricondurre ad essa un'ipotesi concreta, di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. In tale situazione di incertezza, non sarebbe dunque possibile distinguere *a priori* i comportamenti leciti da quelli illeciti, onde l'agente saprebbe di aver commesso un reato solo a seguito dell'interpretazione operata dal giudice sulla base di una valutazione del tutto discrezionale: con conseguente *vulnus* tanto del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice che del principio di uguaglianza, quest'ultimo in rapporto ai contrastanti apprezzamenti giurisprudenziali indotti dalla «vaghezza» della norma.

I giudici *a quibus* censurano, in secondo luogo, il regime sanzionatorio della fattispecie, ventilando alternativamente o un vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) dello stesso art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998; ovvero la violazione degli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost. ad opera dell'art. 3, comma 1, lettera *c*), ultima parte, della legge delega 6 febbraio 1996, n. 52.

Quest'ultima disposizione — osservano i rimettenti — attribuiva al legislatore delegato la facoltà di stabilire sanzioni penali o amministrative «identiche» a quelle già comminate dalle leggi vigenti, per violazioni omogenee e di pari offensività. Il concetto di «identità» delle sanzioni — in assunto non univoco — potrebbe essere peraltro interpretato, quanto al reato in questione, in due modi diversi. Si potrebbe ritenere, cioè, da un lato, che il legislatore delegante intendesse riferirsi ad una pena uguale, sia per genere che per entità, a quella comminata dall'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157, che in precedenza disciplinava l'*insider trading* (reclusione fino ad un anno e multa da lire dieci milioni a lire trecentomilioni): nel qual caso, tuttavia, l'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998 si porrebbe in contrasto col criterio di delega, avendo previsto una pena superiore (reclusione fino a due anni e multa da lire venti milioni a lire seicentomilioni).

In alternativa, l'«identità» potrebbe ritenersi riferita esclusivamente al genere, e non anche all'entità, della sanzione contemplata dalla norma anteriore. In questa ipotesi, sarebbe peraltro l'art. 3, comma 1, lettera *c*), ultima parte, della legge n. 52 del 1996 a ledere i parametri costituzionali dianzi indicati, per non aver stabilito il *quantum* di pena con cui reprimere la violazione *de qua*, enunciando, così, un criterio di delega indeterminato.

2. — Stante l'identità sostanziale delle questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.

3.1. — La prima questione, sollevata da entrambi i giudici rimettenti, è inammissibile.

Nel denunciare un difetto di determinatezza della figura criminosa di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, connesso alla genericità del requisito dell'idoneità dell'informazione privilegiata ad influenzare «sensibilmente» il prezzo di strumenti finanziari, i giudici rimettenti non chiedono, tuttavia, né che la Corte rimuova, dalla descrizione della fattispecie penale, il solo avverbio «sensibilmente» (intervento che, peraltro, determinerebbe un effetto *in malam partem*, dilatando il perimetro di operatività dell'incriminazione); né, in senso opposto, che la Corte cancelli nella sua interezza la norma incriminatrice censurata.

Come emerge non soltanto dal dispositivo delle ordinanze di rimessione, ma anche dalla motivazione in punto di rilevanza, i giudici *a quibus* invocano piuttosto l'addizione, alla formula definitoria dell'«informazione privilegiata», di «parametri» atti a rendere più puntuale e sicura l'identificazione dell'elemento di fattispecie in discorso. La rilevanza della questione nel giudizio principale, infatti, discenderebbe — secondo quanto si afferma nelle predette ordinanze — non già dalla circostanza che, in caso di pronuncia di accoglimento, gli imputati dovrebbero essere senz'altro assolti (come ovviamente avverrebbe qualora si fosse chiesta la rimozione dell'intera norma incriminatrice); quanto piuttosto dal fatto che, ove la questione venisse accolta, la condotta ascritta agli imputati medesimi — valutata alla stregua di «criteri precisi» — «potrebbe non integrare il delitto loro contestato».

I giudici rimettenti non specificano peraltro in alcun modo quali siano, in concreto, i «parametri sufficientemente determinati» di cui essi auspicano l'introduzione: postulando, così, una operazione di «riempimento» dei

contenuti della norma che — al di là di ogni rilievo circa la validità delle censure su cui il quesito si fonda — si palesa comunque estranea, per il suo carattere apertamente «creativo», ai poteri di questa Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.

A quest'ultimo riguardo, va rilevato come la disciplina oggetto dello scrutinio di costituzionalità appaia in effetti destinata ad essere rivista nell'immediato dal legislatore — anche per l'aspetto che specificamente interessa in questa sede — nel quadro dell'attuazione di due direttive comunitarie: la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), che sostituisce ed abroga la direttiva 89/592/CEE, in attuazione della quale la disciplina dell'*insider trading* era stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento; nonché la direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione di essa.

Infatti, mentre l'art. 1, numero 1, della direttiva 2003/6/CE contiene una nuova definizione dell'«informazione privilegiata», peraltro non troppo dissimile, nella sostanza, da quella già presente nella direttiva 89/592/CEE; l'art. 1 della direttiva 2003/124/CE — nella specifica prospettiva di «accrescere la certezza del diritto per i partecipanti al mercato» (v. il «considerando» n. 3) — reca, a sua volta, indicazioni complementari intese a puntualizzare ulteriormente la definizione suddetta, sia per quanto attiene al «carattere preciso» della notizia, sia per quel che riguarda il requisito dell'«importanza del suo impatto potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati connessi». E, in correlazione a tali previsioni, la modifica della disposizione censurata è già di fatto prevista nel progetto di legge comunitaria per il 2004, in corso di approvazione da parte del Parlamento.

3.2. — La seconda questione, anch'essa sollevata da entrambi i rimettenti, è manifestamente inammissibile.

Anche a voler prescindere, infatti, dalla prospettazione in forma ancipite del quesito — che già di per sé costituirebbe motivo di inammissibilità, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 128, n. 159 e n. 299 del 2003) — è dirimente il rilievo che il quesito stesso poggia su un erroneo presupposto interpretativo: quello, cioè, che la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998 sia stata emanata sulla base della delega di cui all'art. 1, e quindi dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 52 del 1996.

La citata legge delega prevedeva, in realtà, un intervento normativo, nel settore degli intermediari e dei mercati finanziari, articolato in due fasi successive. Essa delegava anzitutto il Governo a dare attuazione al complesso di direttive comunitarie comprese nell'allegato A alla legge stessa (art. 1): direttive tra le quali non figurava la direttiva 89/592/CEE del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate in possesso di informazioni privilegiate (*insider trading*), per l'evidente ragione che essa era già stata in precedenza attuata dalla legge n. 157 del 1991. Nell'allegato erano invece comprese le direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE, relative, rispettivamente, ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi: direttive la cui attuazione — ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge delega, che dettava i principi e criteri direttivi specifici per la materia — doveva avvenire nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (termine più breve di quello generale di un anno stabilito dall'art. 1).

È solo a tale prima fase — sfociata nel decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), cui la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate rimaneva affatto estranea — che si riferiscono, in effetti, i principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria enunciati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge delega: ciò desumendosi chiaramente dall'alinea dello stesso art. 3, in forza del quale i principi e criteri in questione erano destinati a presiedere all'emanazione dei «decreti legislativi di cui all'articolo 1».

L'art. 8 della legge delega affidava, per altro verso, all'esecutivo il distinto compito di emanare — nel più ampio termine di due anni — testi unici volti a coordinare le disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti nelle stesse materie, apportando a queste ultime «le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento». Con specifico riferimento alle citate direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE, l'art. 21, comma 3, della legge delega prevedeva altresì che «in sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività», salvi possibili interventi di depenalizzazione nei limiti ivi indicati; mentre il successivo comma 4 dello stesso articolo abilitava

il Governo a modificare, nella medesima sede, la disciplina delle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, secondo criteri di rafforzamento della tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza. Ed è in base a questa seconda e distinta delega legislativa — non sovrapponibile nei contenuti alla prima, anche per quanto concerne i profili di ordine sanzionatorio — che è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, nel quale la disciplina dell'abuso delle informazioni privilegiate ha trovato posto quale materia indubbiamente concernente «i mercati finanziari e mobiliari».

L'erronea premessa normativa, sulla quale si basa la questione di costituzionalità, viene dunque a risolversi, quanto alla prima delle due censure formulate in via alternativa dai giudici rimettenti — l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, per violazione dell'art. 76 Cost. — in una errata individuazione della norma della legge di delegazione, alla cui stregua dovrebbe essere verificato il supposto vizio di eccesso di delega; e, quanto alla seconda censura — la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge n. 52 del 1996, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost. — nell'impugnazione di una norma inconferente.

Le considerazioni che precedono escludono, d'altra parte, che possa trovare accoglimento l'istanza della parte privata, con cui questa Corte è stata sollecitata a sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 52 del 1996, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., sotto il profilo della assoluta genericità della delega in materia penale ivi contenuta, anche per quel che concerne le stesse scelte di criminalizzazione: trattandosi, come detto, di delega che non si pone affatto a fondamento della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate dettata dal d.lgs. n. 58 del 1998.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

1) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;*

2) *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 180 del decreto legislativo n. 58 del 1998, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, o, in alternativa, dell'art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Siracusa e dal Tribunale di Roma con le medesime ordinanze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 383

Ordinanza 1^o - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiegati pubblici - Riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico spettante al personale in servizio - Estensione a tutte le categorie di pubblici dipendenti, con decorrenza 1^o gennaio 1988 - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza in relazione ai destinatari della sentenza n. 501 del 1988, nonché del principio di sufficienza e adeguatezza del trattamento pensionistico - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 17 aprile 1985, n. 141.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza del 17 giugno 2003 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sul ricorso proposto da Mario Mardente contro INPDAP - Direzione provinciale di Catanzaro, iscritta al n. 877 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanza depositata il 17 giugno 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), nella parte in cui non dispone, con decorrenza dal 1^o gennaio 1988, a favore delle categorie dei pubblici dipendenti, e quindi anche degli ufficiali sanitari, la riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici spettanti al corrispondente personale in attività di servizio;

che la remittente premette di essere stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un ufficiale sanitario della USL n. 17 di Lamezia Terme collocato a riposo, avverso il provvedimento, emesso in data 5 ottobre 1988, con cui il Ministero del tesoro non ha riliquidato «la pensione in godimento sulla base degli stipendi in vigore dalla data del 1^o gennaio 1988 per il corrispondente personale in attività di servizio»;

che il ricorrente nel giudizio *a quo* ha chiesto l'accertamento del proprio diritto patrimoniale alla riliquidazione predetta, secondo i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 e della decisione della Corte dei conti a sezioni riunite, pronunciata nella camera di consiglio del 27 ottobre 1988;

che il giudice *a quo* ripercorre sinteticamente l'evoluzione normativa nel settore, richiamando in particolare la legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) che, all'art. 1, con norma «di portata "programmatica" più che "precettiva"», aveva disposto la perequazione automatica delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni per tutto il settore del pubblico impiego, e richiamando inoltre il successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre

1992, n. 421) che, all'art. 11, aveva stabilito che gli aumenti «a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno» (termine differito, con effetto dal 1995, al 1° gennaio successivo di ogni anno, ad opera dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 501 del 1988, avrebbe riconosciuto che il legislatore non ha realizzato il programma, prefissato dagli artt. 1 e 2 della legge n. 177 del 1976, di collegare il trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici agli incrementi del trattamento economico del personale in servizio;

che nella sentenza, esaminando specificamente la posizione dei magistrati e degli avvocati dello Stato e tenendo conto della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), che aveva radicalmente innovato la struttura delle retribuzioni dei magistrati, la Corte ha affermato «l'esigenza di un necessario adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del personale in servizio attivo», dichiarando, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge n. 141 del 1985, nella parte in cui, in luogo delle rivalutazioni percentuali da essi stabilite, non disponevano la perequazione delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato;

che, ad avviso della Corte rimettente, per quanto la sentenza n. 501 del 1988 abbia esaminato la posizione di una categoria specifica di pubblici dipendenti e abbia tenuto conto di una legge particolare del settore, cioè la legge n. 425 del 1984, tuttavia i suoi effetti non potrebbero essere limitati ai soli magistrati, dovendo viceversa «trovare logica e conseguente estensione» anche nei confronti del ricorrente nel giudizio *a quo*;

che tale conclusione sarebbe giustificata sia dal carattere generale della legge n. 141 del 1985, la quale avrebbe come destinatari tutti i dipendenti del pubblico impiego, sia anche dal fatto che le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale sulla mancata attuazione del principio perequativo contenuto nell'art. 2 della legge n. 177 del 1976 sarebbero valide per tutti i dipendenti pubblici e che la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. da parte di una normativa di carattere generale non potrebbe essere affermata solo per una categoria di pubblici dipendenti ed essere esclusa invece per tutti gli altri;

che il rimettente ritiene rilevante, nel giudizio *a quo*, la questione di legittimità costituzionale della legge n. 141 del 1985, in quanto l'accoglimento o il rigetto del ricorso dipenderebbe dall'esito del giudizio di costituzionalità delle norme censurate;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

che, con riferimento alla infondatezza, la difesa erariale ritiene che ben potrebbe il legislatore «modificare leggi preesistenti ponendo precisi limiti temporali da cui hanno efficacia le nuove norme», che l'art. 3 Cost. non potrebbe correttamente invocarsi con riferimento alla posizione di soggetti collocati a riposo in epoche diverse e rispetto ai quali il tempo sarebbe un «fondamentale elemento di differenziamento delle situazioni giuridiche», e comunque che non sussisterebbe un principio di aggancio automatico e permanente delle pensioni alla dinamica retributiva;

che nella memoria depositata in prossimità della data fissata per la camera di consiglio, l'Avvocatura rileva che, successivamente alla sentenza n. 501 del 1988, è stato emanato il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, che avrebbe introdotto disposizioni perequative dei trattamenti pensionistici nei settori dell'impiego pubblico e privato, prevedendo, per gli *ex* dipendenti pubblici aumenti differenziati in relazione alla data di cessazione dal servizio;

che, pertanto, a seguito dell'applicazione di tale disposizione, la posizione pensionistica oggetto del giudizio *a quo* sarebbe mutata;

che, in ogni caso, il principio di adeguatezza della pensione non si tradurrebbe in un rigido meccanismo di perequazione, essendo rimesso alla discrezionalità del legislatore determinare le misure e i criteri di adeguamento delle pensioni alla variazione del costo della vita, nonché le modalità di perequazione delle stesse.

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. — della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) nella parte in cui non dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, a favore di tutte le categorie di pubblici dipendenti, la riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici spettanti al corrispondente personale in attività di servizio, chiedendo, sostanzialmente, di estendere a tutti i dipendenti pubblici gli effetti della sentenza n. 501 del 1988;

che questa Corte ha successivamente chiarito che la sentenza n. 501 del 1988, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge n. 141 del 1985, ha fatto riferimento alla «peculiare

contingente situazione» che la stessa legge ha preso in considerazione e cioè la «modifica della struttura delle retribuzioni dei magistrati con effetto retroattivo, vale a dire dal 1° luglio 1983, a seguito della legge n. 425 del 1984, che veniva a porre la necessità di un corrispondente riallineamento delle pensioni in essere alla stessa data» (sentenza n. 409 del 1995; analogamente le sentenze n. 226 e n. 42 del 1993);

che, per tale ragione, dalla citata pronuncia non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, a tutti i pensionati dell'adeguamento dei relativi trattamenti economici e che, pertanto, la sentenza n. 501 del 1988 non è utilmente invocabile ove si controverta dell'adeguamento delle pensioni agli ordinari incrementi retributivi;

che questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che non esiste nel nostro ordinamento un principio costituzionale che garantisca il costante adeguamento delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, e che il rispetto degli artt. 36 e 38 Cost. impone solo che siano individuati meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, sia al momento del collocamento a riposo, sia successivamente (si vedano, da ultimo, sentenza n. 30 del 2004, ordinanze n. 162 del 2003 e n. 531 del 2002);

che il rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza del trattamento pensionistico impone al legislatore «di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita», di tal che il verificarsi di irragionevoli scostamenti tra l'importo delle pensioni e le variazioni del potere d'acquisto della moneta «sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto» (sentenza n. 30 del 2004);

che, là dove tale limite venga rispettato, rientra nella discrezionalità del legislatore operare il bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie;

che, peraltro, nel corso degli anni, il rispetto dell'art. 36 Cost. è stato perseguito dapprima con singole leggi emanate per specifici settori, attraverso le quali si è provveduto ad adeguare le pensioni al successivo andamento dei livelli retributivi, e, successivamente, in via generale attraverso l'introduzione di un meccanismo di adeguamento della pensione all'andamento del costo della vita (articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

che dunque la mancata previsione, ad opera della legge n. 141 del 1985, della riliquidazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti collocati a riposo, a far data dal 1° gennaio 1988, non contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost. e pertanto la prospettata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 384

Ordinanza 1^o - 14 dicembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni - Elettorato attivo - Elettori residenti stabilmente all'estero - Esercizio del voto per corrispondenza - Disciplina legislativa e regolamentare - Conflitto di attribuzione su ricorso di promotori di referendum abrogativo, nei confronti del parlamento, del governo e della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Prospettato cattivo uso del potere normativo esercitato, con violazione del principio di segretezza del voto - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Insussistenza dei requisiti prescritti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento dell'istanza di sospensiva.

- Legge 27 dicembre 2001, n. 459; decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; deliberazione della Commissione parlamentare, per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 16 aprile 2003.
- Costituzione, artt. 48 e 70.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero); del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero); della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvata il 16 aprile 2003, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003», promosso dai signori Livio Giuliani, Cristina Tabano, Rosario Trefiletti, Elio Lannutti e Carlo Rienzi, nella qualità di promotori e presentatori del referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto, ammesso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 2003, con ricorso depositato il 23 maggio 2003 ed iscritto al n. 247 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che Livio Giuliani, Cristina Tabano, Rosario Trefiletti, Elio Lannutti e Carlo Rienzi, con ricorso depositato il 20 maggio 2003, e nella qualità di promotori e presentatori del referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto, ammesso da questa Corte con sentenza n. 44 del 2003 ed indetto per il 15 giugno 2003, sollevano conflitto di attribuzione implicitamente contro le Camere del Parlamento, il Governo e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), nonché al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) e alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvata il 16 aprile 2003 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003);

che, secondo i ricorrenti, il Parlamento avrebbe fatto «cattivo uso del potere di cui all'art. 70 Cost.» avendo previsto nella legge n. 459 del 2001 l'esercizio del voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all'estero, così non garantendo «la segretezza del voto, proclamata dall'art. 48 della Costituzione» e quindi la sua stessa libertà;

che, secondo il ricorso, il Parlamento avrebbe fatto «cattivo uso del potere di cui all'art. 70 Cost.» non avendo previsto, negli artt. 17 e 19 della legge n. 459 del 2001, che gli accordi in forma semplificata con i Governi degli Stati di residenza degli elettori intervengano solo a condizione che questi Stati abbiano carattere democratico o rispettino «*standard* di tutela delle libertà fondamentali di pensiero, di parola e di informazione» e che comunque questi accordi debbano assicurare «che vi sia una disciplina della campagna elettorale e che questa garantisca la parità di chances, la c.d. *par condicio*, per i contendenti, e assicuri che l'elettore possa essere posto in grado di votare correttamente e consapevolmente»;

che il Governo — ad avviso dei ricorrenti — avrebbe fatto «cattivo uso del potere normativo di attuazione della legge n. 459 del 2001» adottando il d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 in prossimità della data del *referendum* con la conseguente impossibilità di darvi integrale applicazione ed in particolare non prevedendo nell'art. 8, commi 1, 2, 6 e 8, una piena tutela di tutte le posizioni dei diversi soggetti interessati nella campagna elettorale e nella relativa propaganda nei paesi esteri;

che inoltre la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non avrebbe contemplato nella deliberazione approvata il 16 aprile 2003 alcuna disposizione «in ordine ai programmi di informazione destinati all'estero, lasciando sostanzialmente un vuoto regolamentare della campagna referendaria per gli elettori residenti all'estero»;

che conseguentemente i ricorrenti chiedono che, previa dichiarazione di ammissibilità, la Corte «accolga il ricorso e conseguentemente annulli» la legge 27 dicembre 2001, n. 459, il d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e la deliberazione del 16 aprile 2003 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

che nel ricorso si avanza anche la richiesta di sospensione in via cautelare di tutti gli atti impugnati.

Considerato che il ricorso è di identico contenuto a quello depositato il 20 maggio 2003, e iscritto al n. 246 del registro ammissibilità conflitti, dai sig.ri Livio Giuliani e Carlo Rienzi, quest'ultimo «anche nella qualità di rappresentante del CODACONS e dell'intesa dei consumatori (ADOC-CODACONS-ADUSBEP-FEDERCONSUMATORI)», mentre quello oggetto del presente giudizio si differenzia dal primo per il solo fatto di essere stato presentato dai signori Livio Giuliani, Cristina Tabano, Elio Lannutti, Rosario Trefiletti e Carlo Rienzi;

che con ordinanza n. 195 del 2003 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto ricorso n. 246 a causa di «molteplici motivi di inammissibilità» relativamente al requisito oggettivo, precisando in particolare di voler prescindere «quanto ai requisiti soggettivi, dai problemi di legittimazione di due soli presentatori e promotori del *referendum* popolare a rappresentare il comitato dei promotori», come risulta da altre pronunce della Corte (sentenze n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978);

che, quanto al contenuto del ricorso, non sussiste alcuna ragione che possa indurre questa Corte a mutare la propria precedente decisione, restando assorbita la richiesta di sospensione degli atti oggetto del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 385

Ordinanza 1^o - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullità in caso di mancato avviso all'imputato della possibilità di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con lesione del diritto di difesa - Carezza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice di pace di Taurianova con ordinanza del 18 settembre 2003, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice di pace di Taurianova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede che all'imputato debba essere dato, a pena di nullità, avvertimento della facoltà di usufruire, prima dell'apertura del dibattimento, dell'istituto dell'oblazione, anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione»;

che secondo il giudice *a quo* sarebbe ravvisabile «un affievolimento del diritto di difesa» anche alla luce dell'art. 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta carezza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, o comunque non fondata.

Considerato che questioni analoghe a quella concernente la disciplina della citazione a giudizio e la mancata previsione dell'avviso circa la possibilità per l'imputato di presentare domanda di oblazione sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze numeri 57, 56 e 55 del 2004;

che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze numeri 191 e 190 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Taurianova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1379

N. 386

Ordinanza 1° - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepite difetto in relazione al giudizio *a quo* - Reiezione.

Ordinamento giudiziario - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Competenza delle sezioni di Roma per i territori di Cagliari e Sassari - Mancata istituzione di una sezione a Cagliari - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al resto del territorio nazionale, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16; d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, artt. 1 e 4, comma 1, lettera *i*).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) e degli articoli 1 e 4, lettera *i*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), promosso con ordinanza del 13 ottobre 2003 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra T-Scrive Sardegna S.r.l. ed altra e Maurizio Boi, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza del 13 ottobre 2003 il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), recante la delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nonché degli articoli 1 e 4, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte;

che il giudice *a quo* premette di essere stato investito, con ricorso depositato il 31 luglio 2003 dalla T-Scrive Sardegna S.r.l., di una domanda cautelare *ante causam*, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., nei confronti del sig. Maurizio Boi in relazione alla attività di produzione e commercializzazione da questi svolta, la quale, secondo la ricorrente, integrerebbe gli estremi della concorrenza sleale;

che nell'ordinanza si evidenzia inoltre come la T-Scrive Sardegna S.r.l. abbia preannunciato di voler agire, nel successivo giudizio di merito, «ai sensi degli artt. 2598 e ss. del codice civile, per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, per l'inibitoria della condotta sleale e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni»;

che il giudice rimettente dà inoltre atto di aver disposto la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 669-*sexies* cod. proc. civ., non ritenendo che la convocazione della controparte potesse in alcun modo pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento cautelare;

che — prosegue il rimettente — il sig. Maurizio Boi, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per invalidità della procura alle liti, a causa della mancata indicazione del legale rappresentante della ricorrente e della impossibilità di una sua identificazione per altre vie, mentre, nel merito, ha affermato di aver intrapreso la commercializzazione dei prodotti in questione prima della ricorrente;

che, in relazione alla rilevanza, il Tribunale di Cagliari sottolinea innanzitutto come sia da rigettare, in quanto infondata, l'eccezione pregiudiziale sollevata dal resistente, evidenziando in secondo luogo come si troverebbe a dover dichiarare la propria incompetenza in relazione alla domanda cautelare, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto essere proposta, in base alle disposizioni impugnate, dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale di Roma, territorialmente competente *ex art. 4, comma 1, lettera i*), del d.lgs. n. 168 del 2003, dal momento che quest'ultimo è entrato in vigore in data antecedente rispetto a quella del deposito del ricorso;

che, secondo il giudice rimettente, il difetto di competenza, stante il carattere funzionale di quest'ultima, sarebbe nella specie rilevabile d'ufficio e imporrebbe, conseguentemente, «una pronuncia esclusivamente negativa, con le consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese di lite»;

che il giudice *a quo* sottolinea inoltre l'impossibilità, ai sensi dell'art. 669-*septies* cod. proc. civ., di concedere misure cautelari interinali da parte del giudice incompetente;

che, quanto al merito, secondo l'ordinanza di rimessione, le disposizioni impugnate sarebbero contrarianti con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, al riguardo, nell'ordinanza si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha sottolineato come la conformazione degli istituti processuali, ed in particolare la ripartizione della giurisdizione e la determinazione delle competenze, sia affidata alla discrezionalità del legislatore, salvo tuttavia il limite della ragionevolezza;

che, secondo il rimettente, tale limite sarebbe stato oltrepassato nel caso *de quo*, analogamente a quanto avvenuto nel caso giudicato da questa Corte con la sentenza n. 444 del 2002;

che, in relazione alla presunta violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente lamenta la «tangibile ed immotivata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti, in qualità di parte, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio della Regione Sardegna (...), e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale»;

che la mancata istituzione di sezioni specializzate nella Regione Sardegna sarebbe fonte, secondo l'ordinanza di rimessione, di «disagi rilevantissimi ed oneri privi di giustificazione, sia di natura economica che di carattere personale»;

che le disposizioni impugnate sarebbero irragionevoli poiché determinerebbero un «abnorme quanto immotivato allontanamento dalla sede specializzata individuata *ex lege* dalle sedi giudiziarie che, invece, sarebbero territorialmente competenti»;

che la violazione dell'art. 24 Cost. deriverebbe dal «notevole ostacolo che viene frapposto all'accesso fisiologico alla giustizia civile», in considerazione delle maggiori spese che le parti sarebbero chiamate a sostenere;

che, secondo il rimettente, la scelta di non istituire sezioni specializzate nel territorio della Regione Sardegna sarebbe irragionevole anche ove la si considerasse dal punto di vista delle «distanze esistenti tra le varie sedi»;

che neanche la valutazione dell'«elemento dimensionale del territorio», d'altra parte, riuscirebbe a fornire un fondamento razionale alla mancata istituzione in territorio sardo delle sezioni specializzate, giacché la competenza territoriale della Corte d'appello di Cagliari si estenderebbe ben oltre quella di altre Corti d'appello, come quella di Trieste, ove, invece, le sezioni specializzate sono state istituite;

che a conclusioni analoghe, inoltre, porterebbe la considerazione del «dato della popolazione residente»;

che, infine, nel medesimo senso deporrebbe la considerazione degli «indicatori economici rappresentati dal numero delle industrie, delle imprese commerciali e delle aziende agricole», nonché dell'«elemento dimensionale degli uffici»;

che ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della questione proposta;

che secondo la difesa erariale l'inammissibilità dipenderebbe dal difetto di rilevanza nel giudizio principale, e ciò in quanto la «sentenza manipolativa che la Corte dovrebbe emettere» in caso di accoglimento «non produrrebbe in modo immediato né certo l'effetto di consentire al giudice *a quo* la decisione della causa»;

che nel caso in cui la Corte ritenesse fondata la questione, infatti, si determinerebbe «la necessità di un provvedimento del Presidente del Tribunale di Cagliari di preventiva individuazione dei magistrati in possesso dei requisiti di legge e di assegnazione degli stessi alla sezione, senza alcuna certezza, peraltro, che nel novero degli stessi rientri il magistrato giudicante nel giudizio principale»;

che, in relazione al merito, l'Avvocatura evidenzia come «l'opzione di costituire un numero limitato di sedi presso cui istituire le sezioni era imposta dalla necessità di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenza della Repubblica italiana all'Unione europea»;

che la difesa erariale menziona al riguardo l'art. 91 del Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 2003, n. 40/1994/CE, il quale disporrebbe l'obbligo, per gli Stati membri, di individuare un ridotto numero di tribunali nazionali di prima istanza nella materia *de qua*;

che, in relazione alla lamentata disparità di trattamento, nell'atto di intervento si afferma come l'ordinanza di rimessione porrebbe a raffronto, ai fini dello svolgimento del giudizio di eguaglianza, situazioni tra loro disomogenee;

che, comunque, la disparità di trattamento non sussisterebbe «in relazione a tutti coloro (la gran parte degli abitanti nel territorio nazionale)» che, come i residenti nella Regione Sardegna, non si trovino nelle vicinanze, o nel territorio di un distretto di Corte d'appello;

che, inoltre, la considerazione delle caratteristiche socio-economiche delle zone in cui sono state istituite le sezioni specializzate sarebbe sufficiente a mostrare l'infondatezza della censura che lamenta l'irragionevolezza delle disposizioni impugnate;

che non risulterebbe leso neanche l'art. 24 Cost., in quanto — come mostrerebbe la relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto legislativo — le disposizioni impugnate, nel prevedere la competenza delle sezioni specializzate istituite presso la Corte d'appello di Roma, avrebbero tenuto in considerazione la maggior facilità dei collegamenti con quest'ultima città.

Considerato che, preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, sollevata dalla difesa erariale;

che tale eccezione appare infondata, dal momento che, come si desume dall'ordinanza introduttiva del giudizio, l'accoglimento della proposta questione di costituzionalità determinerebbe la adozione, nel giudizio *a quo*, di un provvedimento giurisdizionale in parte differente rispetto a quello che si imporrebbe in caso di rigetto;

che, infatti, in tale ultima ipotesi — come evidenzia lo stesso rimettente — egli dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a beneficio delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale di Roma;

che, viceversa, nel caso di accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale, il rimettente dovrebbe parimenti dichiarare la propria incompetenza, a beneficio tuttavia della istituenda sezione specializzata presso il medesimo Tribunale di Cagliari;

che, come è evidente, ben diverse sarebbero, nelle due ipotesi, anche le conseguenze che si produrrebbero nei confronti delle parti del procedimento principale;

che, nel merito, i sollevati dubbi di legittimità costituzionale devono essere ritenuti manifestamente infondati;

che, in particolare, tale risulta la censura concernente la presunta violazione dell'art. 24 Cost., in quanto — come la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di evidenziare in molteplici occasioni — tale precetto costituzionale «non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti (...) purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, *cfr.* sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000);

che deve escludersi che la attribuzione alle sezioni specializzate presso il Tribunale di Roma della competenza in ordine alle controversie sorte nel territorio della Regione Sardegna determini l'impossibilità o l'estrema difficoltà nell'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 24 Cost., come è agevolmente dimostrato dall'esistenza in Roma degli organi giurisdizionali di ultima istanza, competenti per tutto il territorio nazionale;

che, parimenti, deve essere esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversità di trattamento che si volesse ravvisare «tra i soggetti coinvolti, in qualità di parte, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio della Regione Sardegna (...), e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale» va ricondotta all'esercizio della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali;

che, infatti, il legislatore è «libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima» (sentenza n. 82 del 1996);

che, nella specie, per quanto fin qui osservato, tali principi non possono in alcun modo ritenersi lesi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), e degli articoli 1 e 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 387

Ordinanza 1^o - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi - Denunciata disparità di trattamento in danno dell'imputato ammesso al beneficio, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 80 e 81 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza dell'11 aprile 2003 dal giudice di pace di Lamezia Terme sul ricorso proposto da F.C., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice di pace di Lamezia Terme solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevedono che la scelta del difensore, da parte dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, «debba avvenire all'interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sarà ammessa se ricorre il requisito dell'anzianità professionale di sei anni»;

che, a parere del giudice rimettente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto l'imputato ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato non sarebbe integralmente libero di scegliere il proprio difensore di fiducia, ma subirebbe — a differenza degli altri imputati — i limiti derivanti dalle specifiche condizioni soggettive che, in base alle disposizioni censurate, il difensore stesso deve soddisfare: in particolare, quella di una anzianità di iscrizione nell'albo speciale, diversa e maggiore rispetto a quella richiesta per il difensore di ufficio;

che, secondo il giudice *a quo*, si profilerebbe anche una evidente violazione del principio di ragionevolezza, in quanto, ponendo a raffronto la disciplina impugnata con quella ordinaria prevista dal codice di rito, si genererebbe una conseguenza «assurda»: il professionista, nominato difensore di ufficio di un imputato che non beneficia del gratuito patrocinio, potrà svolgere la sua funzione «indipendentemente da qualsiasi iscrizione in elenchi e da qualsiasi anzianità professionale»; invece, se esso è nominato difensore di fiducia dallo stesso imputato ammesso al beneficio, potrà assolvere il suo mandato soltanto se in possesso dei particolari requisiti di anzianità o, in alternativa, previa «rinuncia dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio»;

che la disciplina oggetto di impugnativa — osserva conclusivamente il giudice rimettente — si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto il diritto di difesa non sarebbe assicurato «in modo pieno ed assoluto», dal momento che gli imputati non abbienti non godrebbero della «libertà di vedersi tutelati, assistiti e difesi da professionisti verso i quali nutrono personale fiducia ed hanno maggiore rapporto confidenziale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il giudice di pace di Lamezia Terme ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevedono che l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo scegliendolo tra gli iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di appello: elenchi per la iscrizione nei quali è prescritta — fra i vari requisiti — una anzianità professionale non inferiore a sei anni;

che tale disciplina risulterebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato subirebbe una limitazione nella scelta del proprio difensore, a differenza di quanto accade per tutti gli altri imputati: limitazione in sé priva di ragionevolezza, apparendo, ad avviso del giudice *a quo*, «assurda ed ingiustificata la pretesa di una maggiore anzianità professionale per i difensori dei “non abbienti” cui lo Stato riconosce il diritto alla copertura delle spese, rispetto alle persone “abbienti” o rispetto agli stessi “non abbienti” ma non richiedenti il gratuito patrocinio, per i quali la difesa potrà essere prestata liberamente da giovani avvocati, anche se appena iscritti negli albi professionali»;

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, la normativa censurata violerebbe anche l'art. 24, terzo comma, della Carta fondamentale, in quanto, nel limitare la facoltà di scelta del proprio difensore di fiducia per gli imputati «non abbienti», lo Stato avrebbe «negato» il diritto di difesa, «prescrivendo e regolamentando in modo preclusivo e contrastante il possesso dei requisiti per beneficiarne»;

che analoga questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri e relativa alla disciplina dettata dall'art. 17-*bis* della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 — poi trasfusa nelle disposizioni oggetto della odierna impugnativa — è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, sul rilievo che la previsione di uno speciale elenco nell'ambito del quale l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore, «risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di sanzioni disciplinari» (v. l'ordinanza n. 299 del 2002);

che pertanto — ha osservato questa Corte — non può ritenersi superato, nella specie, il limite della ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa, avuto riguardo, fra l'altro, ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano il patrocinio a spese dello Stato, mentre nessuna violazione appare ravvisabile sul versante del diritto di difesa, risultando comunque «assicurata un'ampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti» negli appositi elenchi (v. le ordinanze n. 299 del 2002 e n. 374 del 2003);

che, pertanto, non prospettando l'ordinanza di rimessione profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Lamezia Terme con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 388

Sentenza 13 - 15 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Amministrazione pubblica - Personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici - Piano di formazione del personale e utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna - Presunta riferibilità delle norme denunciate alle Regioni, sul presupposto di una interpretazione lata della categoria degli enti pubblici non economici - Denunciata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, artt. 4 e 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Amministrazione pubblica - Procedimento, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la ricollocazione del personale in mobilità - Ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania - Denunciata ingerenza nella competenza residuale delle Regioni ovvero lesione, con norma di dettaglio, della competenza concorrente in materia di «tutela del lavoro», lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), promossi con ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania, notificati il 12, 19, 21, 20 e 21 marzo 2003, depositati in cancelleria il 20, 25, 27 e 29 successivi, iscritti ai numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Barbara Baroli per la Regione Liguria, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con sei distinti ricorsi (iscritti ai numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del registro ricorsi del 2003), le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania hanno promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e le sole Regioni Veneto ed Emilia-Romagna anche degli articoli 4 e 9 del medesimo testo legislativo. Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato altre norme della legge n. 3 del 2003.

1.1. — In particolare, con ricorso notificato il 12 marzo 2003 (n. 28 del 2003), la Regione Abruzzo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 3 del 2003, in riferimento agli artt. 114 e 117 Cost.

La norma impugnata, nell'inserire l'art. 34-*bis* nel d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dispone che: «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste (comma 1).

«La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative» (comma 2).

«Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2» (comma 4).

«Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. (...)» (comma 5).

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impuginate, nell'individuare un percorso propedeutico all'indizione delle prove concorsuali per l'assunzione *ex novo* di personale a tempo indeterminato, fissano una vera e propria condizione di procedibilità, indefettibile ai fini dell'emanazione del bando del pubblico concorso alla mancanza della quale consegue l'illegittimità del procedimento. Poiché tali disposizioni vertono nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, rimessa alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., esse sono illegittime; né, ove anche potessero esser ascritte alla materia della tutela e sicurezza del lavoro, appartenente all'ambito della legislazione concorrente, esse sarebbero legittime in quanto non sarebbero norme di principio, bensì tali da costituire una disciplina dettagliata ed esaustiva della materia.

1.1.2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso sia respinto.

In particolare, osserva la difesa erariale che la norma censurata fissa i principi fondamentali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, integrando un precedente testo legislativo, intende assicurare, sul piano unitario nazionale, che anche gli organi regionali possano avere tempestivamente le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle proprie competenze.

Inoltre, le norme in questione, muovendosi in materia di politica generale dell'occupazione, formulano principi che non incidono né sulla organizzazione amministrativa — intesa come il complesso degli uffici che compongono l'apparato regionale — né sull'ordinamento del personale — inteso come il complesso di norme che disciplinano lo stato giuridico, compresi gli sviluppi di carriera ed il trattamento economico. Rimane, ancora, nella

discrezionalità delle Regioni la scelta di bandire o meno i concorsi, mentre nell'assegnazione del personale è data la precedenza alle strutture regionali e provinciali e, solo in caso di accertata assenza negli appositi elenchi di personale idoneo, subentra il Dipartimento della funzione pubblica.

1.2. — Con ricorso notificato il 19 marzo 2003 (n. 29 del 2003), la Regione Toscana denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al comma 1, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.

In particolare, la norma impugnata detterebbe la propria disciplina con riguardo alla materia dell'organizzazione amministrativa e dell'ordinamento del personale delle Regioni rimessa alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. Né varrebbe invocare il rispetto degli obiettivi della finanza pubblica per il raggiungimento dei quali lo Stato si sarebbe dovuto limitare a dettare i principi del coordinamento della finanza pubblica come prevede l'art. 119 Cost. senza fissare puntuali norme procedurali che di fatto escludono la possibilità delle Regioni di valutare l'adeguatezza professionale del personale imposto.

1.2.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

1.3. — Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 31 del 2003), la Regione Veneto denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge n. 3 del 2003 in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 Cost.

Segnatamente, l'art. 4 cit., nell'aggiungere il comma 7-*bis* al d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che «le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle Università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari». Il secondo comma dispone inoltre che «le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificatamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Ritiene la ricorrente che la disposizione di cui al comma 2 cit. non si applichi alle Regioni, ma che, «qualora della dizione enti pubblici non economici si volesse dare un'interpretazione estremamente lata ne deriverebbe una grave violazione dell'autonomia regionale».

Analogamente la Regione Veneto ritiene che l'art. 9, comma 1, detti alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, di per sé non applicabili alle Regioni, ma che se diversamente si dovesse opinare determinerebbero un'evidente violazione del dettato costituzionale.

Le disposizioni menzionate, in uno all'art. 7 cit., dettano infatti la propria disciplina con riguardo alla materia dell'organizzazione amministrativa e dell'ordinamento del personale delle Regioni rimessa alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. e, in ogni caso, non affermano principi regolatori della materia, ma articolano una disciplina positiva dettagliata e rigida.

1.3.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale sostiene la legittimità delle disposizioni impugnate le quali, rette da esigenze di contenimento della spesa pubblica, rientrano nella competenza statale sia sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica che della perequazione delle risorse finanziarie. In particolare, l'Avvocatura dello Stato evidenzia la legittimità della sanzione di nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione del dettato normativo censurato, sia che si voglia richiamare in proposito la disciplina dell'ordinamento civile che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia che la si voglia ascrivere alla materia concorrente della tutela del lavoro, trattandosi comunque di disposizione di principio.

1.4. — Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 32 del 2003), la Regione Emilia-Romagna denuncia l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9, comma 1, della legge n. 3 del 2003 in riferimento all'art. 117, comma terzo, quarto e sesto Cost.

In particolare, osserva la ricorrente che l'art. 4, comma 1, nel disporre che le amministrazioni predispongono annualmente un piano di formazione del personale secondo modalità dettagliate, incide sull'organizzazione delle regioni e degli enti locali e della formazione, materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117 Cost.

Del pari, l'art. 4, comma 2, nel prevedere che i suddetti piani formativi siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che alla stessa siano comunicati ulteriori interventi in materia di formazione del personale dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, cui si può dar corso solo ove entro un mese non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta lesivo delle competenze regionali esclusive; né la lesione potrebbe essere giustificata invocando la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, posto che il potere di diniego, per un verso, non è limitato a ragioni di equilibrio finanziario e, sotto altro profilo, non legittimerebbe comunque lo Stato ad incidere sulle singole politiche regionali.

Con riferimento all'art. 7, la ricorrente osserva che esso concerne sia la materia dell'organizzazione delle regioni, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti (riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.) sia quella della tutela del lavoro (materia concorrente), per cui la norma statale avrebbe dovuto quantomeno limitare il proprio ambito alla previsione di principi fondamentali, senza porre invece norme procedurali dettagliate escludenti ogni potere di selezione delle Regioni.

Non emergono inoltre ragioni giustificative inerenti il coordinamento della finanza pubblica che ben potevano essere soddisfatte mediante il richiamo al principio della necessaria verifica del personale in disponibilità.

Viene inoltre rilevato dalla Regione Emilia-Romagna un profilo di illegittimità della previsione censurata laddove essa, con violazione dell'affidamento dei concorrenti, sancisce la nullità dell'assunzione effettuata in difformità dalle norme in esame, involgendo procedimenti selettivi ai quali si estende la potestà legislativa regionale.

Infine, l'art. 9, nel chiarire che con regolamento statale emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 sono stabiliti i criteri con cui gli enti pubblici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, risulterebbe palesemente illegittimo in quanto lesivo della competenza legislativa regionale esclusiva in tema di organizzazione regionale ovvero in materia (concorrente) di tutela del lavoro. Ciò a meno che non si voglia ritenere che il comma 2 dell'art. 9 (il quale dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione») porti ad applicare la norma censurata ai soli enti pubblici nazionali.

1.4.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha articolato difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 31 del 2003.

1.5. — Con ricorso notificato il 20 marzo 2003 (n. 33 del 2003), la Regione Liguria denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al comma 1, in riferimento agli articoli 117 e 123 Cost.

In particolare, la norma impugnata detterebbe la propria disciplina con riguardo alla materia dell'organizzazione amministrativa e dell'ordinamento del personale delle Regioni rimessa invece alla competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117 Cost.; ciò che è suffragato anche dall'art. 123 Cost., secondo cui è lo statuto della Regione che determina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente, ponendo quale limite solo quello dell'armonizzazione con la Costituzione e non più anche con le leggi della Repubblica.

1.5.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

1.6. — Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 35 del 2003), la Regione Campania denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al comma 1, in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 Cost.

In particolare, la norma impugnata, sia che si ritenga detti la propria disciplina con riguardo alla materia dell'organizzazione amministrativa e dell'ordinamento del personale delle Regioni, sia che involga l'organizzazione del mercato del lavoro, determina comunque una invasione della competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni, mediante l'introduzione di norme procedurali autoesecutive e non di principio.

Inoltre, ad opinione della ricorrente, sarebbe violato anche l'art. 118 Cost. laddove sono attribuite funzioni e competenze amministrative ad organi dello Stato che, per effetto della sottrazione della potestà legislativa (sia essa esclusiva o concorrente), non sono loro conservate.

1.6.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

2. — Nell'imminenza dell'udienza le Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Campania hanno depositato memoria con la quale ribadiscono le censure articolate nei ricorsi, rispettivamente, numeri 29, 31, 32 e 35 del 2003.

2.1. — L'Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato ulteriori memorie a confutazione dei ricorsi.

In particolare, con riguardo ai ricorsi delle Regioni Abruzzo (n. 28 del 2003), Toscana (n. 29 del 2003), Liguria (n. 33 del 2003) e Campania (n. 35 del 2003) l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma censurata (art. 7 cit.) vale a dare attuazione a quella preesistente, costituita dall'art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, con finalità di ricollocazione del personale, dettando principi nell'ambito della materia concorrente della tutela del lavoro e secondo un meccanismo che consente il ricorso agli elenchi del personale in disponibilità, formati presso il Dipartimento della funzione pubblica, solo nel caso in cui non vi sia personale idoneo a soddisfare le esigenze delle amministrazioni interessate negli elenchi tenuti dalle strutture regionali e provinciali.

Con riguardo al ricorso delle Regioni Veneto (n. 31 del 2003) ed Emilia-Romagna (n. 32 del 2003) l'Avvocatura deduce che:

a) il primo comma dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 4 della legge n. 3 del 2003), nel prevedere che le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, predispongono un piano di formazione del personale, persegue lo scopo «di coordinare le diverse risorse finanziarie, interne, statali e comunitarie da destinare alla formazione», strumentale al coordinamento delle risorse finanziarie;

b) il secondo comma dell'art. 7-bis non è applicabile alle Regioni, estranee alla dizione «enti pubblici non economici»;

c) l'art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 7 della legge n. 3 del 2003) concerne la mobilità del personale — che non è né materia riservata in via esclusiva allo Stato o ripartita tra Stato e Regioni, né materia «innominata» spettante residualmente alle Regioni — e mira al riassorbimento del personale in eccedenza, intervenendo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto sociale al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione e garantito su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.). La norma in esame concerne, inoltre, la materia di legislazione concorrente della tutela del lavoro (art. 117, comma terzo, Cost.), nell'ambito della quale detta principi fondamentali, funzionali anche al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);

d) il primo comma dell'art. 9 della legge n. 3 del 2003, al pari del secondo comma dell'art. 7-bis citato, non concerne le Regioni, laddove contiene analogo riferimento agli «enti pubblici non economici», in particolare nel raffronto col secondo comma, ove sono espressamente menzionate le Regioni.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del 2003, nella parte in cui investono tutti la medesima norma (art. 7 della legge n. 3 del 2003) ovvero norme attinenti a materie contigue (articoli 4 e 9) con argomentazioni largamente coincidenti, devono essere riuniti e congiuntamente decisi, mentre saranno decise con separate pronunce le questioni sollevate, nei ricorsi numeri 28, 29, 31 e 32, relativamente ad altre norme della legge n. 3 del 2003.

2. — Le censure mosse dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna avverso l'art. 4 della legge n. 3 del 2003 — il quale introduce l'art. 7-bis nel decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) — sono infondate. La circostanza che la parte più

propriamente precettiva della norma (secondo comma) si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli «enti pubblici non economici» — locuzione nella quale è escluso si possano comprendere le Regioni — rende manifesta l'estraneità delle Regioni stesse a quanto da detta norma disposto.

Identica conclusione si impone riguardo all'art. 9 che, nel disciplinare la «utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici», dispone esplicitamente che «le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione»: sicché non v'è ragione alcuna per lamentare una indebita ingerenza della legislazione statale in una materia che le sarebbe inibita.

3. — Le censure mosse da tutte le ricorrenti — in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost. — avverso l'art. 7, introduttivo dell'art. 34-*bis* nel d.lgs. n. 165 del 2001, non sono fondate.

3.1. — La norma denunciata costituisce, infatti, il completamento di quanto, in tema di mobilità, dispongono gli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 a tenore dei quali:

a) la riduzione del personale eccedente può avvenire secondo una procedura, che coinvolge le organizzazioni sindacali, rigidamente disciplinata sia attraverso il richiamo della legge 23 luglio 1991, n. 223, sia in modo autonomo dall'art. 33 (commi 1-5) e che si conclude — ove il personale in esubero non possa essere impiegato diversamente nell'ambito della medesima amministrazione ovvero ricollocato presso altre amministrazioni — con il collocamento in disponibilità (comma 7) per la durata massima di ventiquattro mesi durante i quali esso percepisce un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (comma 8);

b) il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi (art. 34, comma 1) tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica per i dipendenti *lato sensu* statali (comma 2) e dalle strutture regionali e provinciali di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 per gli altri dipendenti pubblici (comma 3); entrambe le strutture previste dai commi 2 e 3 hanno il compito di provvedere alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione presso altre amministrazioni, collaborando e coordinandosi tra loro;

c) decorsi infruttuosamente i ventiquattro mesi di cui all'art. 33, comma 8, «il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto» (comma 4);

d) nell'ambito della programmazione triennale del personale prevista dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997, «le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco» (comma 6).

3.2. — L'art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale; così come enuncia esplicitamente il principio per cui «le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco» (art. 34, comma 6).

Ciò posto, non è dubbio che a tali principi la norma (art. 34-*bis*) introdotta dalla legge n. 3 del 2003 non soltanto si ispira, ma dà concreta attuazione descrivendo puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità: descrizione puntuale che, in quanto tale, costituisce non già normativa di dettaglio di spettanza della legge regionale, bensì disciplina necessariamente di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanarne una con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali ovvero locali, e far sì in tal modo che gli elenchi del personale in mobilità (delle amministrazioni centrali e locali) non restino tra loro incomunicabili.

Va rilevato, infatti, che la legge statale non soltanto non si ingerisce affatto nelle scelte delle amministrazioni regionali e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale (né quanto al numero, né quanto alla qualità di tale personale), ma si limita a prevedere — come già faceva, ma in modo del tutto generico, l'art. 34, comma 6 — che le nuove assunzioni possano avvenire con procedure concorsuali solo dopo che sia stata verificata concretamente l'impossibilità di valersi di personale proveniente da altre amministrazioni e destinato, ove non sia possibile il suo ricollocamento, al licenziamento: libere essendo le amministrazioni pubbliche locali di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi (non solo l'area e il livello, ma anche le funzioni e le specifiche idoneità richieste) nonché la sede di destinazione.

Peraltro, la disciplina procedimentale non può, proprio perché mira a tradurre in realtà principi in precedenza solo genericamente enunciati, che essere puntuale: e così si prevede che, in primo luogo, si attinga agli elen-

chi tenuti dalle strutture regionali e provinciali e solo successivamente a quelli tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, e cioè si prevede come prioritario il ricollocamento di personale locale presso le amministrazioni pubbliche locali.

La circostanza che la norma fissi rigidi termini per la comunicazione, alle strutture detentrici degli elenchi, delle esigenze di nuovo personale e fissi, poi, altrettanto rigidi termini perché quelle strutture provvedano all'assegnazione del personale in mobilità corrispondente alle esigenze delle amministrazioni che intendono bandire il concorso, non depone certamente per l'illegittimità costituzionale della norma ma, tutto al contrario, vale a segnare un rigoroso confine temporale alla compressione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali: tale compressione, infatti, è contenuta, proprio attraverso quei rigidi termini, per il tempo strettamente necessario alla soddisfazione dell'esigenza di privilegiare l'assunzione del personale in mobilità rispetto alla procedura concorsuale, e quindi è destinata a venire meno ove, entro un tempo assai breve, quella esigenza non possa essere soddisfatta.

3.3. — Le considerazioni fin qui svolte escludono che la norma censurata possa considerarsi invasiva della competenza regionale: essa, lungi dal costituire ingerenza nella competenza legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio in materia di «tutela del lavoro», promuove, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e rimuove ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.).

3.4. — Non meritano accoglimento neanche le censure — svolte in modo puntuale, in realtà, dalla sola Regione Emilia-Romagna — aventi ad oggetto la previsione della nullità di diritto quale sanzione per le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dall'art. 34-*bis*: non soltanto il profilo dedotto (violazione dell'affidamento) non attiene ad una lamentata incisione della competenza regionale e si risolve, piuttosto, nel denunciare (pretesi) irragionevoli effetti prodotti dalla sanzione *de qua*, ma deve anche osservarsi che tutta la disciplina dell'art. 34-*bis* è volta alla tutela di interessi generali a presidio dei quali ben può il legislatore — come peraltro normalmente fa in materia di lavoro — prevedere la nullità degli atti posti in essere in spregio di norme imperative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, e riservata ad altre pronunce la decisione delle questioni sollevate dai ricorsi n. 28, n. 29, n. 31 e n. 32 del 2003 relativamente a norme diverse dagli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 389

Ordinanza 13 - 15 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Soggetto controinteressato nel giudizio *a quo* - Sussistenza di una posizione sostanziale qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità - Ammissione.

Intervento in giudizio - Presidente dell'associazione italiana genitori di Padova - Esclusione.

Libertà religiosa - Esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole elementari e medie - Denunciato contrasto con il principio di laicità dello Stato, ingiustificata posizione di privilegio per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni - Estraneità alla questione delle disposizioni di rango legislativo censurate e inidoneità delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 159, 190 (come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 e allegata tabella C del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965) e 676.
- Costituzione, artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, promosso con ordinanza del 14 gennaio 2004 dal T.a.r. per il Veneto sul ricorso proposto da Soile Lautsi in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Soile Lautsi nonché gli atti di intervento di Paolo Bonato ed altro e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per Soile Lautsi, l'avvocato Franco Gaetano Scoca per Paolo Bonato ed altro e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta a questa Corte il 20 aprile 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un giudizio per l'impugnazione di una deliberazione del consiglio di istituto di una scuola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, e, «comunque», agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), «come specificati», rispettivamente, dall'art. 119 (e tabella C allegata) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei

Regi istituti di istruzione media), «nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche», nonché dell'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 «nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni» di cui ai predetti art. 119 (e tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del 1928 e art. 118 del r.d. n. 965 del 1924;

che l'impugnato art. 159 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che «spetta ai comuni provvedere (...) alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento (...) degli arredi scolastici» nelle scuole elementari, mentre l'art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce che «gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata», la quale, nell'elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi, include al n. 1, per ogni classe, il Crocifisso;

che, a sua volta, l'impugnato art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l'altro, al comma 1, che «i comuni sono tenuti a fornire (...) l'arredamento» dei locali delle scuole medie, mentre l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 recita che «ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re»;

che l'impugnato art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che le disposizioni non inserite nel testo unico «restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate»;

che il Tribunale remittente premette che le disposizioni citate del r.d. n. 1297 del 1928 e del r.d. n. 965 del 1924 costituirebbero adeguato fondamento giuridico del provvedimento impugnato nel giudizio *a quo*; sarebbero tuttora in vigore in quanto non abrogate per incompatibilità dalle disposizioni dei Patti Lateranensi cui si è data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, né da quelle dell'Accordo di modifica di detti Patti reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili infine con il testo unico approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994, né sarebbero state abrogate per nuova disciplina dell'intera materia in quanto l'impugnato art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le norme preesistenti non inserite in esso e non incompatibili con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette disposizioni sarebbero destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio rispetto ad atti legislativi, e cioè, rispettivamente, il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, al cui art. 55 corrisponde oggi l'art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, e il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, al cui art. 103 corrisponde oggi l'art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994;

che il giudice *a quo* si pone il problema della costituzionalità delle disposizioni regolamentari citate, da cui discenderebbe l'obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, e ritiene che queste, pur non potendo essere oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua volta costituirebbe una norma primaria «attraverso la quale l'obbligo di esposizione del Crocifisso conserva vigenza nell'ordinamento positivo»;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale remittente sostiene che il Crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che l'imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, desunto da questa Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che la presenza del Crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio;

che si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione;

che, secondo la parte, l'obbligatoria esposizione del Crocifisso nelle aule violerebbe il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie confessioni e contraddirebbe l'esigenza di uno «spazio pubblico neutrale» in cui non potrebbe trovare posto un simbolo religioso; non si potrebbe attribuire al Crocifisso il carattere di un simbolo genericamente civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa, e mancando del resto ogni base costituzionale per poter fare del Crocifisso un simbolo dell'unità della nazione al pari della bandiera; non sarebbe praticabile, infine, nemmeno una soluzione che postuli la permanenza dell'esposizione del Crocifisso salvo che qualcuno degli alunni ritenga di esserne leso nella propria libertà religiosa, poiché sarebbe violato comunque il principio oggettivo di laicità, né si potrebbe costringere il singolo a opporsi apertamente alla eventuale volontà maggioritaria del gruppo sociale di appartenenza;

che sono intervenuti altresì, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale genitore di un'alunna della stessa scuola, e il sig. Lincio Bano, in qualità di presidente dell'associazione italiana genitori di Padova, concludendo per la inammissibilità e comunque per la infondatezza della questione;

che gli intervenienti, affermata la propria legittimazione ad essere presenti nel giudizio in quanto controinteressati nel giudizio *a quo*, pur se non evocati in esso, nonché in quanto titolari di un interesse direttamente

inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio medesimo, negano che l'esposizione del Crocifisso nelle aule leda il principio di laicità, il quale non implicherebbe indifferenza dello Stato rispetto alle religioni, e non impedirebbe l'esposizione di un simbolo che rappresenta una parte integrante dell'identità culturale e storica del popolo italiano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;

che l'Avvocatura erariale eccepisce anzitutto il difetto di rilevanza della questione, in quanto, alternativamente, il giudizio davanti al t.a.r. non sarebbe stato proponibile per difetto di contraddittorio e di legittimazione del ricorrente, ovvero il t.a.r. sarebbe carente di giurisdizione;

che, nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che le norme legislative impugnate e le norme regolamentari richiamate dal remittente non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali consentano l'esposizione di quel simbolo del cattolicesimo: esposizione che non sarebbe in contrasto con la laicità dello Stato e sarebbe coerente sia con l'art. 7 della Costituzione, sia con il riconoscimento, contenuto nell'art. 9 dell'accordo di revisione del concordato reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, secondo cui i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;

che nella memoria presentata in vista dell'udienza l'Avvocatura erariale argomenta nel senso della legittimità costituzionale della presenza del Crocifisso nelle aule, quale «evenienza naturale» nell'ordinario svolgimento della vita scolastica: il Crocifisso sarebbe bensì anche un simbolo religioso, ma sarebbe «il vessillo della Chiesa cattolica, unico alleato di diritto internazionale» dello Stato nominato dalla Costituzione all'art. 7, e dunque sarebbe da considerarsi alla stregua di un simbolo dello Stato di cui non si potrebbe vietare l'esposizione, al pari della bandiera e del ritratto del Capo dello Stato.

Considerato che l'intervento spiegato nel giudizio è stato ammesso dalla Corte con ordinanza pronunciata in udienza, in quanto la posizione sostanziale fatta valere dal sig. Paolo Bonato, in proprio e in qualità di genitore di un'alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, dovendosi in questa sede precisare che la legittimazione ad intervenire non si estende all'altro firmatario dell'unico atto di intervento, sig. Lincio Bano, in quanto presidente dell'associazione italiana genitori di Padova;

che il remittente impugna gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, «come specificati», rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, forniscano fondamento legislativo ad un obbligo — contestato dal ricorrente per contrasto con il principio di laicità dello Stato — di esposizione del Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna altresì l'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione — che sancisce l'abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso — debba farsi risalire la permanente vigenza delle due norme regolamentari citate, dopo l'emanazione dello stesso testo unico;

che tali presupposti sono però erronei;

che, infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l'obbligo a carico dei comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi;

che, pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall'altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l'impugnazione delle disposizioni legislative «come specificate» dalle norme regolamentari;

che, a differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell'ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all'emanazione di nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico;

che, infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell'art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione;

che l'assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell'arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella — né costituire specificazione della — disposizione censurata dell'art. 190 del testo unico, volta anch'essa, come si è detto, a disciplinare solo l'onere finanziario per la fornitura di tale arredamento;

che, per quanto riguarda l'art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l'affermata durante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126;

che l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte;

che, pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente e redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Allegato

(Ordinanza letta all'udienza del 26 ottobre 2004)

ORDINANZA

Visto l'intervento spiegato in giudizio, in termini, dal sig. Paolo Bonato e dal sig. Linicio Bano;

Considerato che la posizione sostanziale fatta valere nel presente giudizio dal sig. Paolo Bonato in proprio e quale genitore dalla minore Laura Bonato appare qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

Ammette l'intervento di cui in premessa.

Il Presidente: ONIDA

N. 390

Sentenza 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.**Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento - Rinuncia ai ricorsi - Estinzione dei giudizi.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34.

- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni, violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, contraddittorietà e indeterminatezza del dettato normativo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22.

- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale e dotazioni organiche - Disciplina statale, in via temporanea, contenente generalizzate previsioni di limiti e divieti - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente, ovvero carattere di dettaglio delle norme censurate con lesione della competenza legislativa concorrente, lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 11.

- Costituzione, art. 117.

Amministrazione pubblica - Assunzioni di personale a tempo indeterminato - Fissazione, in via temporanea, del limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna - Indebita invasione, da parte della legge statale, della competenza legislativa regionale, con previsione nel dettaglio di strumenti concreti - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 60.

- Costituzione, art. 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2003), e dell'articolo 3,

commi 53-55, 58, 60, 61 e 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2004), promossi con ricorsi della Regione Marche (2 ricorsi), della Regione Toscana (2 ricorsi), della Regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Campania, della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna (2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26, il 28 febbraio ed il 1 marzo 2003, il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 4, il 5 ed il 7 marzo 2003, il 3 ed il 4 marzo 2004 ed iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del registro ricorsi 2003 ed ai numeri 31, 32 e 33, del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con otto distinti ricorsi (iscritti ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del registro ricorsi del 2003), le Regioni Marche, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto hanno promosso giudizio di legittimità costituzionale, tra altre norme, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), a norma del quale: *a*) le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa e senza superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002 (commi 1 e 2); *b*) «sino al perfezionamento dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultano in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale» (comma 3); *c*) «per l'anno 2003, alle amministrazioni di cui al comma 1 (...) è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette» (comma 4); *d*) «per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11» (così il comma 10) il quale dispone che *e*) «ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi entro l'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario»; *f*) «fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma ... trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4»; *g*) con i decreti medesimi «è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo»; *h*) «per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale» (comma 13).

1.1. — In particolare, la Regione Marche, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 (n. 14 del 2003), censura le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 13 dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, in primo luogo per lesione della sfera di competenza legislativa regionale in violazione degli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto della Costituzione.

La ricorrente osserva che la normativa in esame, prevedendo un vero e proprio blocco generalizzato delle assunzioni di personale per le amministrazioni pubbliche tra le quali sono comprese le Regioni, disciplina la materia delle assunzioni e delle dotazioni organiche delle amministrazioni regionali e degli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale che non è fra quelle per le quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, limitata dall'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. al solo «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Pertanto, la materia dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici sublocali» spetta inequivocabilmente alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni che risulta così lesa dalla norma in questione.

Secondo la ricorrente non sarebbe possibile ricondurre le disposizioni impugnate entro i confini della materia — assegnata dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. alla competenza esclusiva statale — della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», risultando quest'ultima eterogenea rispetto al blocco delle assunzioni e delle dotazioni organiche, in particolar modo, delle strutture del servizio sanitario nazionale.

Anche ove fosse possibile ricondurre la norma impugnata nell'alveo della materia — di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. — della «tutela della salute» o della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», continuerebbero a sussistere profili di illegittimità costituzionale nella misura in cui le norme censurate non dettano principi fondamentali, ma disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli a fronte dell'eventuale esercizio della potestà legislativa regionale. Tanto più che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), compete alle Regioni la funzione legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Né infine sembra alla ricorrente che possa rivestire un qualche rilievo l'eventuale richiamo all'interesse nazionale, categoria non menzionata espressamente dalle norme del Titolo V della Costituzione e, comunque, inidonea ad escludere o limitare la potestà legislativa regionale;

Sarebbe inoltre ravvisabile una violazione dell'autonomia di spesa riconosciuta e garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost., secondo cui queste sono l'unico soggetto abilitato a prevedere procedure e criteri di controllo della propria spesa pubblica, almeno fino a quando lo Stato non avrà dettato i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, Cost.

Ancora, il comma 11 dell'art. 34, nel prevedere un'ipotesi di allocazione di decisioni amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che incardina in organi statali le relative funzioni ed attività, viola l'art. 117, sesto comma, e l'art. 118, Cost. che fissano, rispettivamente, una ripartizione rigida della potestà regolamentare tra Stato e Regioni e i parametri costituzionali per la corretta distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Infatti, il decreto impugnato, per un verso, disciplina materie riconducibili all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. in relazione alle quali la potestà regolamentare spetta esclusivamente alle Regioni e, per altro verso, non richiama, né sono diversamente rinvenibili, espressamente od implicitamente, specifiche ragioni di esercizio unitario della funzione amministrativa tali da consentirne la riserva al livello di governo sovragregionale.

Peraltro, la finalità del comma 11, di garantire «il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica», non consente al legislatore statale di intervenire in settori materiali dell'ordinamento che gli sono sottratti, come quello relativo all'organizzazione amministrativa della Regione e degli enti subregionali; né l'intervento legislativo censurato introduce norme di coordinamento della finanza pubblica, ma stabilisce dei vincoli alla politica delle assunzioni del personale di Regioni ed enti locali. D'altra parte, lo stesso art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nell'istituire un organo consultivo — l'Alta Commissione di studio — con il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, con evidenza rinviava l'individuazione di questi ad un futuro provvedimento legislativo statale, in tal modo inscrevendo le norme oggi censurate nella sfera di competenza legislativa residuale della regione.

Inoltre, la previsione di un accordo tra Governo, Regioni ed autonomie locali per fissare criteri e limiti per le assunzioni per l'anno 2003, se è coerente con il principio del coordinamento di cui all'art. 119 Cost., non può costituire lo strumento per applicare puntuali limiti fissati unilateralmente dal legislatore statale in violazione del medesimo art. 119 Cost.

1.1.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per l'infondatezza del ricorso, qualificando l'art. 34 impugnato quale norma, costituente una temporanea misura di salvaguardia, volta a stabilire principi in tema di «coordinamento della finanza pubblica», intesa come finanza «allargata» e cioè non solamente statale. Irrilevante risulterebbe inoltre la censura mossa al comma 13 della norma denunciata, in quanto essa, in tema di assunzioni a tempo determinato, espressamente prevede che «tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni».

1.2. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 (n. 15 del 2003), impugna l'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 11 e 13, della legge n. 289 del 2002, perché violativo dell'art. 117 Cost. il quale riserva la materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa alla legislazione esclusiva statale solo con riguardo allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, mentre attribuisce alle Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa residuale, l'organizzazione amministrativa e l'ordinamento del personale delle Regioni e degli enti strumentali, ivi compresi gli enti del sistema sanitario regionale; peraltro, la prevista emanazione di decreti da emanarsi a seguito di accordo raggiunto in Conferenza unificata non eliderebbe la censura, in quanto tali decreti non possono certo sostituire l'esercizio di una potestà legislativa costituzionalmente affidata alle Regioni in via esclusiva.

Né la norma censurata è riconducibile nell'alveo della legittimità costituzionale in virtù del richiamo al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica imposto anche alle amministrazioni regionali, posto che tale principio va concretamente attuato mediante scelte assunte nell'esercizio dell'autonomia regionale che, nella specie, è compresa dalla previsione di disposizioni puntuali e di dettaglio.

1.2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostiene che l'intervento legislativo censurato non incide indebitamente sulla organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'ordinamento del relativo personale, ma costituisce espressione di principi fondamentali in tema di coordinamento della finanza pubblica, mediante l'individuazione di criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2003 con d.P.C.m. che il previo accordo in sede di Conferenza unificata vale ad assicurare come adeguato alle peculiari esigenze del personale delle Regioni in relazione alle funzioni da svolgere.

1.3. — La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 (n. 18 del 2003), impugna l'art. 34 della legge n. 289 del 2002 — con espressa menzione dei soli commi 1 e 11 — perché violativo della competenza regionale esclusiva in tema di organizzazione ed ordinamento del proprio personale dipendente ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Tale censura, a detta della ricorrente, non sarebbe superata dal previsto accordo fra Governo, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione di un d.P.C.m. con la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003: i divieti così previsti hanno infatti carattere generalizzato ed appaiono privi di ogni giustificazione fondata su specifiche esigenze di ordine economico-finanziario. Vi sarebbe, inoltre, una interna contraddittorietà tra le dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica, realizzate mediante il divieto delle assunzioni a tempo indeterminato, e la possibilità di procedere senza limiti di spesa ad assunzioni a tempo determinato; in tal modo imponendo dall'esterno alle Regioni modalità operative per un contenimento della spesa in concreto non perseguito. Ciò che comporta la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento (articoli 3 e 97 Cost.).

Lamenta inoltre la ricorrente, senz'altro specificare, la violazione degli articoli 114, 118, 119 e 120 della Costituzione.

1.3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, conclude per la infondatezza del ricorso, sottolineando l'incongruenza del richiamo ai parametri costituiti dagli articoli 3 e 97 Cost., e la parziale inammissibilità per la genericità dei motivi riguardanti, in particolare, il comma 11.

1.4. — Con ricorso notificato il 28 febbraio 2002 (n. 19 del 2003), la Regione Valle d'Aosta denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, in relazione agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), deducendo, al pari degli altri ricorrenti, che la norma impugnata, disciplinando la materia del pubblico impiego presso le Regioni e gli altri enti locali, nonché la rideterminazione degli organici, invade la potestà legislativa esclusiva regionale garantita dall'art. 117, quarto comma, Cost. e che tali disposizioni, di tipo sicuramente dettagliato, nell'autorizzare una fonte secondaria (d.P.C.m.) ad intervenire sul punto, realizzano una violazione non sanabile attraverso il ricorso all'accordo da raggiungersi in sede di Conferenza unificata.

Rileva poi la ricorrente una violazione dell'art. 118 Cost. per la limitazione imposta all'autonomia organizzativa della Regione nelle proprie scelte discrezionali in tema di rapporti con il personale.

Inoltre, anche ove l'intervento legislativo statale fosse inscrivibile nell'area del coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di materia concorrente sussisterebbe la violazione denunciata avendo lo Stato dettato norme non di principio ma dettagliate.

Infine, ove la *ratio* della norma dovesse risiedere nel rispetto del patto di stabilità interno, essa sarebbe afflitta da manifesta irragionevolezza e da sproporzione dei mezzi impiegati rispetto al fine perseguito (art. 3 Cost.) posto che il rispetto del patto di stabilità potrebbe essere perseguito solo mediante l'indicazione degli obiettivi e non anche dei mezzi per farvi fronte, versandosi nell'ambito di prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni.

1.4.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, sulla base di difese analoghe a quelle già riferite, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia comunque respinto in quanto infondato.

1.5. — Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 (n. 21 del 2003), la Regione Campania denuncia anch'essa l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 11, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.

Oltre a proporre censure già riferite a proposito degli altri ricorsi (lesione della potestà legislativa esclusiva regionale in tema di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e carattere dettagliato della norma), la ricorrente denuncia anche la violazione del principio di leale cooperazione per l'invasione delle competenze legislative esclusive della Regione.

1.5.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per l'inammissibilità della questione con riguardo al comma 11 per assenza di specifici motivi di censura e, per il resto, per il rigetto del ricorso, siccome infondato.

La difesa erariale osserva, in particolare, «che la spesa pubblica costituisce, tenuto doverosamente conto anche degli oneri riflessi e consequenziali, una quota cospicua della spesa degli enti territoriali: l'attribuzione del principio di invarianza della spesa passa necessariamente attraverso il contenimento delle dotazioni organiche».

1.6. — Con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 (n. 22 del 2003), la Regione Umbria denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 10 — quest'ultimo nella parte in cui stabilisce che «per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11» — nonché ai commi 11 e 22, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e per indeterminatezza del dettato normativo.

In particolare, con riguardo ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, la ricorrente pone in luce profili di contraddittorietà ed indeterminatezza del dettato normativo laddove, dapprima, sembrerebbe disporre l'applicazione anche alle Regioni della disciplina dei commi 1, 2, 3 e 4 e poi, attraverso la disposizione del comma 10, pare invece rendere applicabile agli enti regionali quella derogatoria prevista dal comma 11.

Anche la Regione Umbria, come gli altri ricorrenti, deduce l'illegittimità della norma impugnata in quanto disciplina la materia, ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, oggi riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Analoghi motivi di censura la ricorrente estende, ove ritenuto applicabile anche alle Regioni, al comma 22 dell'art. 34 cit. nella parte in cui prevede che le «altre amministrazioni pubbliche» sono tenute all'osservanza di quanto in esso stabilito con riguardo al fatto che «per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

1.6.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle spese avverso i ricorsi 14 e 15 del 2003.

1.7. — Anche la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 7 marzo 2003 (n. 25 del 2003), denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 11, in riferimento all'art. 117 Cost., osservando che la norma impugnata, avente carattere tipicamente ordinamentale ed organizzatorio, è come tale estranea al contenuto proprio della legge finanziaria, che non può certo costituire per lo Stato, in via sostitutiva, il titolo di competenza della sua legislazione in una materia (l'ordinamento del personale regionale e l'organizzazione amministrativa) oggi riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La disposizione censurata inoltre violerebbe il canone della ragionevolezza col disporre il blocco delle assunzioni in una fase di completamento del processo di decentramento e dopo che la Regione Emilia-Romagna è già intervenuta, sul piano del contenimento della spesa per il personale, con una propria legge. V'è pertanto una

lesione delle prerogative legislative regionali non giustificabile con la riserva statale in relazione al «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera *e*) o all'«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma), posto che quelle denunciate non sono «norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale», ma si risolvono in misure tipicamente organizzatorie.

1.8. — Con ricorso notificato il 25 febbraio 2003 (n. 26 del 2003), anche la Regione Veneto denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, secondo e quarto comma, e 118, Cost.

La norma impugnata, ad avviso della ricorrente, comprime l'autonomia regionale in ordine alle esigenze organizzative, fissandone *a priori* i parametri e prescindendo da ogni valutazione della concreta realtà regionale: ciò in violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.).

Inoltre, la norma impugnata disciplina la materia dell'ordinamento del personale regionale, che è oggi riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., né, comunque, avrebbe il tratto della normativa di principio, contenendo invece disposizioni di dettaglio che fissano criteri connotati da considerevole rigidità. Non vale infine a sanare l'illegittimità costituzionale la previsione dell'accordo tra Governo, Regioni ed autonomie locali.

1.8.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, spiegando difese analoghe a quelle articolate avverso i ricorsi 14 e 15 del 2003.

2. — . Con tre distinti ricorsi (iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del registro ricorsi del 2004), le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno promosso giudizio di legittimità costituzionale, tra altre norme, dell'articolo 3, commi 53, 54, 55, 58, 60, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004).

Dispone l'art. 3, comma 53, riformulando l'art. 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che «per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, (...) è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette (...). Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 54 prevede una deroga al divieto di cui al comma 53, nei limiti di una spesa annua lorda pari a 260 milioni di euro, per assunzioni di personale, necessario per soddisfare indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, in favore (tra altri) degli «enti pubblici non economici».

Il comma 55 descrive le procedure di autorizzazione alle assunzioni in deroga di cui al comma precedente, ed il comma 56 prevede, per quel che qui interessa, che «per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) si applicano le disposizioni di cui al comma 60».

Il comma 60 riproduce, pressoché letteralmente, con riguardo al 2004, quanto l'art. 34, comma 11, della legge n. 289 del 2002 disponeva per il 2003, precisando che le disposizioni di cui al comma 53 e quelle «dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003» trovano «applicazione in via provvisoria e fino all'emaneazione» dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal medesimo comma 60.

Il comma 61 proroga di un anno i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni presso amministrazioni pubbliche soggette, per il 2004, a limitazioni delle assunzioni ed il comma 65 fissa, «per le amministrazioni di cui al comma 53», limiti di spesa per il personale a tempo determinato precisando che «le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Regioni ...».

2.1. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (n. 31 del 2004), la Regione Marche denuncia l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119 Cost., dell'art. 3, commi 53, 60 e 65, della legge n. 350 del 2003, muovendo censure analoghe a quelle spiegate col ricorso n. 14 del 2003 avverso le corrispondenti disposizioni della legge n. 289 del 2002, come parzialmente riformulata dalla legge finanziaria per l'anno 2004.

2.1.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e per il resto infondata.

In particolare, non sussisterebbe l'interesse della Regione a censurare il comma 65, posto che esso potrebbe avere rilievo solo per la parte in cui pone limiti di spesa che, tuttavia, per espressa previsione, «non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali».

Con riguardo invece ai commi 53 e 60, essi trovano la loro *ratio* nel «concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica», che si radica nell'art. 119 Cost. Quest'ultima norma si saldebbe a sua volta con la previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. che riserva allo Stato una fondamentale materia definibile come «governo dell'economia nazionale».

Inoltre, nel porre il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato durante l'anno 2004, la norma censurata avrebbe carattere generale e di principio, ancorché sia di per sé *self-executing*.

2.2. — Con ricorso notificato il 26 febbraio 2004 (n. 32 del 2004), la Regione Toscana denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, limitatamente ai commi 53, 54, 55, 60 e 61, in riferimento all'art. 117 Cost., anch'essa muovendo censure analoghe a quelle spiegate col ricorso n. 15 del 2003 avverso le corrispondenti disposizioni della legge n. 289 del 2002, come parzialmente riformulate dalla legge finanziaria per il 2004.

2.2.1. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale nel chiedere che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e per il resto infondata, articola difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 31 del 2004.

2.3. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (n. 33 del 2004), anche la Regione Emilia-Romagna denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, limitatamente ai commi 53, 58 e 60, in riferimento all'art. 117 Cost. ed al canone della ragionevolezza, anch'essa riproponendo censure analoghe a quelle spiegate col ricorso n. 25 del 2003 avverso il sistema delle corrispondenti disposizioni della legge n. 289 del 2002 su cui le odierne norme hanno parzialmente inciso.

3. — Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie le Regioni Marche, Toscana, Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto, ribadendo le argomentazioni svolte, rispettivamente, a sostegno dei ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e 26 del 2003 proposti avverso l'art. 34 della legge n. 289 del 2002, e le Regioni Marche, Toscana e Emilia-Romagna per ribadire le argomentazioni svolte a sostegno dei ricorsi n. 31, 32 e 33 del 2004 proposti avverso l'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 350 del 2003.

In particolare, la Regione Umbria (reg. ric. n. 22 del 2003) precisa che il proprio interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002 è limitato al solo periodo per il quale questa ha trovato applicazione, posto che l'art. 1, comma 3, del d.P.C.m. 12 settembre 2003, emanato in attuazione dell'art. 34, comma 11, ha escluso, limitatamente al regime delle assunzioni, «le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali», tra i quali è la ricorrente con riguardo al periodo che va dal 12 settembre al 31 dicembre 2003.

L'Avvocatura generale dello Stato, a sua volta, ha depositato memorie a confutazione dei ricorsi.

In particolare, con riguardo ai ricorsi delle Regioni Marche (n. 14 del 2003 e n. 31 del 2004), Piemonte (n. 18 del 2003), Valle d'Aosta (n. 19 del 2003), Campania (n. 21 del 2003), Umbria (n. 22 del 2003), Emilia-Romagna (n. 25 del 2003 e n. 33 del 2004) la difesa erariale chiede che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle ricorrenti, sia con riguardo alle censure che investono l'art. 34 della legge n. 289 del 2002, sia relativamente alla totalità delle doglianze formulate nei ricorsi numeri 31 e 33 del 2004, tenuto conto, in riferimento alla prima questione, che il 12 settembre 2003 sono stati pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 34 cit., in conformità del raggiunto accordo tra Stato e Regioni del 19 giugno 2003, l'uno relativo alle amministrazioni regionali ed alle aziende sanitarie e l'altro agli enti locali e, con riferimento alla seconda, è stato perfezionato analogo accordo del 20 maggio 2004 sulla cui base è in via di emanazione altro decreto presidenziale. L'adesione a questi accordi, ad avviso della deducente, sarebbe infatti oggettivamente incompatibile con il permanere delle doglianze.

4. — Le Regioni Piemonte (dichiarando di non avere più interesse alla decisione) e Valle d'Aosta (giusta delibera della Giunta) hanno rinunciato ai ricorsi (rispettivamente n. 18 e n. 19 del 2003) da esse proposti.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai ricorsi nn. 18 e 19 del 2003 delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta per rinuncia.

2. — Sempre in via preliminare, va disposta — per la parte in cui investono, con censure largamente coincidenti, l'art. 34 della legge n. 289 del 2002, e riservando ad altre pronunce la decisione per la parte in cui investono altre norme della citata legge — la riunione dei ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e 26 del 2003, attesa l'evidente comunanza di oggetto e di questioni.

Analogo provvedimento di riunione si impone per i ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2003 per la parte in cui tutti investono, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, l'art. 3, commi 53 - 65, della legge n. 350 del 2003, riservando a distinte pronunce la decisione per la parte in cui investono altre disposizioni della citata legge.

La sostanziale coincidenza del contenuto normativo investito dai ricorsi numeri 14, 15, 21, 22, 25 e 26 del 2003 e dai ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004, rende manifesta l'opportunità della loro decisione con unica sentenza.

3. — Le censure mosse nei confronti dell'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 e 22, della legge n. 289 del 2002 devono essere respinte.

Se è vero, infatti, che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), richiamato dal comma 1, fa riferimento anche alle Regioni, è d'altra parte vero che il comma 10 dispone espressamente che alle Regioni si applicano — in luogo dei commi ad esso precedenti — le disposizioni del comma 11 (il quale, come si dirà, dispone autonomamente circa l'applicabilità dei commi 1, 2, 3 e 4).

Il comma 13, a sua volta, esclude esplicitamente che la limitazione (riguardante l'assunzione di personale a tempo determinato) in esso prevista si applichi alle Regioni.

Il comma 22, infine, non contiene alcun esplicito obbligo (in particolare, di riduzione del personale non inferiore all'uno per cento) delle Regioni (alle quali non può certamente riferirsi la generica locuzione «enti pubblici non economici»), ma contiene esclusivamente la previsione che «le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica». È appena il caso di rilevare che tale previsione costituisce un principio di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.) che la legislazione statale è certamente legittimata a fissare, e che non limita in alcun modo l'autonomia regionale riguardo ai concreti strumenti (adeguamento delle proprie «politiche di reclutamento del personale») attraverso i quali quell'obiettivo («contenimento della spesa») può essere raggiunto.

4. — Le censure mosse al comma 11 sono fondate nei limiti di seguito precisati.

Non è fondata la censura volta a contestare che la legge statale possa prevedere meccanismi e procedure — ed in particolare l'«accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata» —, volti a far sì che vi sia il «concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica», e possa inoltre prevedere che quanto previsto in quell'accordo sia trasfuso in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissi «per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003».

Tale previsione, infatti, costituisce puntuale attuazione del precetto costituzionale che attribuisce alla legge statale il compito di provvedere al «coordinamento della finanza pubblica»: compito legittimamente assolto coinvolgendo nell'individuazione dei «criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato» le Regioni e le autonomie locali e, poi, cristallizzando in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'accordo che fissa quei criteri e limiti.

La circostanza che il medesimo comma 11 disponga che «fino all'emanazione dei decreti (...) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4» — e cioè il «divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», fatte salve le eccezioni ivi previste — non costituisce violazione di alcuna norma costituzionale: si tratta, infatti, non solo di un divieto temporaneamente limitato, ma anche e soprattutto di un divieto funzionalmente collegato all'accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata, quale strumento destinato a disciplinare, con il concorso delle autonomie regionali e locali, la materia delle assunzioni del personale a tempo indeterminato. È evidente che, in assenza di quel temporaneo divieto, le finalità perseguite con l'accordo sarebbero frustrate se, nelle more, le Regioni e gli enti locali potessero procedere, senza limiti di sorta, alle assunzioni ritenute opportune: come è evidente che l'intervento della legge statale in senso limitativo dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali non è meno legittimo per ciò che il divieto da essa posto è assoluto, ma la sua legittimità va affermata considerando il carattere strumentale di quel temporaneo divieto ai fini della efficacia ed effettività della futura disciplina che scaturirà in sede di Conferenza unificata.

Altrettanto ovvio è che in sede di accordo ben possono essere individuati profili della disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 (rideterminazione delle piante organiche nel rispetto del «principio della invarianza della spesa» e loro tendenziale «congelamento») da applicare alle Regioni ed agli enti locali, e che anche tali contenuti dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata ben possono essere trasfusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le medesime ragioni, che impongono il rigetto delle censure mosse alle disposizioni del comma 11 fin qui esaminate, comportano l'accoglimento di quelle rivolte alla previsione per cui le assunzioni a tempo indeterminato, «fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002».

Si tratta, infatti, di una disposizione che non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento: precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

5. — Quanto ai ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004 valgono *mutatis mutandis* — attesa la sostanziale identità di disciplina recata dall'art. 3, commi 53 - 60, della legge n. 350 del 2003 — le medesime conclusioni appena espresse con riguardo all'art. 34 della legge n. 289 del 2002.

Va quindi ribadito che né il comma 53 (ove è previsto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato) né i commi 54 e 55 (che disciplinano deroghe, e relative procedure, a quel divieto) riguardano, in quanto tali, le Regioni, come chiarisce l'ultimo alinea del comma 58 stabilendo che «per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) si applicano le disposizioni del comma 60».

Analoga esplicita previsione è contenuta nel comma 65 (limiti all'assunzione di personale a tempo determinato), mentre implicita, ma inequivoca, è l'estraneità delle Regioni a quanto dispone il comma 61 in ordine alla proroga del termine di validità delle graduatorie, dal momento che la norma riguarda esclusivamente «le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni».

Respinte, pertanto, le censure che investono i commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, occorre passare all'esame di quelle che concernono il comma 60: norma pressoché identica a quella contenuta nel comma 11 dell'art. 34 della legge n. 289 del 2002, e per la quale vale quanto si è precisato *supra*, n. 4, ribadendo l'infondatezza delle censure relative alla parte in cui si prevede che l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata sia trasfuso in un d.P.C.m. che fissi criteri e limiti delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché l'infondatezza di quelle relative alla disposizione a tenore della quale «fino all'emanazione dei decreti trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53»; l'illegittimità costituzionale della disposizione a norma della quale le assunzioni a tempo indeterminato «devono comunque essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme diverse dall'art. 34 della legge n. 289 del 2002 e dall'art. 3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003;

Dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui al ricorso n. 18 del 2003 proposto dalla Regione Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla Regione Valle d'Aosta;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002»;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nei confronti dell'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della predetta legge n. 289 del 2002;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nei confronti dell'art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, della suddetta legge n. 350 del 2003.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1384

N. 391

Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso, a pena di nullità, della possibilità di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Denunciata limitazione del diritto di difesa - Ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi per l'individuazione della norma censurata e del fatto oggetto del giudizio, nonché carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Successive integrazioni effettuate quando il processo *a quo* era già sospeso - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice di pace di Piacenza con ordinanza del 10 febbraio 2003, iscritta al n. 1115 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 2002 (r.o. n. 1115 del 2003) il giudice di pace di Piacenza, «sull'eccezione di legittimità costituzionale proposta preliminarmente dalla difesa [...], ritenuta la stessa non manifestamente infondata nonché rilevante ai fini della decisione del presente giudizio», ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il procedimento;

che con atto successivo in data 10 febbraio 2003 (pervenuto alla Corte, unitamente al precedente, il 3 dicembre 2003) il rimettente ha integrato la precedente ordinanza, indicando la norma oggetto della questione e motivando sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione stessa, ed ha nuovamente disposto la trasmissione degli atti alla Corte e la sospensione del procedimento;

che nel secondo provvedimento il rimettente premette che l'imputato ha eccepito, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento possa presentare domanda di oblazione o porre in essere condotte riparatorie;

che il rimettente ritiene che la mancata previsione dell'avviso in ordine alla possibilità di formulare domanda di oblazione e di porre in essere condotte riparatorie ai fini dell'estinzione del reato determini una «obiettiva limitazione del diritto di difesa dell'imputato», anche ai fini della scelta fra le possibili soluzioni difensive offerte dalla legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza, e comunque non fondata.

Considerato che con ordinanza in data 2 giugno 2002 il giudice di pace di Piacenza, «sull'eccezione di legittimità costituzionale proposta preliminarmente dalla difesa [...], ritenuta la stessa non manifestamente infondata nonché rilevante ai fini della decisione del presente giudizio», ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il procedimento, senza peraltro indicare la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale e senza esporre alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione stessa;

che con atto successivo depositato in data 10 febbraio 2003, qualificato come «atto integrativo dell'ordinanza emessa il 2 giugno 2002», il rimettente chiarisce che oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), descrive il fatto sul quale si innesta la questione nel giudizio *a quo* e argomenta in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza;

che l'atto depositato il 10 febbraio 2003 non produce effetti ai fini del giudizio di costituzionalità, in quanto le «integrazioni» alla precedente ordinanza risultano effettuate quando il processo *a quo* era già stato sospeso e il giudice rimettente aveva quindi consumato il suo potere in ordine alla questione di legittimità costituzionale mediante l'ordinanza in data 2 giugno 2002 (v. per una situazione analoga ordinanza n. 11 del 1991);

che l'ordinanza del 2 giugno 2002 è peraltro priva dei requisiti minimi indispensabili ai fini dell'individuazione della norma censurata e del fatto oggetto del giudizio ed è assolutamente carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 55 e 51 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 392

Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Nomina a componente - Criteri di valutazione e punteggi - Determinazione con decreto ministeriale - Denunciata violazione della riserva di legge nella materia dell'assunzione in servizio dei giudici speciali - Questione sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Difetto della natura giurisdizionale dell'organo rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 44-ter, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Costituzione, art. 108.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, promosso con ordinanza del 4 novembre 2003 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da C. Z. contro il Ministero dell'economia e delle finanze, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che la terza sezione del Consiglio di Stato — in sede di emissione del parere per la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C. Z., consigliere di Stato, per l'annullamento del decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale erano stati modificati i criteri di valutazione per la nomina a componente delle commissioni tributarie — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 108 Cost., dell'art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);

che il Consiglio di Stato premette che il ricorrente ha presentato a suo tempo domanda di partecipazione al concorso per la copertura di posti vacanti nelle commissioni tributarie, indetto con deliberazione del 23 luglio 2002 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ma che in data 6 giugno 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze, col decreto sopra citato, ha provveduto a modificare i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al d.lgs. n. 545 del 1992;

che il ricorso straordinario proposto dal menzionato magistrato è stato perciò rivolto nei confronti del citato decreto e di tutti gli atti conseguenti (compreso il bando di concorso), nella convinzione che i nuovi criteri di valutazione siano indebitamente penalizzanti nei confronti del periodo di servizio espletato presso le magistrature e, segnatamente, quelle superiori;

che il giudice *a quo* rileva che al ricorrente «deve essere riconosciuto uno specifico interesse di ordine morale alla eliminazione di simili previsioni», poiché il medesimo, a seguito dell'annullamento del decreto impugnato, potrebbe aspirare ad una migliore collocazione in graduatoria, conseguente alla diversa qualificazione delle sue attitudini professionali;

che il remittente si sofferma, quindi, sul problema preliminare relativo alla proponibilità di una questione incidentale di legittimità costituzionale nella fase di emanazione del parere per la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a questo proposito richiamando e facendo proprie le argomentazioni contenute nei pareri del 27 marzo 2002 e 26 marzo 2003 della seconda sezione del medesimo Consiglio, in base alle quali l'attività consultiva resa per la decisione dei ricorsi straordinari dovrebbe ritenersi giurisdizionale;

che tali argomentazioni sono così riassunte: le sezioni consultive sono composte da magistrati che offrono garanzia di imparzialità e di indipendenza; i pareri hanno contenuto sostanzialmente decisorio; il fatto che il Governo possa discostarsene non è tale da fare venir meno la natura del procedimento; è garantito il contraddittorio tra le parti; il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale, sicché i due rimedi si collocano sullo stesso piano;

che a tali considerazioni, infine, si aggiunge che la sentenza 16 ottobre 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause riunite da C-69/1996 a C-79/1996) ha riconosciuto che il Consiglio di Stato costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 (ora art. 234) del Trattato CE, e che nella sentenza n. 226 del 1976 questa Corte ha affermato che la Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, sicché analoga natura dovrebbe spettare al Consiglio di Stato nell'esercizio della propria funzione consultiva in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

che il giudice remittente ritiene che la sollevata questione di legittimità costituzionale (già prospettata dal ricorrente) sia rilevante, perché dal suo eventuale accoglimento deriverebbe l'annullamento del decreto 6 giugno 2002 e degli atti consequenziali riguardanti la procedura concorsuale cui ha preso parte il ricorrente stesso;

che in ordine alla non manifesta infondatezza il giudice *a quo* osserva che i componenti delle commissioni tributarie svolgono sicuramente funzioni giurisdizionali, come tali rientranti nell'art. 108 Cost., in base al quale l'ordinamento di ogni magistratura è stabilito con norme di legge che debbono assicurare l'indipendenza di ogni giurisdizione, comprese quelle speciali; il che dovrebbe tradursi nella necessità che la disciplina relativa all'assunzione in servizio dei giudici speciali avvenga tramite norme primarie, «atteso che solo la disposizione legislativa è idonea ad assicurare una effettiva indipendenza dei destinatari»;

che lo strumento del decreto, previsto invece dalla norma impugnata, fa sì che attraverso scelte del potere esecutivo vengano precostituite «le condizioni per procedere all'assunzione dei giudici tributari e per la loro progressione in carriera», senza che possa assumere un rilievo decisivo la previsione dell'obbligo di parere conforme da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non avendo il medesimo un riconoscimento costituzionale e non essendo comunque in grado di supplire alla mancanza di uno strumento legislativo.

Considerato che il Consiglio di Stato, in sede di espressione del proprio parere su di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dubita, in riferimento all'art. 108 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 — secondo cui i criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze — ritenendo che tale norma del tutto illegittimamente sottragga la competenza in merito al legislatore primario, affidandola ad un regolamento ministeriale, con conseguente subordinazione della magistratura tributaria al potere esecutivo;

che questa Corte, con la sentenza n. 254 del 2004, dopo aver ribadito la natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica — già riconosciuta nella sentenza n. 298 del 1986 e nelle successive ordinanze n. 56 e n. 301 del 2001 — ha conseguentemente affermato che il Consiglio di Stato non può, in sede di parere ai fini della decisione di detto ricorso, sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale, la quale deve ritenersi inammissibile siccome proveniente da «un organo non giurisdizionale»;

che l'odierna ordinanza di rimessione, richiamandosi espressamente proprio alla precedente ordinanza dello stesso Consiglio che ha dato luogo alla citata sentenza n. 254 del 2004, non prospetta ulteriori o diversi motivi che non siano stati già presi in considerazione da quest'ultimo provvedimento;

che l'odierna questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, terza sezione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1386

N. 393

Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (cosiddetti contratti di massa) - Esclusione del giudizio secondo equità, indipendentemente dal valore, e istituzione del grado di appello anche per i contratti di importo inferiore ai millecento euro - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Carezza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi con ordinanze del 4 novembre 2003 dal giudice di pace di Genzano di Roma e del 26 settembre 2003 dal giudice di pace di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra S. P. e La Fondiaria — SAI S.p.a. e tra B. L. e le Assicurazioni Generali S.p.a., iscritte rispettivamente ai numeri 307 e 571 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 17 e 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato, con atto di citazione per l'udienza del 16 maggio 2003, nei confronti della S.p.a. La Fondiaria - SAI per ottenerne la condanna alla ripetizione di una somma versata per

un premio relativo ad una polizza per responsabilità civile autoveicoli, risultata in eccedenza in conseguenza della costituzione di un «cartello» tra le imprese del settore già sanzionato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il giudice di pace di Genzano di Roma ha sollevato, con ordinanza del 4 novembre 2003 (r.o. n. 307 del 2004), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63 (*recte*: dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità», convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63), nella parte in cui, sostituendo il secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., esclude il giudizio secondo equità per tutte le controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., indipendentemente dal loro valore;

che il giudice *a quo*, per quel che riguarda la rilevanza della questione, precisa che dalla sua definizione dipende l'applicabilità o meno, al giudizio in corso, del vecchio testo del secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile;

che il remittente, dall'insieme delle norme che hanno via via disciplinato il giudizio secondo equità ampliandone la sfera di applicazione e dalla sentenza n. 716 del 1999 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, desume che la possibilità di ottenere una decisione secondo equità «nelle cause di valore non superiore al vecchio milione di lire» — nelle quali, non a caso, l'art. 82, primo comma, cod. proc. civ., consente alla parte di stare in giudizio personalmente — è una delle particolari configurazioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

che, quanto alla violazione del principio di uguaglianza, la norma impugnata introduce, ad avviso del remittente, una disparità di trattamento tra i giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace, irragionevole in quanto non giustificata dalla specificità della materia trattata, ma dal tipo di contratto utilizzato, che è suscettibile di essere applicato da parte del contraente «forte» a qualsiasi tipologia di transazione commerciale, con evidente danno dei contraenti deboli (cioè dei consumatori);

che, d'altra parte, la natura di contraenti «forti» rivestita dai grandi gruppi di imprese che gestiscono i contratti di massa — contratti che riguardano, nei casi di maggior rilievo, prestazioni delle quali il singolo cittadino non può assolutamente fare a meno — dà conto della ragione per la quale, in simili materie, è indispensabile poter usufruire del giudizio secondo equità, che garantisce al consumatore una giustizia del caso concreto, non fondata sulla necessità della rigorosa applicazione delle norme di diritto, ed è in grado di tutelare, senza spese, la posizione dei soggetti meno abbienti;

che, conseguentemente, la possibilità che in simili casi venga introdotto il giudizio di appello (a seguito dell'eliminazione del giudizio di equità) andrebbe, altresì, a vanificare la tutela costituzionale del diritto di difesa di tali ultimi soggetti, in contrasto con l'art. 24, terzo comma, Cost.;

che, nel corso di un giudizio instaurato nei confronti della S.p.a. Generali Assicurazioni, il giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 26 settembre 2003 (r.o. n. 571 del 2004), ha sollevato, in riferimento all'art. 24, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, nella parte in cui istituisce il grado di appello nelle controversie relative ai c.d. contratti di massa anche di importo inferiore ai millecento euro e determina così una limitazione dell'ambito di applicabilità dell'art. 82, primo comma, cod. proc. civ. rispetto ai soggetti non abbienti;

che il remittente, in punto di rilevanza della questione, si limita ad affermare che la risoluzione della stessa condiziona la definizione del giudizio in corso, del quale, peraltro, non fornisce alcuna concreta indicazione;

che, nel merito, il giudice *a quo* osserva, principalmente, che con l'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2003, essendo stato istituito il doppio grado di giudizio anche per le cause di valore inferiore ai millecento euro riguardanti contratti di massa, non solo si è limitato in modo sostanziale il diritto di difesa dei non abbienti garantito dal parametro invocato, ma si è altresì esposto lo Stato all'eventualità di un eccessivo esborso per spese di giustizia (per il gratuito patrocinio), a fronte di cause di modico valore;

che in entrambi i giudizi davanti alla Corte è intervenuto, con atti di contenuto identico, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una dichiarazione di inammissibilità delle questioni in ragione del fatto che, nei giudizi *a quibus*, le parti private sono assistite da avvocati, così dimostrando di non essere «non abbienti», e ha sostenuto, nel merito, la manifesta infondatezza delle censure, in quanto sarebbe poco convincente l'equazione istituita dai giudici remittenti tra causa di modico valore e causa del non abbiente, così come sarebbero del tutto ipotetiche le critiche relative a maggiori esborsi cui si esporrebbe lo Stato e, comunque, in quanto la posizione del contraente «debole» avrebbe maggiore tutela in un giudizio secondo diritto che non in un giudizio secondo equità.

Considerato che il giudice di pace di Genzano di Roma dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità tutte le controversie relative ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., indipendentemente dal loro valore;

che analoga questione è prospettata, in riferimento al solo art. 24, terzo comma, Cost., dal giudice di pace di Napoli con riguardo all'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, per la parte in cui istituisce il grado di appello nelle controversie relative ai c.d. contratti di massa anche di importo inferiore ai millecento euro e determina così una limitazione dell'ambito di applicabilità dell'art. 82, primo comma, cod. proc. civ. in favore dei soggetti non abbienti;

che le due ordinanze pongono questioni analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che l'ordinanza del giudice di pace di Napoli, che non contiene alcun riferimento alla legge di conversione n. 63 del 2003 pur essendo ad essa successiva, non fornisce neppure alcuna descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo*, onde la questione da essa sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza, solo apoditticamente affermata dal remittente (v., da ultimo, ordinanza n. 302 del 2004);

che anche la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza del giudice di pace di Genzano di Roma non può considerarsi esauriente in quanto, ancorché in essa si richiami espressamente la legge n. 63 del 2003, non viene tuttavia precisata la data di notifica dell'atto di citazione, mentre tale elemento è necessario per lo svolgimento del prescritto controllo preliminare sulla rilevanza, dal momento che l'art. 1-bis del citato d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2003, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003;

che, pertanto, anche la questione sollevata dal giudice di pace di Genzano di Roma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ord. n. 299 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai Giudici di pace di Genzano di Roma e di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 394

Ordinanza 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di parlamentare per il reato di diffamazione commesso nel corso di un programma televisivo - Deliberazione della Camera di appartenenza di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Ilda Boccassini, promosso dal Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, con ricorso depositato il 31 maggio 2004 ed iscritto al n. 264 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, nel corso di un processo penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi — imputato del delitto di diffamazione commesso nel corso della puntata del 1° aprile 1999 del programma televisivo «Sgarbi quotidiani», diffuso dall'emittente «Canale 5», in danno del magistrato Ilda Boccassini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano — il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale, con ricorso del 20 aprile 2004, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004, con la quale è stato dichiarato che i fatti contestati al deputato medesimo concernono opinioni espresse da questo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente ricorda che in tale occasione il deputato Sgarbi, conduttore del menzionato programma televisivo — riferendosi alla vicenda relativa al «caso Sharifa» e richiamando il contenuto di una propria intervista rilasciata a «Il Giornale», in relazione alla quale Ilda Boccassini aveva esercitato azione risarcitoria nei suoi confronti — aveva, tra l'altro, affermato: «Se il mio assistente di studio vede Sharifa con un bambino crede che siano mamma e figlio, la Boccassini invece ha pensato che Sharifa fosse una mercante di minori. Il sospetto prima di tutto. Non so se avete capito: è un problema di alterazione dello sguardo. Sì, i magistrati hanno una percezione diversa della realtà»;

che, affermata la propria legittimazione a far valere mediante conflitto di attribuzione la menomazione della sua sfera di attribuzioni derivante dall'adozione di una deliberazione d'insindacabilità in mancanza di qualsivoglia nesso funzionale tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare, il Tribunale osserva come la prerogativa costituzionale tuteli l'indipendente svolgimento delle attività proprie del parlamentare e quelle ad esse strettamente connesse, e non costituisca in suo favore una posizione di privilegio della quale possa avvalersi allorché svolga attività politica o eserciti comunque il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, non essendovi ragione alcuna perché in tale veste egli non operi su un piano di parità con ogni altra persona e nel rispetto dei limiti sanciti dall'ordinamento giuridico;

che il Tribunale ritiene che la mera inerenza a temi giudiziari dell'argomento trattato e l'attualità del dibattito sulla giustizia, promosso dallo stesso deputato Sgarbi, sono circostanze che, da sole, non possono supportare la tesi della insindacabilità delle opinioni da lui espresse ai sensi dell'art. 68 Cost.: e, seppure la vicenda afferente al caso giudiziario «Sharifa» avesse già formato oggetto di interpellanze parlamentari, nessuna di quelle messe a disposizione nel processo dalla difesa dell'imputato risulta avere quale firmatario l'imputato medesimo, e comunque esse hanno ad oggetto la formulazione di mere doglianze circa il corretto esercizio da parte del pubblico ministero Boccassini dei suoi compiti, con conseguente sollecitazione del ministro competente all'esercizio dei suoi poteri disciplinari;

che, dunque, il Tribunale di Brescia, sospeso il giudizio, «propone conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, comma 1, Cost., come esercitato dalla Camera dei Deputati con la delibera adottata in data 4 febbraio 2004», e «chiede l'annullamento di detta deliberazione della Camera dei Deputati per violazione dell'art. 68 della Costituzione».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivo e oggettivo indicati nel primo comma dello stesso art. 37;

che, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente — nel procedimento penale del quale esso è investito — la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita;

che anche la Camera dei deputati, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa stessa;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Brescia lamenta la lesione delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione che ha affermato — in modo da esso ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri stabiliti dalla Costituzione — l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale;*

b) *che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1388

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 25

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 novembre 2004
(della Corte d'appello di Milano)

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso dal magistrato Andrea Padalino per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Bolzano, sezione seconda civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei Deputati del 7 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE D'APPELLO

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con citazione notificata il 18 novembre 1999 a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 novembre 2003 fra Sgarbi Vittorio rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Previti di Roma e Paola Caterina Pasqua di Milano, presso la quale è elettivamente domiciliato in via Cesare Battisti n. 1, appellante e Padalino Andrea rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Morvillo presso il quale è elettivamente domiciliato in via Besana n. 3, Milano, appellato (e appellante incidentale) e R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a. elettivamente domiciliata presso l'avv. Carlo Sala, via dei Boschetti n. 1, Milano.

Il giudizio in corso è stato promosso da Andrea Padalino, magistrato in Milano, per ottenere il risarcimento dei danni che afferma subiti a seguito della trasmissione televisiva denominata «Sgarbi quotidiani» del 15 ottobre 1994 e condotta dall'on. Vittorio Sgarbi, durante la quale quest'ultimo pronunciava espressioni «lesive dell'onore» del suddetto magistrato, «denigratorie e integranti il reato di diffamazione», dopo un precedente, analogo episodio verificatosi il 4 agosto 1994 (*cf.* atto di citazione Padalino).

Lamentava in particolare l'attore che l'on. Sgarbi, prendendo lo spunto dalla citazione per danni notificatagli in riferimento alla precedente trasmissione del 4 agosto 1994, lo aveva accusato di abusare del suo potere e, facendo anche apprezzamenti sulla sua faccia, ribadiva quanto già espresso circa l'asserita inadeguatezza del «ragazzo» Padalino a svolgere la propria funzione di G.i.p. presso il Tribunale di Milano.

Nel giudizio civile che ne è seguito il Tribunale di Milano, ritenuta l'esistenza dell'illecito per l'avvenuta lesione dell'onore e della reputazione dell'attore posta in essere al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare, con sentenza 17 settembre/12 ottobre 2000, condannava l'on. Sgarbi al risarcimento dei danni.

In pendenza del giudizio di appello, attivato dall'on. Sgarbi con l'impugnazione della suddetta sentenza, la Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 2003, ha deliberato nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, sicché, considerato l'effetto inibitorio inevitabilmente conseguente a tale deliberazione, salvo il controllo eventualmente promosso dal giudice mediante il conflitto di attribuzione (*cf.* sentenze n. 379/1996, 19/1993 etc.), reputa questa Corte — investita del gravame avverso la sentenza di primo grado — di dover sollevare tale conflitto alla luce delle seguenti considerazioni.

La ritenuta insindacabilità da parte del giudice ordinario dei fatti oggetto del giudizio, secondo l'opinione della Giunta fatta propria dall'Assemblea, sta nel fatto che l'intento dell'on. Sgarbi non sarebbe stato quello di diffamare la persona del magistrato «quanto piuttosto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le distorsioni dell'attuale sistema penale, nell'ambito del quale può verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini

preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo, in relazione ad indagini di particolare complessità, finendo, spesso senza sua colpa, con l'appiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale astrattamente gli assegna».

Ha affermato, infatti, tra l'altro, l'on. Sgarbi nella trasmissione del 15 ottobre 1994: «La Procura di Milano è presidiata da questo giovinetto, guardatene bene la faccia, ditemi se uno con una faccia come questa può, serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore, lui, rivedere quello che ha fatto il pubblico ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva», e pertanto, secondo la Giunta e secondo il relatore di maggioranza, si tratterebbe di critica politica rientrante in pieno nell'esercizio della funzione parlamentare indipendentemente dalla sede nella quale le espressioni di cui si duole l'attore sono state pronunciate. Dunque, anche in relazione allo sviluppo legislativo che ha avuto l'insindacabilità con la modifica dell'art. 68, primo comma della Costituzione, non potrebbe assolutamente condividersi la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato l'onorevole Sgarbi perché in essa si afferma che vi deve essere una stretta connessione dell'attività «*extra moenia* del deputato o senatore con l'attività parlamentare, rigorosamente considerata per cui l'insindacabilità non sarebbe estensibile alla prima se tale rigido collegamento non sussiste. Interpretazione questa eccessivamente restrittiva e oggi superata sulla scorta del nuovo assetto dell'art. 68, primo comma.

Ciò premesso, e considerati gli aspetti specifici del caso in esame, al di là delle generali affermazioni di principio, ritiene questa Corte che la delibera 7 ottobre 2003 della Camera dei deputati si pone in netto contrasto con i principi enunciati in ripetute pronunce dalla Corte costituzionale, oltre che dalla Corte di Cassazione, perché qui non è in questione l'indiscussa libertà di espressione del parlamentare quando tratta argomenti politici in generale e di politica giudiziaria in particolare, di politica giudiziaria anche fuori delle sedi istituzionali e, persino, nel corso di una trasmissione televisiva avente per oggetto «prestazioni artistiche» e della quale il deputato fungeva da conduttore svolgendo tale attività nell'ambito di un contratto di diritto privato.

Per vero, quello che senza possibilità di dubbio pone il monologo dell'on. Sgarbi fuori dai limiti del legittimo esercizio della funzione parlamentare e determina l'abuso del diritto è l'assoluta gratuità delle espressioni usate, non pertinenti al tema in discussione e, in particolare, il ricorso al c.d. *argumentum ad hominem*, ossia l'attacco personale inteso a screditare e denigrare l'avversario ponendo l'accento su una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale piuttosto che sul merito dei suoi atti. E, per di più, coinvolgendone anche l'aspetto fisico con i già accennati giudizi sulla faccia del Padalino. Inoltre, questa dissertazione fisionomica (che costituisce, come risulta dalla trascrizione agli atti, una larga parte dell'intero intervento dello Sgarbi alla trasmissione del 15 ottobre 1994) si segnala anche per la pesante trivialità e volgarità del linguaggio (... uno ha la faccia m..., di c... o di s..., etc.) che non consente di assimilare le espressioni usate a una manifestazione di opinioni perché qui il discorso deborda nel campo dell'ingiuria e del mero dilleggio, non mitigato ma semmai enfatizzato dall'evidente artificio retorico della apparente negazione «... la sua faccia non l'ho qualificata... queste cose di lui non le ho dette».

Se tutto questo si vuole insistere a farlo rientrare nelle funzioni di un membro del Parlamento, allora, come giustamente si osserva nella relazione di minoranza, «significa avere una ben misera concezione, del mandato parlamentare».

Si deve quindi correttamente concludere, come già stabilito da codesta Corte con sentenza 20 giugno 2002 n. 257 con riferimento ad altro episodio che ha avuto per protagonista l'on. Sgarbi, che anche in questo caso manca qualsiasi corrispondenza formale e sostanziale con l'attività parlamentare per cui le espressioni usate non possono essere coperte dall'immunità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione. Immunità che non costituisce un privilegio personale del parlamentare ma è posta a tutela della funzione esercitata.

Né può indurre a diversa conclusione il disposto dell'art. 3 legge 21 giugno 2003, n. 140, in base al quale l'art. 68, primo comma si applica, oltre che per gli atti parlamentari tipici, anche «... per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento».

Va infatti considerato, in primo luogo, che la nuova norma — per il principio fondamentale sancito dall'art. 11, primo comma delle Preleggi — non può riguardare il presente giudizio, non — avendo essa — effetto retroattivo, e in secondo luogo che l'eventuale insindacabilità non può comunque estendersi a manifestazioni che non sono di pensiero ma costituiscono gratuiti insulti e pura denigrazione e si risolvono in una immotivata lesione

dei diritti personalissimi altrui (quali l'onore e la reputazione) poiché in tal caso, è evidente la rottura del collegamento fra la condotta del parlamentare e la funzione espletata (nesso funzionale sia pur in senso ampio) che anche la nuova norma postula.

Ritenuta pertanto la necessità di sollevare conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato, ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, essendo questa Corte d'appello l'organo competente a decidere sulla condotta posta in essere dallo Sgarbi nei riguardi del Padalino, sia sotto quello oggettivo, vertendosi, nella specie, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale chiedendo che essa:

1) dichiari che non competeva alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Vittorio Sgarbi in quanto estranea alla previsione normativa dell'art. 68, primo comma della Costituzione;

2) annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003.

Milano, addì 19 novembre 2003

Il Presidente: ODORISIO

04C1369

NN. da 969 a 971

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse rispettivamente il 23 dicembre, il 23 dicembre 2003 e il 9 gennaio 2004 (pervenute alla Corte costituzionale il 29 ottobre 2004) del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo nei procedimenti penali a carico di: Andrew Silvia (r.o. 969/2004); Jenerenco Vladislav (r.o. 970/2004); Jmade Rosa ed altre (r.o. 971/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

P R E M E S S O

Il 22 dicembre 2003 alle ore 15, Andrew Silvia, nata in Nigeria il 28 agosto 1980, sedicente, veniva tratta in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 5, impartitogli dal Questore di Venezia con provvedimento del 3 dicembre 2003 ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo di legge notificatole nella medesima data; accertato in Mira il 22 dicembre 2003;

Che in data odierna, 23 dicembre 2003, Andrew Silvia è stata presentata davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998;

Che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare, osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/198 e succ. mod. nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma primo c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma secondo c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato, allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.g. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura cautelare coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustificano in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma, 5-*quinqüies*, legge cit. per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo, Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva

non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge, in base alla quale esso è stato eseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma primo, lett. b), legge 30 luglio 2002, n. 189;

Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dolo, addì 23 dicembre 2003

Il giudice: DE CURTIS

04C1328

N. 972

Ordinanza del 22 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pezzaioli Riccardo ed altri n. q. di eredi di Restelli Giannina contro I.N.P.S. ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Controversie relative ai trattamenti economici a favore degli invalidi civili - Legittimazione processuale passiva delle ASL e, per il territorio della città, del Comune di Milano - Violazione della sfera di competenza statale in materia processuale.

- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 57.
- Costituzione, art. 117.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa col n. di R.G.2661/03 promossa da eredi di Restelli Giannina: Pezzaioli Riccardo, Claudio, Simone, Elisa, Senna Silvana per sé e per il minore Pezzaioli Isac col proc. avv. M. R. Verna;

Contro I.N.P.S. col proc. avv. C. Santanoceto e contro Ministero economia e finanze con l'avv. dello Stato e contro Comune di Milano col proc. avv. M. R. Surano e S. Ammendola.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 23 giugno 2004, osserva:

Col presente ricorso la ora defunta sig.ra Restelli, e dopo di lei i suoi eredi, premesso che l'originaria ricorrente era affetta da patologia che, oltre a determinare la totale inabilità lavorativa, determinava altresì la sua incapacità di attendere agli atti ordinari della vita in relazione all'età, chiedevano il riconoscimento del diritto della *de cuius* all'indennità di accompagnamento e la conseguente condanna del comune di Milano alla concessione della prestazione e dell'I.N.P.S. convenuto alla corresponsione anche dei ratei arretrati, coi relativi accessori di legge.

Le parti convenute si sono costituite resistendo alla domanda. Il Comune di Milano ha preliminarmente proposto una eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 con riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Lo scrivente ritiene questa questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.

In forza dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 15 marzo 1998 e del relativo D.P.C.M. attuativo del 26 maggio 2000, le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni. La Regione Lombardia, autonomamente ed in via anticipata rispetto alle disposizioni statali, con la norma dettata dall'art. 4, comma 57, della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, ha trasferito la funzione *de qua* alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al comune di Milano. Tali funzioni sono poi state effettivamente trasferite soltanto con il d.P.C.M. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2001. Da tale momento, secondo il citato comma 57 dell'art. 4 della legge regionale citata, spetta al comune di Milano non soltanto la funzione concessiva dei trattamenti di invalidità in questione, ma altresì la legittimazione processuale passiva nei relativi giudizi.

Così disponendo, la regione Lombardia ha introdotto una norma processuale, in violazione della riserva costituzionalmente stabilita per lo Stato anche dal nuovo art. 117 della Costituzione: restano infatti di competenza esclusiva dello Stato, tra le altre materie, «*l*) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

La Regione Lombardia ben poteva delegare ai comuni e alle ASL la funzione sostanziale di istruire e concedere o meno le domande di prestazione, ma non poteva delegare/denegare la propria legittimazione passiva nei relativi giudizi, stabilita da una legge dello Stato. Nei giudizi la legittimazione processuale della regione doveva rimanere, a pena di violazione della esclusiva competenza dello Stato in materia processuale. Si può aggiungere che, ad opinare in senso contrario, sono ben evidenti le conseguenze che si produrrebbero a livello nazionale: estrema differenziazione e incertezza nella disciplina processuale, possibilmente diversa in ogni regione d'Italia. Una cosa sono le concrete articolazioni organizzative dell'agire amministrativo, che ben possono essere diverse in ogni regione, tutt'altra cosa è che vi sia difformità e conseguente incertezza circa l'Ente che il cittadino che richiede la prestazione debba chiamare in giudizio. La riserva di legge in capo allo Stato sembra avere proprio la funzione di evitare tutto ciò. La questione posta dal Comune di Milano sembra, allo scrivente, più che fondata e comunque non certo manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, si osserva che la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Milano a concedere la prestazione e perciò, in ossequio alla legge regionale qui contestata, ha chiamato in giudizio il comune stesso, il quale si è trovato perciò gravato di spese processuali altrimenti a carico della Regione. È rilevante stabilire se il rapporto processuale sia stato correttamente costituito o se la sentenza debba invece essere pronunciata in contraddittorio non col comune di Milano ma con la regione Lombardia. Il fatto che la prestazione di invalidità, se dovuta, sia poi pagata dall'I.N.P.S. non toglie quanto appena detto. Si deve aggiungere che il comune convenuto sta subendo oneri di difesa processuale che secondo la legge statale non gli competerebbero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge regionale della regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce alle ASL e, per il territorio della città al Comune di Milano, la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio della funzione trasferita;

Dispone la sospensione del giudizio instaurato e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente della giunta regionale della Lombardia, nonché comunicata al presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia.

Milano, addì 22 luglio 2004

Il giudice del lavoro: FRATTIN

NN. 973 e 974

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 14 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa sui ricorsi proposti da: Arcidiacono Giuseppe (r.o. n. 973/2004); Di Martino Enrico (r.o. n. 974/2004)

Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti e scioglimento la riserva assunta in data 29 giugno 2004 sull'opposizione a decreto di liquidazione di onorari difensivi proposta dall'avv. Giuseppe Arcidiacono.

O S S E R V A

Per decidere la questione sottoposta al suo esame deve necessariamente applicate le disposizioni di cui agli art. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nella ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, violano quattro parametri costituzionali

Anzitutto il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso attinente a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega ai governo dalla finzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, fra i principi ed i criteri direttivi prescritti nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

P. Q. M.

Ritenuta la questione rilevante dovendosi necessariamente applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate in contrasto con la Carta costituzionale, questo giudice,

Solleva questione di legittimità costituzionale degli art. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Siracusa, addì 14 luglio 2004

Il giudice: CONSIGLIO

04C1330

N. 975

*Ordinanza del 16 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Trani
nel procedimento civile vertente tra Pellegrino Domenico contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Massimale mensile - Determinazione, secondo il «diritto vivente», in base al numero dei giorni del mese di riferimento - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva del 9 luglio 2004, nella causa iscritta al numero 9702/A/2003 R.G., pendente tra Pellegrino Domenico e l'INPS, ha pronunciato la seguente ordinanza di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in ordine all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

IN FATTO

Con domanda del 15 luglio 2003, Pellegrino Domenico ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire, per l'intero periodo di iscrizione nelle liste di mobilità (e cioè dal 1° aprile 1996 al 30 ottobre 1997), la differenza tra i massimali di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 223/1991 e quanto di fatto corrispostogli a titolo di indennità di mobilità con conseguente condanna dell'Istituto assicuratore al pagamento, in suo favore, della relativa somma, da quantificarsi in separata sede, oltre agli accessori di legge.

Prima dell'udienza di discussione, il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale, preso atto delle recenti pronunce rese dalla Cassazione sull'oggetto della lite, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

IN DIRITTO

1. — Il ricorrente si duole dell'erronea liquidazione, nel febbraio del 1997, dell'indennità di mobilità, in quanto l'INPS, anziché corrispondergli l'intero massimale mensile previsto dalla legge, gli avrebbe versato un importo inferiore, determinato dividendo per trenta il massimale e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni di febbraio.

Della questione si è già interessata la suprema Corte di cassazione (tra le tante, v. Cass. n. 14919/2003), che ha concluso nel senso che il lavoratore in mobilità, nel mese di febbraio, non avrebbe diritto a percepire l'intero massimale mensile previsto dalla legge, dovendosi tenere conto, ogni volta, del numero di giornate del mese di riferimento.

Tale arresto del giudice di legittimità — vista la molteplicità di sentenze rese sull'argomento — può ormai considerarsi «diritto vivente» e, quindi, è certamente in grado di condizionare la decisione odierna.

Da ciò la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa del ricorrente, che, nel presente giudizio, non potendo fare a meno di prendere atto dei richiamati pronunciamenti della Cassazione, pur insistendo nelle sue originarie difese, ha sollevato dei dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223: dubbi che questo giudice sente di dover condividere.

2. — Il lavoratore ricorrente ha, innanzitutto, eccepito l'illegittimità dell'art. 7 della legge n. 223/1991, nella parte in cui — ove interpretato nei termini prospettati dalla S.C. — la durata (maggiore o minore) della garanzia sarebbe condizionata dalla natura bisestile o meno del mese di febbraio, con la conseguenza che, mentre, nel primo caso, il diritto alla prestazione previdenziale sussisterebbe per ventinove giorni, nel secondo caso, invece, sarebbe limitata a ventotto giorni.

In sostanza, il ricorrente — essendo pacifico, agli atti di causa, che è stato iscritto nelle liste di mobilità nel 1997 (e, cioè, in un anno non bisestile) — lamenta, per il mese di febbraio, l'ingiustificata disparità di trattamento ricevuto rispetto ai lavoratori che, invece, abbiano fruito (o fruiscano) del trattamento previdenziale in anni bisestili.

Sul punto, non si può omettere di considerare che la S.C., nelle citate pronunce, ha escluso che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della riduzione *de qua*, non potendo il lavoratore in mobilità accampare la pretesa di vedersi indennizzate delle giornate «inesistenti».

In realtà, come rilevato dalla difesa del ricorrente, il problema — nella fattispecie in esame — non è quello stabilire se il lavoratore in mobilità abbia diritto a percepire il trattamento previdenziale per dei giorni «inesistenti», quanto, più propriamente, quello di stabilire se sia legittima o meno — ai sensi dell'art. 3 Cost. — una normativa che consenta ad un lavoratore di rimanere in mobilità per un periodo più lungo (quantunque di un solo giorno) rispetto ad altri.

La non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è ancor più evidente, ove si consideri che l'ingiustificata «anomalia» della differente durata del periodo di garanzia fra lavoratori fruitori della medesima provvidenza, non sussiste, invece, nel campo dell'indennità di disoccupazione, per la quale, grazie al meccanismo della specifica previsione del numero massimo di giornate indennizzabili (180), la minor durata del mese di febbraio non è in grado, in alcun modo, di incidere sulla durata complessiva della garanzia previdenziale, provocando solamente lo «slittamento» della sua scadenza, nel senso che le giornate perdute (e, quindi, non indennizzate) a febbraio potranno essere (e saranno) regolarmente recuperate nei mesi successivi.

Insomma, la disparità di trattamento — ingiustificabile *ex art. 3 Cost.* — a giudizio di questo giudice sta nel fatto che, mentre i lavoratori in disoccupazione hanno diritto ad uno stesso periodo di garanzia del salario, per quelli in mobilità la durata della garanzia sarebbe modulata in ragione della natura bisestile o meno dell'anno di riferimento, con la conseguenza che alcuni si vedrebbero tutelati per un periodo più lungo rispetto ad altri, solo perché fruitori della prestazione in un anno bisestile.

3. — L'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 — ove interpretato nei termini prospettati dal S.C. — viola, a giudizio di questo giudice, anche l'art. 38 Cost., indubbiamente l'indennità di mobilità risponde all'esigenza di dare attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost., che, com'è noto, impone allo Stato di assicurare in favore dei lavoratori, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso ...disoccupazione involontaria.».

In questo senso, il massimale mensile, ove il lavoratore manchi di altri mezzi di sostegno (quali la retribuzione), diventa il parametro (legale) per verificare l'adeguatezza costituzionale della prestazione assicurativa.

Ha certamente ragione, quindi, il ricorrente a sostenere che la riduzione dell'indennità di mobilità, se è legittima quando vi sia «la concomitante percezione di un salario da lavoro dipendente», non lo è «ogni qualvolta il lavoratore, rimanendo disoccupato per l'intero mese, non possa in alcun modo contare su di questo.».

Né può contrastarsi tale conclusione — e bene ha fatto la difesa del ricorrente ad evidenziarlo — sostenendosi che, nel mese di febbraio, il lavoratore disoccupato «abbia bisogno di meno soldi per far fronte alle necessità della vita propria e della sua famiglia, visto che ...gli impegni economici (il pagamento del fitto di casa, del mutuo, del garage, della retta scolastica per i propri figliuoli, del bollo dell'auto, delle polizze assicurative, dell'ICI, delle tasse comunali per i rifiuti solidi urbani, ecc.) sono normalmente «mensilizzati» e non subiscono certo riduzioni per il fatto che a febbraio ci siano meno giorni.».

Se il legislatore costituzionale, con l'art. 38 Cost., si è preoccupato che fossero assicurati ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso ...disoccupazione involontaria» e quello ordinario, nel dare attuazione a questo precetto, ha fissato, con specifico riferimento all'indennità di mobilità, un massimale mensile (piuttosto che un altro), questo sta a significare che, nel nostro ordinamento, il massimale prescelto assume il ruolo di misuratore dell'adeguatezza costituzionale del trattamento di mobilità, con la conseguenza che, al di sotto di questo, la prestazione assicurativa deve ritenersi — per espressa previsione normativa — assolutamente insufficiente, salvo che nel mese di riferimento (e non è il nostro caso) il lavoratore non abbia prodotto altri redditi. In sostanza, perché il massimale mensile della prestazione di mobilità possa subire delle riduzioni, senza violare il precetto dell'art. 38 Cost., è necessario che il lavoratore sospenda la disoccupazione e presti lavoro (percependo il relativo reddito).

Se, invece, lo stato di disoccupazione si protrae per l'intero mese, solo il versamento della piena provvidenza è in grado di garantire la congruità costituzionale della prestazione assicurativa.

4. — La illegittimà riduzione (sotto il profilo costituzionale) del massimale mensile dell'indennità di mobilità, nel mese di febbraio, è, peraltro, la diretta conseguenza del meccanismo di calcolo adottato dalla suprema corte per la quantificazione del trattamento giornaliero dell'indennità di mobilità, atteso che, per tale operazione, secondo il giudice di legittimità, sarebbe necessario dividere il massimale mensile per il coefficiente fisso «30».

Corretto o meno che sia il riferimento normativo su cui si fonda tale statuizione (e non è questa la sede per discuterne, potendosi qui solo vagliare la tenuta costituzionale del principio — costituente ormai diritto vivente — affermato dalla Cassazione), è innegabile come questa conclusione provochi un'incoerenza del sistema, difficilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale.

A questo proposito, non è senza rilievo il fatto che, ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, «i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, articolo 11, comma 2, e 16» debbano essere «sospesi» «per le giornate» in cui il lavoratore abbia a svolgere «attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato», «nonché per quelle dei periodi di prova.».

Questa previsione normativa è chiara espressione del principio di incumulabilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti retributivi e, soprattutto, è diretta applicazione del principio di cui all'art. 38 Cost., visto che lo Stato è tenuto ad assicurare, in favore dei lavoratori, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (solo) in caso ..., disoccupazione involontaria.».

In sostanza, se il lavoratore in mobilità — nell'arco del mese — lavora uno o più giorni, la prestazione previdenziale deve essere corrispondentemente ridotta (perché, *ex art. 38 Cost.*, viene parzialmente meno il suo stato di bisogno).

Da questa premessa consegue che il procedimento indicato dalla, suprema corte per calcolare l'importo della prestazione assicurativa giornaliera (e, quindi, la lettura che dell'art. 7 della legge n. 223/1991 offre il giudice di legittimità) non è assolutamente in grado di impedire il cumulo tra prestazione assicurativa e quella retributiva, posto che, quantomeno nei mesi composti di trentuno giorni, ove il lavoratore lavori per un solo giorno, potendo comunque contare su trenta giorni di disoccupazione, maturerebbe l'intero massimale mensile, cumulando quest'ultimo con la retribuzione del trentunesimo giorno, senza che vi sia la doverosa (perché richiesta dall'art. 38 Cost.) riduzione del salario previdenziale.

Tale inconveniente — che si trasforma in un'incoerenza del sistema, rilevante sotto il profilo costituzionale — è, invece, ovviabile adottando un differente meccanismo di calcolo della prestazione assicurativa giornaliera e cioè dividendo il massimale mensile, anziché per il divisore fisso trenta, per il numero dei giorni di cui si componga ogni mese di riferimento, e sottraendo poi al massimale mensile tante prestazioni giornaliere per quante saranno state le giornate lavorate.

Tale procedimento dà coerenza al sistema e, soprattutto, è l'unico ad essere conforme al precetto di cui all'art. 38 Cost.

Pur non sfuggendo a questo giudice la giurisprudenza costituzionale secondo cui è inammissibile il ricorso al giudice delle leggi, nel caso in cui la norma sia suscettibile di più interpretazioni (ed una di queste sia conforme a Costituzione), deve comunque rilevarsi come, nella fattispecie in esame, il giudice di merito non possa porsi in contrasto con i principi affermati dal giudice di legittimità, che, in quanto consolidati da un'univoca giurisprudenza, sono da considerarsi «diritto vivente».

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Trani, addì 9 luglio 2004

Il giudice del lavoro: CHIRONE

N. 976

Ordinanza del 9 luglio 2004 emessa dal T.a.r. per il Veneto sul ricorso proposto da Associazione italiana sclerosi multipla Onlus contro Regione Veneto

Previdenza e assistenza sociale - Regione Veneto - Associazioni di promozione sociale (nella specie Sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla) - Iscrizione e cancellazione dall'apposito registro - Potere regolamentare attribuito alla Giunta regionale anziché al Consiglio - Violazione della norma statutaria circa la spettanza al Consiglio regionale del potere regolamentare, nonché della norma costituzionale che attribuiva, al momento dell'approvazione della legge regionale censurata, il potere regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale.

- Legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27, art. 43, comma 3.
- Costituzione, artt. 121, comma secondo, e 123, primo comma; art. 8 dello Statuto della Regione Veneto.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2641/2003, proposto dall'Associazione italiana sclerosi multipla (A.I.S.M.) O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Cocchi e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22,

Contro la Regione Veneto, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Morra e Londei, con domicilio eletto in Venezia Dorsoduro 3901, presso la sede della giunta regionale, per l'annullamento:

a) delle note 8 settembre 2003 del dirigente regionale della I direzione regionale per i servizi sociali, indirizzate alle sezioni provinciali dell'A.I.S.M.;

b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi, e, in particolare, della d.g.r. 10 ottobre 2001, n. 2652.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 19 maggio 2004 — relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci — l'avv. Cazzador in sostituzione di Zambelli per la ricorrente e l'avv. Londei per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

A) L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, riunisce i soggetti interessati alle problematiche inerenti alla sclerosi multipla ed alle malattie similari; dotata di personalità giuridica, è iscritta, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e del d.m. 14 novembre 2001, n. 471, al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

B) La struttura periferica dell'A.I.S.M. è costituita da sezioni provinciali: queste, prima dell'entrata in vigore della legge 383/2000, avevano ottenuto nella Regione Veneto l'iscrizione nei registri regionali delle Associazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e della l.r. 30 agosto 1993, n. 40.

Dopo l'entrata in vigore della ripetuta legge 383/2000, l'art. 43 della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, ha previsto l'istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 7 della ripetuta legge 383/2000: il secondo comma del predetto art. 43 stabilisce che possono iscriversi nel registro «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti»; il terzo comma prevede poi che la giunta regionale, in un termine prefissato, «emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro».

C) Le sezioni provinciali venete dell'A.I.S.M. non hanno richiesto l'iscrizione in quest'ultimo registro regionale; tuttavia, ciascuna di esse ha ricevuto una nota della direzione regionale per i servizi sociali, di data 8 settembre 2003, nella quale, ricordata l'avvenuta istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, si rappresenta come la deliberazione 10 ottobre 2001, n. 2652, della giunta regionale, abbia disposto «l'incompatibilità con [l'iscrizione in] quello del volontariato», e poiché l'A.I.S.M. aveva appunto ottenuto l'iscrizione al registro nazionale, si sarebbe provveduto «alla cancellazione di tutte le sezioni iscritte al volontariato».

Nella stessa nota le sezioni provinciali dell'A.I.S.M. venivano quindi invitate a presentare, entro trenta giorni, la richiesta d'iscrizione al registro della promozione sociale, «onde consentire l'eventuale iscrizione, contestualmente alla cancellazione dal volontariato che sarà temporaneamente sospesa».

D) L'A.I.S.M. ha allora impugnato con il ricorso in esame tale determinazione, e, con essa, la d.g.r. 2652/2001 per la parte in cui, disciplinando il procedimento di iscrizione, afferma «l'incompatibilità del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale», sicché «l'iscrizione ad un registro esclude l'iscrizione all'altro».

E) 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nell'illegittimità costituzionale dell'art. 43, l.r. 27/2001 per contrasto con l'art. 121 Cost. e con l'art. 8 dello statuto della Regione Veneto.

Invero, come si è già ricordato, l'art. 43, terzo comma, della l.r. n. 27/2001, attribuisce alla giunta il potere di disciplinare l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale con atto regolamentare, costituito appunto dall'impugnata d.g.r. 2652/2001.

Tuttavia, continua la ricorrente, l'art. 8 dello statuto regionale veneto attribuisce tuttora la potestà normativa regolamentare soltanto al consiglio regionale; né — conformemente all'interpretazione stabilita dal giudice delle leggi con la recente sentenza 21 ottobre 2003, n. 313 — la prescrizione potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto della novellazione dell'art. 121 Cost., disposta con la legge cost. 22 ottobre 1999, n. 1 (e non con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, erroneamente richiamata in ricorso), la quale non avrebbe determinato un'indiscriminata e generale attribuzione alla giunta regionale della potestà regolamentare.

Ne conseguirebbe allora «a) la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, l.r. 27/2001 per violazione dell'art. 121 Cost. e dell'art. 8 dello statuto della Regione Veneta; b) la conseguente incompetenza della giunta regionale ad adottare la deliberazione n. 2652/2001, quale disposizione regolamentare attuativa del medesimo art. 27; c) la — subordinata — illegittimità di detta deliberazione rispetto al modello indicato dalla l.r. n. 27/2001 e alla legge n. 383/2000».

E) 2. Il secondo motivo di ricorso è compendiato nella violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 32 della ripetuta l.r. 27/2001, nonché degli artt. 2 e segg. legge n. 383/2000, e, ancora, nell'eccesso di potere per falsità e difetto del presupposto, travisamento, difetto di motivazione e sviamento.

La censurata prescrizione, contenuta nella d.g.r. 2652/2001, violerebbe le norme di legge che, fissando i requisiti per l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale, non stabilirebbero, neppure implicitamente, tale incompatibilità: e questa, non prevista da una fonte primaria, non potrebbe essere introdotta da una disposizione di grado inferiore, e per di più immotivatamente.

F) Si è costituita in giudizio la Regione Veneto: nelle sue difese questa ha replicato al secondo motivo di ricorso, ma non ha invece affrontato la questione di costituzionalità dedotta con il primo.

D I R I T T O

1. — Il primo motivo di ricorso sostanzialmente censura per incompetenza la deliberazione 2652/2001: questa avrebbe forza di regolamento, ma la giunta regionale non disporrebbe legittimamente del relativo potere, fondato su una disposizione, l'art. 43, terzo comma, della l.r. 27/2001, incostituzionale per contrasto con l'art. 121 Cost. e con l'art. 8 dello statuto regionale.

In generale, la censura d'incompetenza va esaminata con priorità (*ex multis* C.d.S., VI, 27 maggio 2003, n. 958; id. 8 febbraio 2001, n. 551): il Collegio deve ora verificare se sussistano i presupposti e le condizioni per sollevare la questione di costituzionalità prospettata.

2.1. — Per quanto attiene alla rilevanza della questione, l'esame della d.g.r. 10 ottobre 2001, n. 2652, non lascia dubbi che, con questa, la giunta abbia inteso esercitare il potere regolamentare attribuitole dall'art. 43, terzo comma della l.r. n. 27/2001, espressamente richiamato nel preambolo del provvedimento.

È poi certo che, attraverso il ripetuto atto normativo, è stata introdotta nella Regione Veneto la regola dell'incompatibilità tra l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e quello delle organizzazioni di volontariato, come si desume sia dallo stesso preambolo, sia dal punto 2 dell'allegato A al provvedimento, e come è infine confermato dalle note dirigenziali del settembre 2003 (sopra *sub c*), che alla stessa deliberazione fanno espresso riferimento, e che confermano l'attualità dell'interesse alla sua rimozione.

2.2. — Per quanto attiene poi alla non manifesta infondatezza della questione, va intanto rammentato che lo statuto regionale vigente della Regione Veneto, nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, all'art. 8 dispone che il consiglio regionale «esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla regione», escludendo dunque una potestà normativa regolamentare della giunta regionale, dunque illegittimamente conferita dallo stesso art. 43, terzo comma, della l.r. n. 27/2001.

Ora, è bensì vero che la legge cost. n. 1/1999, modificando l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, ha abrogato la prescrizione che espressamente attribuiva al solo consiglio la potestà regolamentari attribuite alla regione.

Pare tuttavia al Collegio — in ciò conformandosi all'insegnamento della citata sentenza Corte cost. n. 313/2003 — che, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, deve essere respinta la tesi che l'art. 121, secondo comma, abbia così attribuito tale potere alla giunta regionale.

Il richiamato art. 8 dello Statuto regionale non può dunque ritenersi implicitamente abrogato, ovvero in qualche forma disapplicabile; esso costituisce invece tuttora la disposizione — sovraordinata alle leggi regionali, in armonia con quanto dispone l'art. 123 Cost. — la quale fissa la competenza in materia regolamentare degli organi regionali; e, comunque, tale l'art. 8 era sia nel momento in cui fu approvata la l.r. n. 27/2001, sia in quello in cui la giunta approvò il regolamento *de quo*.

3. — In conclusione, non appare manifestamente infondata e va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, per contrasto con l'art. 8 dello Statuto della Regione Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, nonché con gli art. 121, secondo comma e 123, primo comma, Cost.

Deve, pertanto, disporsi la sospensione del presente giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 43, terzo comma, della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, per contrasto con l'art. 8 dello Statuto della Regione Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, nonché con gli artt. 121, secondo comma e 123, primo comma, Cost.

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente della giunta regionale, e comunicata al presidente del consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2004.

Il Presidente: ZUBALLI

L'estensore: GABBRICCI

N. 977

*Ordinanza del 24 giugno 2004 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Delle Foglie Silvestro ed altri*

Reati e pene - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti - Descrizione generica della condotta incriminata, con incidenza sulla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico - Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53-*bis*, aggiunto dall'art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 111.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del giudizio n. 2358/04 R.G.G.I.P. e, preso atto che nella fattispecie si contestava nei confronti dei tre indagati, fra le altre, anche la contestazione di cui all'art. 53-*bis* del d.lgs. n. 22/1997, per avere gli stessi, in concorso tra loro ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceduto, ricevuto, trasportato e comunque smaltito e gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti tra 1999 ed il 2003.

Letta inoltre la richiesta di applicazione di una misura cautelare richiesta dalla pubblica accusa nei confronti dei tre indagati di cui al sopra numerato procedimento, formulata nei loro confronti in data 18 maggio 2004 ed accolta dallo scrivente con ordinanza di applicazione della custodia cautelare nei loro confronti nella forma degli arresti domiciliari in data 3 giugno 2004 e rilevato che nella fattispecie si trattava di uno scarico continuato sui terreni di uno degli indagati, per circa quattro anni (appunto dal 1999 al 2003, malgrado l'art. 53-*bis* del decreto Ronchi sia entrato in vigore dall'aprile del 2001) di ammendante organico compostato sfuso prodotto da altro indagato e trasportato dall'ultimo dei tre indagati in quantità di gran lunga superiore a quelle consentite, al massimo, dalla legge (anche falsificando la destinazione dello stesso sulle bollette di scarico relativo), ammendante contenente rifiuti inorganici del tipo plastica, oggetti metallici ed altro ed equiparabile pertanto ad un rifiuto, motivo per cui si riteneva che, vista l'attività industriale apprestata e la reiterazione delle condotte, commisurate, però, sull'arco di ben quattro anni, vi fosse nella fattispecie la concretizzazione di un ingente traffico illecito di rifiuti.

Rilevato che lo scrivente ritiene di poter dubitare, in maniera non manifestamente infondata, della legittimità Costituzionale dell'art. 53-*bis* del d.lgs. n. 22/1997 aggiunto dall'art. 22, legge 23 marzo 2001 per evidente contrasto della formulazione di tale norma con i precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione.

L'art. 53-*bis* inserito nel d.lgs. n. 22/1997 e, infatti, il primo (e, allo stato, unico) delitto ambientale in senso stretto della legislazione italiana; tuttavia, la norma (introdotta dall'art. 22 della legge 23 marzo 2001) per come strutturata, appare ragionevolmente passibile di declaratoria di illegittimità costituzionale relativamente a due profili, entrambi di evidente rilevanza: la inesistenza di un «minimo» riconoscibile di condotta tipica («ingenti quantitativi») e la palese — quanto inaccettabile — coincidenza dell'elemento psicologico — dolo specifico introdotto, con il dolo generico richiesto per la volizione dolosa «minima».

Va premesso che l'art. 53-*bis* è un delitto certamente di pericolo (senza evento) e, pertanto, tipizzato unicamente in relazione alla condotta sulla quale dovrebbe incentrarsi l'offensività del fatto tipico in relazione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; in più il legislatore ha individuato un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dal dolo specifico dell'ingiusto profitto.

La tecnica legislativa utilizzata per disciplinare tale illecito è assolutamente disarmonica rispetto ai canoni della tipicità e determinatezza della fattispecie, nonostante ogni sforzo interpretativo.

In relazione alla condotta, sembra che il legislatore abbia voluto operare una distinzione rispetto alle fattispecie contravvenzionali, tipizzando, in modo specifico, la scelta comportamentale — mediante più operazioni organizzate in modo continuativo — di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Tale condotta, però, appare in tutta evidenza contraria al principio di tassatività della norma penale, in quanto assolutamente indeterminata, nella parte in cui non è in alcun modo specificata la parametrizzazione del

concetto — per qualità e/o quantità — di «ingenti quantitativi», anche per l'assolutamente generico riferimento all'avverbio «abusivamente», di cui si dirà poi, (oltre che, in second'ordine, per l'omissione relativa alla tipologia di rifiuti, la cui gestione integrerebbe il delitto *de quo*);

Invero, non si comprende quali siano i requisiti che rendono le attività «continuative ed organizzate» che non siano di fatto ricompresi, nel previo allestimento di mezzi e come possa a molteplicità di operazioni che costituiscono da sole, ciascuna di esse, una porzione della condotta tipica prevista dall'art. 53-*bis* che, evidentemente, presenta una rubrica che fa pensare all'interprete a condotte organizzate per il traffico illeciti di rifiuti, ed invece la condotta (così infelicemente) descritta punisce la organizzata e continuativa cessione, trasporto, esportazione, ecc. illeciti dei rifiuti, e quindi nulla ha a che vedere con il traffico illecito di rifiuti di cui al precedente art. 53 del medesimo decreto Ronchi, che è cosa del tutto diversa.

Inoltre, la tipizzazione della condotta in relazione al concetto di «ingenti quantitativi», è un'assoluta novità del nostro ordinamento, che lascia indubbiamente campo libero alla più ampia, discrezionalità del giudice che di volta in volta non si limiterà ad interpretare la norma, bensì ad indicarne la portata «tipica» ed i contenuti precettivi, con presumibile contrasto di giudicati anche in caso di identiche condotte a seconda dell'indicazione del giudice di turno.

Questa situazione, lo si ripete, è indubbiamente in contrasto con il principio di legalità nella sua duplice veste della tassatività e determinatezza della fattispecie, oltre che evidentemente lesiva, nella sua genericità, di un serio esercizio del diritto di difesa.

Tale diagramma, sintonizzato al rispetto dei principi costituzionali, può soffrire lievissime eccezioni solo se tali concetti indeterminati vengano a tipizzare delle circostanze del reato (vedi sostanze stupefacenti: arg. *ex* Cass. S.U. 21 giugno 2000, n. 17) laddove la discrezionalità del giudice serve ad equilibrare fatti già penalmente rilevanti e specificatamente individuati e sanzionati dalle norme incriminatrici.

Non solo, proprio dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di stupefacenti, richiamata abbondantemente nella richiesta di applicazione di una misura cautelare nel presente procedimento (vedi *ex multis*, Cass. sez. VI 10 aprile 2003, n. 29702), si apprende l'estremo pragmatismo che caratterizza l'interpretazione della circostanza aggravante *ex* art. 80 del d.P.R. n. 309/1990, con riferimenti che in alcun modo possono essere «estesivi» alla materia dei rifiuti.

Questo a maggior ragione ove si consideri che la gestione di questi «ingenti quantitativi» deve essere semplicemente abusiva, senza che sia dato sapere a quale dei divieti del decreto Ronchi (e solo a quelli?) la norma si riferisca e, soprattutto, a quali tipologie di rifiuti, elemento questo, assolutamente rilevante ai fini della effettiva messa in pericolo del bene giuridico che la norma vuole tutelare.

In tale frangente, non può valere, trattandosi di norma incriminatrice primaria, il rinvio che la giurisprudenza della S.C. opera alla «valutazione discrezionale» del giudice di merito in tema di stupefacenti.

Così operando, si svincolerebbe il precetto da qualsivoglia certezza, affidando all'apprezzamento dell'interprete la delimitazione dei contenuti tipici del fatto di reato, situazione evidentemente collidente con i principi di cui agli articoli della Carta fondamentale richiamati in epigrafe, ciascuno indicativo di un parametro microscopicamente violato dal legislatore con la norma in esame.

Peraltro, visto che la gestione di queste ingenti quantità di rifiuti, così come il commercio, l'intermediazione e le spedizioni abusive degli stessi, sono già previsti come reati, sia pure di natura solo contravvenzionale, da altre norme del decreto Ronchi, se non si vuole ritenere che l'art. 53-*bis* abbia avuto, in pratica, il solo compito di elevare al rango di delitto fattispecie che prima erano solo contravvenzioni, ci si deve chiedere se può esistere *in rerum natura* un'attività che sia abusiva ma che produce comunque un profitto giusto, altra ragione per cui si ritiene la norma assolutamente contraria al principio costituzionale di tassatività.

La norma appare illegittima costituzionalmente anche ove si ponga attenzione alla introduzione del dolo specifico — ingiusto profitto — che indubbiamente incentra l'illiceità della fattispecie; infatti, non è sufficiente porre in essere la condotta prevista dalla norma, ma occorre uno scopo ulteriore perché il fatto possa essere costitutivo di reato.

La scelta di punire queste condotte come realizzate a seguito di dolo specifico, presumibilmente, è frutto della scelta del legislatore di delimitare la punizione a comportamenti che, di per sé leciti, si possono qualificare come reati in presenza di questa determinata finalità (un ingiusto profitto).

Solo che la genericità della condotta, indubbiamente mal scritta, rende ancora più difficile la valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico — dolo specifico — ulteriore rispetto al dolo generico dell'avverbio

«abusivamente», in quanto è davvero impossibile immaginare un profitto giusto in presenza di una gestione, come già scritto sopra, se questa attività, altrimenti lecita, deve necessariamente essere anche abusiva, quello che avrebbe dovuto essere l'elemento specializzante da provare — dolo specifico — viene, a causa di tale errata previsione legislativa, inevitabilmente a confondersi con la condotta, determinando un'inaccettabile *dolus in re ipsa*, e comunque una inevitabile confusione e coincidenza (ed impossibilità di discernimento) tra il dolo specifico e quello generico, realizzando così un ulteriore *vulnus* diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953;

Dispone la sospensione del sopra numerato procedimento;

Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente sia trasmessa, a cura della cancelleria alla locale procura, agli indagati ed ai loro difensori, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 24 giugno 2004

Il giudice per le indagini preliminari: DE BENEDICTIS

04C1333

N. 978

Ordinanza del 27 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra F.P. - C.G.I.L. Funzione pubblica ed altra contro Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi ONLUS

Previdenza e assistenza sociale - Regione Lombardia - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Personale assunto successivamente alla trasformazione - Prevista applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio - Violazione del principio di libertà ordinamentale delle Organizzazioni sindacali - Invasione della sfera di competenza statale in materia di disciplina dei rapporti privatistici.

- Legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13.
- Costituzione, artt. 18, 39 e 117.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede, assunta all'udienza del 26 luglio 2004;

Letti gli atti e documenti di causa;

Rilevato che le organizzazioni sindacali CGIL Funzione pubblica e FPS CISL della provincia di Lecco promuovevano ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cosiddetto statuto dei lavoratori) per denunciare il comportamento antisindacale della Casa di riposo convenuta;

che la dedotta antisindacalità sarebbe consistita nel fatto che la Casa di riposo, già IPAB, avrebbe applicato al dipendente assunto più di recente (dopo la cosiddetta «privatizzazione») il CCNL «UNEBA» piuttosto che il CCNL «Regioni ed Autonomie locali»;

che la illegittimità e antisindacalità di tale comportamento deriverebbe dalla violazione dell'art. 18 comma 13 della legge regionale della Lombardia n. 1/2003 il quale prevede testualmente che «fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio»;

che, quindi, in base all'ultima parte del predetto comma il contratto collettivo da applicare alla lavoratrice assunta avrebbe dovuto esser concordato a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali;

che tale confronto non si era svolto e, quindi, l'applicazione unilaterale di uno specifico contratto collettivo costituiva condotta antisindacale.

Parte convenuta ha eccepito:

che le IPAB sono state oggetto di una lunga e complessa trasformazione fino ad arrivare, da ultimo, al riconoscimento della loro intrinseca ed originaria natura privatistica;

che la legge regionale Lombardia numero n. 1/2003 rappresenta l'esito conclusivo della disciplina del fenomeno di trasformazione delle predette istituzioni;

che nella fase immediatamente precedente alla trasformazione in ente di diritto privato, la Fondazione convenuta ha comunicato alle organizzazioni ricorrenti quale contratto privatistico avrebbe inteso applicare;

che dal punto di vista oggettivo e soggettivo deve essere esclusa la antisindacalità della condotta tenuta;

che la legge regionale, comunque, sembra presentare profili di illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti;

che, in ogni caso, l'art. 18, comma 13, della legge regionale n. 1/2003 non impone l'obbligo di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali circa la disciplina contrattuale da applicare;

che i profili di incostituzionalità della norma di cui parte ricorrente chiede l'applicazione portano ad escludere la natura antisindacale del comportamento tenuto.

Il giudice del lavoro fissa tempestivamente l'udienza del 29 giugno 2004, questo giudice ascoltava la discussione orale delle parti e si riservava la decisione; tuttavia, ritenuta rilevante la questione di costituzionalità eccepita, invitava entrambe le parti a dedurre in merito alla gerarchia delle fonti (in particolare ai rapporti tra la previsione contenuta nel CCNL Regioni e autonomie locali art. 1 comma 2 e la previsione contenuta nella legge regionale n. 1/2003, art.18 comma 13) nonché in merito ai profili di legittimità costituzionale del predetto art. 18 comma 13 legge regione Lombardia n. 1/2003.

Fissata nuovamente udienza di discussione su tali profili, questo giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 13 della legge regione Lombardia del 13 febbraio 2003 pubblicata sul BUR n. 7 della legge 13 febbraio 2003.

Come già ricordato, il secondo periodo del comma 13 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2003 prevede testualmente che: «al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio».

La norma, in primo luogo, appare in contrasto con l'art. 18 e con l'art. 39 della Costituzione in quanto viola il cosiddetto principio di libertà ordinamentale riconosciuto dalla Costituzione alle organizzazioni sindacali; secondo l'unanime e consolidata interpretazione della norma costituzionale, infatti, la contrattazione collettiva deve sfuggire da ogni intervento «eteronomo»; non può essere, quindi, la legge — e tanto meno la legge regionale — a stabilire quale contratto collettivo e quale livello di contrattazione debba disciplinare un determinato rapporto di lavoro privato, l'ambito di applicazione di qualsiasi contratto collettivo, infatti, può essere definito esclusivamente dalle stesse parti contraenti.

Inoltre, nel caso di specie; la norma richiamata potrebbe portare (come richiesto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti) all'applicazione di un contratto collettivo previsto per il comparto pubblico (quello delle «Regioni e delle autonomie locali») in riferimento ad un datore di lavoro (le IPAB) e ad un rapporto contrattuale definitivamente accertato come privato.

Ulteriormente, l'applicazione della norma richiamata comporterebbe l'utilizzazione del Contratto collettivo «Regioni ed autonomie locali» stipulato, per parte datoriale, da un soggetto pubblico (l'ARAN) estraneo all'organizzazione cui aderisce il datore di lavoro convenuto (qualunque sia tale organizzazione posto che l'ARAN rappresenta, esclusivamente, le amministrazioni pubbliche e non i soggetti privati come le IPAB).

Per altro verso, l'art. 18 comma 13 della legge regionale Lombardia n. 1/2003 sembra porsi in contrasto con l'art. 117 Costituzione in quanto interviene a regolare i rapporti di natura privatistica come tali sottratti, anche dopo la recente riforma costituzionale, alla competenza delle regioni (ci si riferisce, evidentemente, alla regolamentazione del rapporto di lavoro e non alle attività socio-assistenziali svolte dalle IPAB e rispetta le quali le regioni hanno piena competenza).

Si rileva, infine, che la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13 della legge regionale Lombardia n. 1/2003 risulta determinata per la decisione della controversia in atto.

Per tali ragioni, si ritiene la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18, comma 13 della legge regione Lombardia n. 1/2003 non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 18, 39 e 117 della Costituzione per le ragioni sopra sinteticamente esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 295 codice procedura civile, si sospende il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 23 della legge 16 marzo 1956, si dispone la comunicazione del presente provvedimento al signor Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, al signor Presidente della Giunta regione Lombardia e al signor Presidente del Consiglio dei ministri presso le rispettive sedi istituzionali.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente provvedimento e di tutti gli atti di causa alla Corte costituzionale. Si comunichi alle parti.

Lecco, addì 26 luglio 2004

Il giudice del lavoro: CECCHETTI

04C1334

N. 979

*Ordinanza del 23 agosto 2004 emessa dalla Corte di appello di Venezia
sul reclamo proposto da Giatti Simonetta contro Colorlife S.n.c. di Lanza Simonetta & C.*

Fallimento - Società commerciali - Esclusione *ex lege* della qualità di «piccolo imprenditore» e conseguente assoggettabilità in ogni caso alla procedura fallimentare - Ingiustificata disparità di trattamento in danno delle società personali di piccole dimensioni operanti nel settore commerciale, rispetto alle società artigiane a responsabilità limitata di analoghe dimensioni ed alle piccole imprese commerciali gestite da imprenditori individuali (le une e le altre non soggette a fallimento) - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 570/1989 della Corte costituzionale.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma secondo, ultima parte.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso *ex art. 22*, legge fallimentare da Giatti Simonetta contro Colorlife S.n.c. di Lanza Simonetta & C. La Corte nella composizione di cui al soprascritto verbale; a scioglimento della riserva in precedenza formulata;

Visti gli atti del reclamo *ex art. 22* legge fallimentare di Giatti Simonetta avverso il decreto con il quale il Tribunale di Rovigo ha respinto la sua istanza volta a far dichiarare il fallimento della s.n.c. Colorlife di Lanza Simonetta & C.;

Considerato che il tribunale, pur risultando lo stato di insolvenza, ha ritenuto che la richiesta doveva esser rigettata, avendo nella specie l'impresa sociale le dimensioni e la natura di piccola impresa commerciale (attività di commercio al minuto di abbigliamento, non più di due dipendenti, modeste volume d'affari e modesto reddito d'impresa) e dovendosi ritenere implicitamente abrogato l'art. 1, comma 2, legge fallimentare laddove dispone che «in ogni caso le società commerciali non possono essere considerate piccoli imprenditori» ai fini della loro fallibilità;

che in ordine alla disposizione ora menzionata la Corte costituzionale, dopo aver indicato nella propria sentenza n. 570/1989 criteri per definire i limiti alla fallibilità che sembravano in astratto applicabili all'impresa sia individuale che collettiva, e cioè il riferimento all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa e alle ripercussioni che il dissesto provoca nell'economia generale, si è poi ripetutamente pronunciata (sentenze n. 54/1991 e 266/1994) nel senso che il diverso trattamento riservato dall'ordinamento alle società

commerciali, in ogni caso fallibili anche se di modeste dimensioni, rispetto alle società artigiane che, rivestendo le caratteristiche del piccolo imprenditore quali previste dall'art. 2083 c.c., non falliscono (v. Corte costituzionale n. 368/1991) non viola l'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che da tali interventi deve desumersi la persistente vigenza dell'art. 1 comma 2 ultima parte legge fallimentare per le società diverse da quelle artigiane, anche perché, diversamente che nel settore artigiano, non sono intervenute leggi che rendano configurabile una tacita abrogazione;

che tuttavia da un lato è ulteriormente mutata la disciplina delle società artigiane, alle quali è ora consentito di organizzarsi a certe condizioni in società in accomandita semplice e anche a responsabilità limitata (dapprima solo unipersonale *ex art.* 1, commi 1 e 2, legge 20 maggio 1997, n. 133 e ora anche pluripersonale *ex art.* 13, legge 5 marzo 2001, n. 57), cosicché appare necessario un riesame della compatibilità con l'art. 3 Cost. della differenza di trattamento tra una società a responsabilità limitata artigiana di piccole dimensioni e una società di persone di analoghe piccole dimensioni che eserciti il commercio e dall'altro lato, più in generale, la presunzione di speculazione e profitto — che sarebbe insita nella forma societaria e mancherebbe invece nella piccola impresa gestita dall'imprenditore persona fisica e che dovrebbe giustificare il diverso trattamento riservato alle imprese collettive rispetto a quella individuale — appare nell'attuale assetto economico-sociale un'impostazione astratta, inidonea a costituire una ragionevole giustificazione alla disparità di trattamento che nel concreto si verifica; a conferma di ciò si citano il dato di comune esperienza dell'esistenza di innumerevoli imprese collettive nel settore del commercio in cui il capitale investito e l'apporto personale dei due o tre soci che vi partecipano non sono quantitativamente e qualitativamente diversi da quelli del «piccolo commerciante» che gestisce l'impresa individuale nonché il progetto di riforma della legge fallimentare da tempo in gestazione che, proprio alla luce delle esigenze di parità espresse dalla società civile, prevede l'eliminazione della distinzione tra imprenditore collettivo e individuale nell'ambito dell'individuazione dei piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento;

che nel tentativo di superare l'impasse dovuto alle numerose procedure fallimentari che coinvolgono piccole imprese collettive e che proprio per le modeste o modestissime dimensioni del patrimonio e del volume d'affari si risolvono in un dispendio di attività e di denaro pubblico con scarsi o mali risultati per i creditori, situazione già ben evidenziata nella sentenza n. 570/1989 della Corte costituzionale, la Corte di cassazione (*cf.* sentenza n. 18235/2002) ha recentemente proposto un'interpretazione secondo la quale l'ultimo inciso del comma 2 dell'art. 1 legge fall. operava in relazione alle presunzioni di fallibilità fissate nel resto del comma (reddito inferiore al minimo imponibile R.M., capitale investito non superiore a L. 900.000) e ha perso significato e possibilità di applicazione a seguito della dichiarazione di incostituzionalità che ha investito tali due presunzioni, ma questa Corte ritiene che l'interpretazione non consenta di superare la lettera della legge, la quale non dispone che le due presunzioni citate non valgano se si è in presenza di una società commerciale e neppure che non vige alcuna presunzione se si è in presenza di società commerciale, bensì dispone che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali».

che pertanto non appare manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità dell'art. 1, secondo comma ultima parte della legge fallimentare per contrasto con l'art. 3 Cost;

che, per quanto attiene la rilevanza della questione, stante il già riconosciuto e non contestato stato di insolvenza, la sussistenza o meno nella società Colorlife della qualità di piccolo imprenditore è determinante ai fini della decisione sul reclamo;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge costituzionale n. 87/1953;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 ultima parte della legge fallimentare per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Venezia, addì 8 luglio 2004

Il Presidente: DAPELO

N. 980

Ordinanza del 29 luglio 2004 emessa dalla Commissione tributaria di 1° grado di Trento sul ricorso proposto da Ristorante Lozen di Bettega Arnaldo & C. s.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo Valsugana

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa per la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del rapporto di lavoro con quello dell'anno.

- Legge 23 aprile 2002 n. 73, art. 3, comma 3.
- Costituzione artt. 3 e 25.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 38/04 depositato il 20 gennaio 2004 avverso avviso irrogazione sanzioni n. R45LS0200009 2003 sanzione amministrativa 2003.

Contro Agenzia entrate Ufficio Borgo Valsugana, proposto dal ricorrente Ristorante Lozen di Bettega Arnaldo e C. s.n.c. - loc. Lozen 1 - 38050 Mezzano (Trento) difeso da Zortea Massimo e Fanara Renato, via Paradisi 15/5 - 38100 Trento.

ORDINANZA

In data 20 gennaio 2004, Bettega Arnaldo, in qualità di legale rappresentante della Società Ristorante Lozen di Bettega Arnaldo & C. s.n.c. presentava dinanzi a questa Commissione Tributaria ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzioni n. R45LS0200009 2003, notificato in data 24 ottobre 2003 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Borgo Valsugana, in materia di sanzioni di cui alla legge n. 73 del 2002.

Deduceva la ricorrente sette motivi di ricorso: 1) violazione di legge: artt. 2 e 11 del d.lgs. n. 472/1997 per la mancata notifica dell'anno alla persona fisica autore della violazione; 2) assoluta infondatezza nel merito dell'atto impugnato; 3) violazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 472/1997 e 25 Cost. per illegittimità retroattività delle sanzioni; violazione dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002; 4) incostituzionalità dell'art. 3 della legge n. 73/2002: violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.; 5) difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria: violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546/1992. Incostituzionalità dell'art. 3, legge n. 73/02 - Violazione di legge: artt. 3, 25 e 102 Cost.; 6) difetto di motivazione dell'anno impugnato; 7) mancata applicazione dell'istituto della continuazione *ex art. 12* del d.lgs. n. 472/1997 nell'applicazione delle sanzioni. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della procedura di riscossione, con vittoria delle spese del giudizio.

Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Borgo Valsugana chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la legittimità del proprio operato.

All'udienza del 20 febbraio 2004, veniva accolta la richiesta di sospensione presentata dalla ricorrente e all'odierna pubblica udienza è comparso solo il rappresentante dell'ufficio, il quale si è riportato alle proprie deduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

La Commissione ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la presente decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002.

La predetta norma, intitolata «Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare», prevede che «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalla scrittura o altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione».

Ora, come osservato dalla ricorrente, se il calcolo della sanzione da applicare deve essere effettuato, come sostenuto dall'Ufficio e come emerge dal tenore della norma, dall'inizio dell'anno fino al momento dell'accertamento della violazione, e non ragguagliandolo al periodo di effettivo svolgimento di lavoro irregolare, la norma non sembra compatibile con il principio di ragionevolezza che dovrebbe accompagnare ogni meccanismo volto a scoraggiare lo svolgimento di attività lavorativa irregolare, anzi per certi aspetti, ne potrebbe incoraggiare l'attività.

Infatti, l'assurda conseguenza che si determina con l'applicazione di tale principio normativo è quella secondo cui se un contribuente impiegasse un lavoratore irregolarmente dal primo gennaio di un certo anno fino alla fine dell'anno e prima della fine dell'anno dovesse essere scoperta la violazione, pagherebbe una sanzione identica a quella di un contribuente che avesse assunto irregolarmente un dipendente pochi giorni prima della fine dell'anno ed entro quello stesso anno ne venisse scoperta l'esistenza.

Appare inoltre evidente, in tale formulazione della norma, la sproporzione tra la condotta illecita introdotta e la sanzione che la accompagna — dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali — soprattutto nei casi in cui la sanzione non è ragguagliata all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività lavorativa irregolare.

Inoltre, sempre sotto il profilo della ragionevolezza e logicità della previsione normativa e non secondo il parametro indicato dalla ricorrente dell'art. 27 della Costituzione, riguarda esclusivamente le sanzioni penali e non quelle amministrative, come fattispecie, appare condivisibile la censura per cui con la norma in questione è stato sancito il principio del cumulo fra la sanzione *ex* art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002 e tutte le altre sanzioni a vario titolo applicabili alla condotta materiale che ne è alla base.

In definitiva, la sanzione irrogata con il provvedimento impugnato viene a costituire un *quid pluris* che va ad aggiungersi alle sanzioni già previste dalla legislazione fiscale, lavoristica e previdenziale. Ne deriva che il carico sanzionatorio per il contribuente attraverso tale meccanismo di cumulo risulta di entità tale da palesare una evidente sproporzione (rispetto a quanto rilevato al punto che precede) rispetto alla effettiva gravità dell'illecito previsto dalla norma.

Per quanto fin qui esposto, appare necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Trento il 13 maggio 2004

Il Presidente: GUASTELLA

Il giudice estensore: SPINA

N. 981

*Ordinanza del 6 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Pescara
nel procedimento civile vertente tra Cicchetti Filomena contro Comune di Pescara*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Violazione del principio di eguaglianza (trattandosi di sanzione irrogabile ai soli proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con il principio della responsabilità personale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile al n. 1205/04 reg. gen. A.C. promosso da Cicchetti Filomena, residente in Pescara alla via Catania n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla via Conte di Ruvo n. 83, ricorrente;

Contro il comune di Pescara, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Polizia municipale col. Gabriele Cespa, resistente.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Con ricorso tempestivamente depositato, presso la cancelleria del giudice di pace di Pescara, la sig.ra Cicchetti Filomena ha proposto opposizione, avverso il verbale di contravvenzione n. 292754 del 20 ottobre 2004, redatto dalla Polizia municipale di Pescara, per la violazione dell'art. 41/XI e 146/III c.d.s., poiché alle ore 18,10, in corso V. Emanuele n. 11, alla guida dell'autovettura Mazda Motor CO.SW192 2, targato CD447CP, proseguiva la marcia nonostante che il semaforo proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia.

Immediatamente dopo i motivi della contestazione, nello stesso verbale, viene specificato «la presente infrazione prevede la decurtazione di punti. La S.V. è invitata entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale a portare in visione presso questo comando di Polizia o altro comando o di far pervenire una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità e i dati della patente di guida (con allegata fotocopia) di colui, che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo, ove la S.V. non fornisse entro il termine fissato le suddette informazioni, la decurtazione sarà a carico del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 126-*bis*».

Nel verbale, inoltre, viene precisato che la violazione non è stata immediatamente contestata «perché impegnati per viabilità all'incrocio».

Tra i motivi del ricorso, la difesa della sig.ra Cicchetti ha sollevato, in via preliminare, la questione di incostituzionalità dell'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di punti dalla patente del proprietario del veicolo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

La opponente motiva la propria istanza, facendo rilevare che ricorrerebbe la istituzione di una ipotesi di punibilità per responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo per fatto altrui: istituto avversato dal nostro diritto sanzionatorio penale e amministrativo.

Infatti, con disposizione simile a quella dell'art. 42 c.p. all'art. 3 legge n. 689/1981 viene statuito che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Orbene, la ricorrente sostiene che la disposizione di cui all'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s. contrasterebbe con l'art. 3 della legge n. 689/1981.

Posto che, nel nostro ordinamento, la responsabilità è personale, non è, quindi, condivisibile che il proprietario sia punito con sanzione di carattere personale, per un atto che non ha commesso.

La norma di cui si chiede la censura, non tiene conto dei detti principi e si pone anche in contraddizione con l'art. 27 Cost.

L'obbligo di denuncia del conducente del veicolo, imposto al proprietario, nel caso in cui non sia stato identificato dagli organi di polizia, pare innovare tutti i principi del nostro ordinamento, tanto che si potrebbe conaetizzare l'oggettiva impossibilità per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 126-*bis*,

comma 2 del c.d.s. e ciò perché il proprietario, che non fosse stato presente sul luogo dell'accertamento, potrebbe, al massimo, fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potrebbe mai dichiarare se sia stato costui a commettere la contestata infrazione.

Ed ancora, il proprietario ben potrebbe ignorare, sempre in ipotesi di contestazione differita, nel caso di macchina a disposizione di più membri di uno stesso nucleo familiare o nel caso di macchina aziendale a disposizione di diversi dipendenti, chi sia stato a commettere la violazione.

Infine, la decurtazione dei punti si ripercuoterebbe a carico del proprietario per l'omissione delle informazioni alla polizia, senza considerare che tale comportamento omissivo, è già di per sé punito, con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 180, comma 8, c.d.s.

La ricorrente, in sintesi, sostiene nel ricorso che l'art. 126-bis, comma 2, violerebbe:

l'art. 3 Cost., in quanto la decurtazione dei punti al proprietario del veicolo è subordinata alla circostanza che questi sia anche patentato, e, quindi, sarebbe una sanzione a carattere «intermittente» o «eventuale»;

l'art. 24 Cost., comma 20, perché imponendo al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della presunta violazione, si comprimerebbe il diritto di difesa del cittadino;

ed infine, l'art. 27 Cost., in quanto nessuno può essere punito a titolo di responsabilità oggettiva per sanzioni amministrative personali.

La questione di legittimità costituzionale dedotta dalla ricorrente appare, quindi, rilevante e non manifestamente infondata nel giudizio in corso.

È rilevante in quanto, l'eventuale rigetto dell'opposizione comporterebbe l'automatica decurtazione del punteggio al proprietario del veicolo; appare non manifestamente infondata in quanto, per i motivi sopra esposti, la decurtazione dei punti a un soggetto diverso dall'autore della violazione risulterebbe applicata a titolo di responsabilità oggettiva.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni sopra esposte;

Dispone che la cancelleria del giudice di pace provveda a restituire alla ricorrente la cauzione, versata al momento del deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 204-bis, comma 3, c.d.s., per intervenuta pronuncia di incostituzionalità;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Così deciso in Pescara, il 6 luglio 2004.

Il giudice di pace: DELLA FAZIA

N. 982

*Ordinanza del 5 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Vaglica Aloisio contro Comune di Palermo*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilità personale in materia penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie - Disparità di trattamento rispetto ai casi in cui proprietario del veicolo è una persona giuridica, ovvero una persona fisica non munita di patente - Compressione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [comma 2], aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1869/04 del ruolo generale vertente tra Vaglica Aloisio con l'avv. Manlio Lauricella, ricorrente;

Contro Comune di Palermo, resistente;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9 aprile 2004 il Vaglica proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 169262/2003 con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 146 c.d.s.

Lamentava il ricorrente che tale sanzione gli veniva inflitta per il semplice fatto di essere proprietario del veicolo, in quanto il verbalizzante non aveva potuto contestare immediatamente l'illecito commesso a causa delle condizioni del traffico e della strada comparate alla posizione dell'agente. Tale illecito comportava afflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 143,74 oltre il decurtamento di n. 6 punti dalla patente di guida del ricorrente quale proprietario del veicolo.

Evidenziava pertanto, l'incostituzionalità dell'art. 126-*bis* c.d.s con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Il comune resistente non si costituiva né faceva pervenire atti difensivi.

All'udienza del 5 luglio 2004 il giudice decideva sulla questione di incostituzionalità sospendendo il giudizio.

Sciogliendo la riserva il decidente osserva che:

L'articolo citato ha introdotto recentemente nel nostro ordinamento, l'istituto della c.d. patente a punti, il quale prevede una attribuzione, al momento del rilascio della patente, di un punteggio — venti punti —.

Ogni qual volta che viene accertata una violazione al codice della strada, per la quale è prevista o la sospensione della patente, ovvero per la violazione di una di quelle norme contenute al Titolo V del medesimo codice, viene eseguita una decurtazione del punteggio iniziale.

Ed invero, *punctum dolens* è la decurtazione dei punti al titolare del diritto di proprietà del veicolo, per le violazioni per le quali non sia stato possibile identificare il conducente.

In tal caso, si verrebbe a determinare una decurtazione di punti per il semplice fatto di essere proprietario del veicolo, con il quale è stata commessa la violazione; ciò concretizzerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

Il ragionamento che induce lo scrivente a ritenere non manifestamente infondata la questione sull'illegittimità costituzionale della norma citata, non può che trarre la propria genesi dall'individuazione della natura giuridica del nuovo istituto della decurtazione dei punti dalla patente.

Una prima interpretazione è stata fornita da una circolare del Ministero dell'interno, con la quale si è voluto attribuire all'istituto un «carattere cautelare» che integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, già esistenti.

Una siffatta definizione non può che aumentare i dubbi interpretativi sulla natura dell'istituto: una misura cautelare è tale quando è provvisoria e generalmente interdittiva, e cessa i propri effetti al momento della definizione del procedimento.

La sanzione, al contrario, è la conseguenza del provvedimento che definisce il procedimento con il quale viene accertato l'illecito commesso.

La tendenza ad interpretare l'istituto della decurtazione è, dunque, quella accostarla ad una sanzione amministrativa personale.

Ciò posto, tale istituto deve trovare necessariamente una armonia all'interno del sistema sanzionatorio amministrativo regolato, in generale, dalla legge n. 689/1981 ed in particolare, dal nuovo codice della strada.

Si è precedentemente affermato che la decurtazione dei punti opera per il semplice fatto di essere proprietario del veicolo — responsabilità oggettiva.

Questa particolare forma di responsabilità, è disciplinata dalla legge n. 689/1981 all'art. 6, il quale prevede una ipotesi di obbligazione solidale per il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, tra l'autore dell'illecito amministrativo ed il proprietario della cosa che è servita a commetterlo.

Il legislatore, quindi, ha introdotto in materia di sanzioni amministrative una ipotesi di responsabilità solidale, parimenti inserita anche nel nuovo codice della strada, all'art. 196.

Pertanto, nel sistema sanzionatorio amministrativo, collaudato negli anni, esiste una responsabilità solidale tra l'autore dell'illecito ed il proprietario del veicolo — responsabilità oggettiva — ma è riferibile esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'art. 210 del nuovo codice della strada, che apre la Sezione II del primo Capo del Titolo V disciplinante gli illeciti previsti dal codice, regola l'applicazione delle sanzioni accessorie non pecuniarie: quelle che prevedono obblighi di compiere o sospendere determinate attività ovvero quelle relative ai documenti di circolazione, tra cui anche la patente.

Al contempo stabilisce un principio — di chiara applicazione costituzionale — dell'intrasmissibilità sia dell'obbligazione pecuniaria relativa alla sanzione pecuniaria amministrativa inflitta, che di quella accessoria di natura diversa ed afflittiva.

In buona sostanza, il legislatore ha inteso salvaguardare, in tema di sanzione amministrativa, il principio della responsabilità penale personale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, introducendolo sia nella norma di carattere generale, — art. 7, della legge n. 689/1981 —, sia nel nuovo codice della strada.

Recita l'articolo citato che, in caso di morte dell'autore dell'illecito, si estingue ogni conseguenza dell'illecito amministrativo di qualsiasi natura; prevedendo così l'intrasmissibilità della sanzione pecuniaria agli eredi nonché, in caso di sanzioni amministrative accessorie, la restituzione del veicolo o dei documenti oggetto di sequestro, ad istanza degli eredi.

Tali riflessioni hanno come conseguenza quella di riconoscere all'istituto della decurtazione di punti, una natura prettamente afflittiva, che deve necessariamente trovare una collocazione nel sistema sanzionatorio afflittivo senza contrastare i principi cardine del diritto, consacrati dai Padri Costituenti.

Ritiene pertanto, questo giudicante, legittimo il dubbio di costituzionalità di tale istituto in riferimento all'art. 27 della Costituzione, poiché una sanzione amministrativa afflittiva ed eventuale, è applicabile anche per il semplice fatto di essere proprietario del veicolo, con il quale si è commesso l'illecito.

A ben vedere la decurtazione dei punti operata in danno del proprietario del veicolo, solleva dubbi anche in riferimento al principio sancito all'art. 3 della Costituzione.

La decurtazione, infatti, non opera nel caso in cui il proprietario del veicolo o è una persona giuridica, ovvero è una persona fisica non titolare di patente.

Ciò soprattutto in riferimento alle conseguenze previste dall'art. 126-*bis*, nel caso in cui il proprietario del veicolo, munito di patente, non comunichi all'Autorità le generalità del conducente del veicolo al momento dell'infrazione, entro il termine di legge.

Infatti, al secondo comma del citato articolo, si prevede l'obbligo del proprietario del veicolo, quale che sia persona giuridica che persona fisica patentata, di comunicare le generalità del conducente del veicolo, con la previsione, in caso di omissione, dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 180, comma 8, del codice della strada.

Con la paradossale conseguenza in capo al proprietario del veicolo che, non fermato al momento della violazione era alla guida del proprio veicolo, è costretto ad autodenunciarsi per ottemperare all'obbligo imposto.

La denuncia di un comportamento amministrativamente illecito, tramite una semplice dichiarazione non proveniente da un pubblico ufficiale, lede l'onorabilità del cittadino onesto e mina il principio della sicurezza stradale, bene tutelato dalla norma, consentendo, di fatto, di eludere la sanzione di cui all'art. 126-bis attraverso l'intestazione di veicoli a persone non titolari di patenti.

Pertanto, si può osservare chiaramente come tale norma, non è uguale per tutti i cittadini, poiché applicabile oggettivamente, e solo esclusivamente, a quelli muniti di patente.

La decurtazione dei punti al proprietario del veicolo comporta, altresì, ulteriori riflessioni sulla possibilità di irrogare sanzioni afflittive, senza una immediata contestazione.

Questa possibilità, riconosciuta dalla legge, non può che comprimere, sacrificandolo, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito all'art. 24.

Infatti, ogni qual volta viene accertato un illecito, sia penale che amministrativo, è riconosciuta la possibilità di controdedurre.

Ma in questa fattispecie è consentita solo una difesa differita che non consente una legittima ed esaustiva difesa, soprattutto in riferimento a sanzioni che non hanno carattere patrimoniale — sanzione pecuniaria — bensì carattere personale ed affittivo.

P. Q. M.

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 126-bis del nuovo codice della strada, articolo inserito dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002 n. 9 — art. 7 — in vigore dal 30 giugno 2002 ex art. 10, decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito in legge del 25 dicembre 2002, n. 285, con gli artt. 3, 24, 27 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in attesa della pronuncia;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano.

Così deciso in Palermo, il 5 luglio 2004.

Il giudice di pace: DI ROSA

04C1338

N. 983

*Ordinanza del 5 dicembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 2004)
emessa dal Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Panarei Orsola*

Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a metà per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparità di trattamento.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di liquidazione ex art. 82 dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d'ora in avanti t.u.), conseguente alla causa civile di questo Tribunale iscritta a ruolo il 18 ottobre 2000 al n. 6272 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2000, avente ad oggetto separazione giudiziale fra coniugi, promossa da Piombetti Paolo, elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Maria Guerra, contro Ambrosio Rosa Anna, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Orsola Panerai, con l'intervento del pubblico ministero in sede.

Con sentenza n. 1768 del 2003, questo tribunale all'esito del procedimento di separazione personale dei coniugi sopra menzionato e sulle conclusioni delle parti (per entrambe le parti private: «1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto; 2) i figli Ferdinando, Cristiano e Veronica saranno affidati alla madre, con possibilità del padre di vederli, e tenerli con sé, il sabato, o la domenica, nel caso in cui il sabato non sia libero dal lavoro; l'orario sarà dalle 10,00 alle 18,00; 3) il sig. Piombetti, per il mantenimento dei figli, corrisponderà € 700,00, compresi gli assegni familiari, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche e sanitarie non corrisposte dal S.S.N.; 4) si dà atto che i coniugi ormai abitano ciascuno per proprio conto; i coniugi rilasciano, fin da ora, l'autorizzazione reciproca per ottenere i passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, per sé ed i figli»; nonché per il pubblico ministero: «Esprime parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni concordate, segnalando peraltro l'erroneità della data 5 maggio 2003, di cui chiede la correzione») così disponeva:

«P.Q.M. il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Piombetti Paolo contro Ambrosio Rosa Maria, causa iscritta al N.R.G. 6272/2000 di questo Tribunale, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, 1. pronuncia la separazione personale di Piombetti Paolo, nato a Cingoli (MC) il 1° novembre 1958, e Ambrosio Rosa Anna, nata a Boscoreale (NA) il 14 febbraio 1954, coniugi uniti in matrimonio in Pompei (NA) il 22 novembre 1986 (atto n. 473, P. II, serie a), alle condizioni di cui al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2003, così rettificata la data del 5 maggio 2003, erroneamente indicata a verbale; 2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Sentenza esecutiva secondo legge».

Con atti depositati presso questo Tribunale il 22 ottobre 2003, l'avv. Orsola Panerai esponeva progetto di notula e fattura n. 44/2003 relativi all'attività svolta nel citato procedimento n.r.g. 6272/2000, documentando che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con provvedimento dell'8 gennaio 2003 aveva ammesso Ambrosio Rosa Anna al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dagli artt. 126 e 127 t.u.

Il progetto di notula e la fattura sono così testualmente articolati:

Saldo spese, diritti onorari nella causa per separazione giudiziale pendente innanzi al Tribunale di Firenze, promossa da Paolo Piombetti nei confronti di Rosa Anna Ambrosio (R.G. 6272/00, g.i. dott. Ludovico Delle Vergini) valore indeterminabile - fascia minima

| | |
|---|--------|
| Posizione ed archivio | 51,65 |
| Disamina | 12,90 |
| Ritiro fascicolo di parte..... | 12,90 |
| Richiesta copie doc. avv.ri | 7,75 |
| Ritiro dette | 12,90 |
| Esame doc.ti avv.ri | 25,80 |
| Esame scritti difensivi avv.ri | 25,80 |
| Redazione comparsa..... | 51,65 |
| Scritturato e spese | 8,20 |
| Collazione..... | 15,50 |
| Autentica mandato | 12,90 |
| Scritturato e spese | 4,10 |
| Collazione..... | 15,50 |
| Formazione fascicolo | 12,90 |
| Partecipazione ud. 21 gennaio 2003 | 25,80 |
| Costituzione in giudizio..... | 12,90 |
| Deposito fascicolo | 12,90 |
| Assistenza tentativo conc. coniugi..... | 12,90 |
| Esame provvedimento g.i..... | 12,90 |
| Redazione memoria ex art. 183/5 c.p.c. | 51,65 |
| Scritturato e spese (14 facciate) | 85,40 |
| Collazione (4 fogli) | 124,00 |
| Deposito detta..... | 12,90 |
| Ritiro memoria avversaria | 12,90 |
| Esame detta | 25,80 |
| Richiesta copie doc.ti prod. | 7,75 |
| Ritiro detti | 12,90 |
| Esame detti..... | 25,80 |
| Redazione memoria replica | |

| | |
|--|-----------------|
| | 51,65 |
| Scritturato e spese (6 fasciate) | 36,60 |
| Collazione (2 fogli) | 62,00 |
| Deposito memoria | 12,90 |
| Ritiro memoria avv.ria. | 12,90 |
| Esame detta | 25,80 |
| Richiesta copie doc.ti prod. | 7,75 |
| Ritiro detti | 12,90 |
| Esame detti | 25,80 |
| Conciliazione | 59,40 |
| Anticipazione udienza dal 5 maggio 2002 al 31 marzo 2003 | 12,90 |
| Partecipazione udienza 31 marzo 2003 | 25,80 |
| Precisazione conclusioni concordate | 51,65 |
| Spedizione a sentenza | 12,90 |
| Esame ordinanza g.i. | 12,90 |
| Esame dispositivo sentenza | 25,80 |
| Ritiro fascicolo di parte | 12,90 |
| Richiesta copia sentenza | 7,75 |
| Ritiro detta | 12,90 |
| Esame motivazione sentenza | 25,80 |
| | <u>1.215,95</u> |
| Onorari (importo ridotto della metà <i>ex art.</i> 130 del t.u. n. 115/2002) | |
| Studio controversia | 545,51 |
| Ricerca documenti | 140,98 |
| Comparsa costituzione | 433,06 |
| Assistenza ud. c.p.p. 21 gennaio 2003 | 433,06 |
| Partecipazione ud. conc. | 107,41 |
| Redazione 2 memorie | 251,78 |
| Opera prestata per la conciliazione | 433,06 |
| | <u>2.385,45</u> |
| Riepilogo | |
| Diritti | 1.215,95 |
| Onorari | 2.385,45 |
| Rimb. forf. 10% | 360,14 |
| | <u>3.961,54</u> |
| CAP 2% su Euro 3.961,54 | 79,23 |
| IVA 20% su Euro 3.961,54 | 792,30 |
| IVA 20% su Euro 79,23 | 15,84 |
| | <u>4.848,91</u> |

L'art. 82 t.u. (rubricato «Onorario e spese del difensore» e contenuto all'interno del Titolo I — Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario — della Parte III — Patrocinio a spese dello stato — del t.u.) stabilisce, al suo comma 1, che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

L'art. 130 t.u. (rubricato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» e contenuto all'interno del Titolo IV — Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario — della medesima Parte III del t.u.) stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Analoga disposizione — che prevede cioè il dimezzamento — non è contenuta all'interno del Titolo II — Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale — della medesima Parte III del t.u.).

Dall'insieme delle suddette disposizioni si evince che con riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo civile l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati osservando la tariffa professionale in modo non che risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità e che siano inoltre ridotti della metà, laddove nel processo penale detta ultima riduzione non è prevista, con evidente, non giustificata, disparità di trattamento a danno del difensore in sede civile, in violazione del precepto costituzionale di cui all'art. 3 della nostra Costituzione.

Nel caso di specie l'avvocato richiedente ha quantificato i propri compensi, utilizzando quale fascia di valore quella indeterminabile minima (circa l'applicabilità della fascia di valore indeterminabile nei giudizi di separazione personale fra coniugi *cfr.* Cass., sez. II, 22 gennaio 1999, n. 610).

Applicando i criteri di cui al combinato disposto dei citati artt. 82 e 130 t.u. gli importi indicati dall'avvocato richiedente risultano sì da un lato, quanto ad onorari, equivalenti ai valori medi fra minimo e massimo e dall'altro, quanto a diritti, secondo gli importi (fissi) previsti dalla vigente Tariffa professionale di cui al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (con la conversione in Euro di cui alla successiva Circolare interpretativa del Consiglio Nazionale Forense del 23 novembre 2001), riferiti alla fascia di valore indeterminabile minimo, ma non risultano sottoposti ad ulteriore dimezzamento, come prescritto dall'art. 130 t.u.

Per quanto sono comunque dovuti provvisoriamente all'avvocato richiedente gli importi come esposti e dimezzati (con la sola decurtazione della voce di onorari «comparsa di costituzione» alla metà di euro 251,78, in quanto l'avvocato richiedente è subentrato nell'attività di precedente difensore e nella sua comparsa di costituzione ha nella sostanza richiamato l'attività difensiva fino ad allora svolta dal collega che l'aveva preceduta, e quindi ad euro 125,89) e vanno perciò liquidati euro 607,98 per diritti ed euro 1.102,09 per onorari, oltre 10% per spese generali, 2% CPA ed IVA, e quindi complessivamente euro 2.302,44.

Per l'equivalente ulteriore importo (corrispondente all'altra metà) la sopra esposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 t.u. — nella parte in cui prevede che gli importi spettanti al difensore siano ridotti della metà — risulta, oltre che non manifestamente infondata, altresì rilevante, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

A cura della cancelleria va allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale altresì copia della menzionata sentenza n. 1768/2003 di questo tribunale, di cui sono annotati gli estremi sulla copertina del fascicolo di causa, ma che non è presente all'interno dello stesso.

P. Q. M.

1. — *Liquida provvisoriamente all'avv. Orsola Panerai, per l'attività espletata nell'ambito del giudizio di questo Tribunale di cui al n.r.g. 6272/2000 in favore della parte Ambrosio Rosa Anna, l'importo di complessivi euro 2.302,44, di cui euro 607,98 per diritti ed euro 1.102,09 per onorari (importo complessivo comprensivo del 10% per spese generali, 2% C.P.A. ed I.V.A.);*

2. — *Dichiara la non manifesta infondatezza, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, — nella parte in cui prevede che gli importi spettanti al difensore siano ridotti della metà;*

3. — *Sospende il presente procedimento di liquidazione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

4. — *Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia comunicata all'avvocato Orsola Panerai, per conoscenza al p.m. in sede e all'ordine degli Avvocati di Firenze, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

5. — *Dispone che, a cura della cancelleria, venga altresì allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale copia della sentenza n. 1768/2003 di questo tribunale.*

Così deciso in Firenze, il 26 novembre 2003.

Il Presidente: GATTA

N. 984

*Ordinanza del 31 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Milano, sez. distaccata di Cassano d'Adda
nel procedimento penale a carico di Prenga Gezim*

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 13 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Prenga Gezim è stato tratto in arresto in data 29 maggio 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito con provvedimento del Questore di Milano notificato in data 11 maggio 2004.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il comma 3 dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14, comma 5-*quinquies* della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge. Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il comma 30 dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi comma 13-*bis*) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13, comma terzo Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà l'indagato in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione dell'arrestato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione nei termini espressi in motivazione.

Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagato.

Concede il nulla osta all'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato.

Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.

Cassano d'Adda, addì 31 maggio 2004

Il giudice: MANFREDINI

04C1340

N. 985

Ordinanza del 17 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 2004) emessa dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia nel procedimento civile vertente tra Vingiani Raffaele contro comune di Castellammare di Stabia

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione dei diritti di azione e difesa - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con i principi del contraddittorio e della parità delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, commi 3 e 5, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva nel giudizio iscritto al R.G. n. 3559/03 con ricorso proposto da Vingiani Raffaele contro il Comune di Castellammare di Stabia,

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 27 marzo 2003 il sig. Vingiani Raffaele proponeva innanzi al predetto ufficio del giudice di pace opposizione al verbale di accertamento/contestazione n. 11694, elevato il 25 agosto 2003 dai VV.UU. di Castellammare di Stabia con relativa sanzione amministrativa di € 68,25 e fermo amministrativo del motoveicolo Honda tg. BP/09658, per violazione dell'art. 171 del codice della strada.

A tal fine il Vingiani deduceva: *a)* La contestazione era avvenuta con il motoveicolo in parcheggio; *b)* Nullità del verbale di contestazione per assenza di indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'opposizione; *c)* Inosservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212 statuto dei diritti del contribuente; *d)* Inesattezza ed incompletezza del verbale, in violazione dell'art. 200 c.d.s. e dell'art. 383 del Reg.; *e)* Illegittimità della sottrazione di punti dalla patente di guida; *f)* Impossibilità, allo stato, di frequentare corsi di aggiornamento per recuperare i punti sottratti; *g)* Illegittimità per l'applicazione dell'art. 126-*bis* al c.d.s. circa la sottrazione di punti sulla patente, antecedente alla entrata in vigore della relativa legge; *h)* Illegittimo fermo amministrativo del motociclo di proprietà aliena; *i)* Incostituzionalità dell'art. 204-*bis* del c.d.s. così come modificato ed integrato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per contrasto con gli artt. 3, 24 ed 111 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto al ricorso alternativo al prefetto ed, in subordine la tutela giurisdizionale, previo pagamento di deposito cauzionario, peraltro superiore alla sanzione stessa, con richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per manifesta fondatezza della questione.

Il ricorrente ometteva di depositare, unitamente al ricorso, ai fini della sua ammissibilità, la somma pari alla metà del massimo edittale prevista per la violazione contestata, ai sensi dell'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 385 (c.d.s. 9, con novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151).

Con decreto del 27 agosto 2003 veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15 dicembre 2003, con ordine per il comune di esibire gli atti relativi, nonché rinvio per la rinotifica al 12 marzo 2004.

In detta udienza si costituiva il comune di Castellammare di Stabia, con deposito fascicolo e comparsa, con la quale nell'impugnare estensivamente la domanda, eccepiva l'inammissibilità del ricorso. Nel merito eccepiva la piena legittimità del verbale di contestazione impugnato.

Pertanto, va, preliminarmente, affrontata la eccezione sulla inammissibilità del ricorso in opposizione.

Il mancato deposito della somma prevista, in conformità della circolare del 13 agosto 2003 del Ministero della giustizia, relativamente alla interpretazione della legge, che ha indicato l'effettuazione di detto versamento nelle forme dei depositi giudiziari presso l'Ente Poste S.p.a. richiamando il R.D. 10 marzo 1910, n. 149, in caso contrario, con il conseguente provvedimento di inammissibilità che il giudice dovrebbe pronunciare ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/1981.

Questo giudice, a richiesta del ricorrente, rileva qualche dubbio sulla costituzionalità del menzionato art. 204-*bis* in relazione agli artt. 24, 3 e 111 della Carta costituzionale.

Infatti, l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 385, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, con legge 1° agosto 2003 n. 214, recita al capo III che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente».

Detto art. 204-*bis*, inoltre, recita al capo 5 «in caso di rigetto del ricorso, il giudice, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza, immediatamente eseguibile, alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla citazione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza».

Al capo 2, l'art. 204-*bis* del d.lgs. n. 385/1992, come novellato, dispone tra l'altro che il ricorso è proposto nelle modalità e termini di cui all'art. 23 della legge n. 689/1981.

Il comma 1 dell'art. 23 della legge n. 689/1981 dispone che «il giudice, se il ricorso è proposto oltre i termini previsti dal primo comma dell'art. 22 (giorni 60 dalla contestazione), ne dichiara la inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione». Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice, fissa l'udienza di comparizione, con decreto in calce».

Avendo l'art. 204-*bis*, come novellato, introdotto un nuovo motivo di inammissibilità del ricorso, ne conseguirebbe la relativa declaratoria di ufficio.

Una tale interpretazione che, ripetesi, imporrebbe al giudice, ai sensi dell'art. 204-*bis*, novellato in combinato all'art. 23, comma 1 della legge n. 689/1981, di dichiarare, *sic et simpliciter*, la inammissibilità del ricorso in opposizione, che appare, però, lesiva del fondamentale principio del contraddittorio, quale insopprimibile strumento di garanzia e di attuazione del diritto costituzionale di difesa, attuato in campo processualistico dell'art. 101 del c.p.c.; Di tal che si è imposto di fissare, comunque e previamente, l'udienza di comparizione delle parti in modo da consentire alle stesse di contraddire anche su questioni che il giudice ritiene, *ex art. 183*, terzo comma e c.p.c., richiamato nel rito innanzi al giudice di pace dall'art. 311 c.p.c., «rilevabile di Ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione».

Questione opportuna è quella di valutare se il diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia adeguatamente tutelato dalla vigente disposizione dell'art. 204-*bis* dovendo, l'ordinamento giuridico evitare ostacoli che si frappongono al processo che, in sostanza, poi, comportano una lesione di diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Il ricorrente non ha provveduto al deposito della somma in cauzione prevista dalla legge per cui deriverebbe una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Si pone, pertanto, questo giudice, in condivisione della richiesta del ricorrente, la questione di costituzionalità dell'art. 204-*bis*, capo 3 e capo 5, come novellato, in relazione all'art. 24 della costituzione, nella parte in cui fa obbligo al ricorrente di versare nella cancelleria del giudice, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, con la coeva introduzione di uno strumento di compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione, cioè, la triste introduzione di atavici oneri o condizionamenti, specie per i meno abbienti, per il ricorso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti lesi.

Si può rilevare che, in proposito, la stessa Corte costituzionale da vari decenni, ha eliminato, sia con provvedimenti legislativi che con pronunce di legittimità costituzionale, ogni onere od ostacolo, sia fiscale che patrimoniale, che potesse condizionare il ricorso alla tutela giurisdizionale (quali ad esempio l'abrog. dell'art. 364 c.p.c., l'art. 381 e 651 c.p.c., il d.l. 11 marzo 2002 n. 28 convertito con legge 10 maggio 2002 n. 91, il famoso *solve ed repete* con sent. 21/61 e via di seguito).

Rilevato che il versamento della somma cauzionale di cui all'art. 204-*bis* costituisce un onere che tende al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali e non certamente un onere imposto allo scopo di assicurare al processo un svolgimento più conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze, che va individuata in quella di consentire una pronuncia di merito sui motivi di doglianza che il cittadino muove al procedimento sanzionatorio così come individuato accertatore.

In forza, invece, della denunciata norma, il cittadino, a cui il legislatore, con l'introduzione dell'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 aveva consentito di ricorrere ad un giudice (appunto il giudice di pace) che sentisse naturale e più vicino alle proprie istanze, superando il formalismo processuale che caratterizza, invece, il procedimento innanzi al tribunale, viene, oggi, frapposto un grosso impedimento, costituito dal versamento della somma corrispondente alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, gravosa specie, come innanzi detto, per i meno abbienti, per cui l'eccezione sollevata appare non manifestamente infondata.

La norma censurata si pone in netto contrasto con il primo comma dell'art. 24 della costituzione che riconosce a tutti il diritto e potere, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nonché al capoverso seguente che afferma essere la difesa, un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Si pone, altresì, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto di fatto limita il diritto di azione in giudizio del meno abbiente, generando, quindi, una discriminazione tra il ricco ed il povero, con la conseguenza che a quest'ultimo non sarebbe consentito ottenere una (anche se palesemente positiva) pronuncia sul merito delle sollevate doglianze, atteso che la inammissibilità del ricorso per il non eseguito versamento.

Infine, si pone in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che al comma secondo dispone che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. Anche la mancata previsione del deposito della cauzione per l'organo accertatore, rappresenta una disparità di trattamento ed una sottrazione di responsabilità, anche in relazione ad ipotesi di accoglimento del ricorso, nel qual caso, il ricorrente-creditore subirà anche gli effetti dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 146 della legge n. 388/2000, in tema di esecuzione forzata nei confronti della p.a., prima del decorso di giorni 120 dalla notificazione del titolo esecutivo.

Si aggiunga, inoltre, che il giudice di pace può infliggere una sanzione non inferiore al minimo edittale previsto e, quindi, una somma ben minore rispetto a quella pretesa per la cauzione.

Per quanto innanzi, appare evidente un contrasto fra la norma dell'art. 204-*bis* del c.d.s., come novellato e gli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione e, poiché la decisione di tale eccezione di legittimità costituzionale appare rilevante per la definizione del presente procedimento e non appare manifestamente infondata, deve essere sospeso il presente giudizio ed ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché venga sottoposto al suo esame le sollevate questioni, nonché provvedere agli altri adempimenti di legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 295 c.p.c., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'ufficio e dalla parte, relativa al disposto dell'art. 204-bis, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 385/1992 come novellato dalla legge n. 214/2003 in conversione del d.l. n. 151/2003 che si assume in violazione degli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In attesa, sospende il giudizio in corso.

Castellammare di Stabia, addì 12 marzo 2004

Il giudice di pace: DONNARUMMA

04C1341

N. 986

Ordinanza del 14 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 novembre 2004)
emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Vetrendzhiev Vasko Shterev

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 25.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13.

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, sollevate dal difensore di Vetrendzhiev Vasko Shterev,

Osserva quanto segue

La difesa ritiene che il comma 5-ter della suddetta norma si ponga in contrasto con l'art. 25 Cost. e, precisamente, con il precetto di tassatività della norma incriminatrice penale. La questione appare non manifestamente infondata. In effetti, la norma introduce una nuova forma di reato contravvenzionale punendo lo straniero che si trattienga sul territorio nazionale, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del precedente comma 5-bis. È proprio la nozione di «giustificato motivo» a legittimare i dubbi sulla costituzionalità della norma: va premesso che appare corretto ritenere l'assenza di tale requisito, con la giurisprudenza di merito maggioritaria, come vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie, con tutto ciò che ne consegue in tema di onere della prova. Ciò detto, va osservato che è agevole far rientrare nell'ambito di tale espressione i casi di mancata osservanza del precetto penale per il ricorrere di cause di giustificazione ovvero di casi di mancata

osservanza del precetto penale per il ricorrere di cause di giustificazione ovvero di cause di esclusione della *suitas* o dell'elemento psicologico del reato: basti pensare che più volte in casi analoghi l'imputato del reato in questione è stato assolto per la dimostrata indisponibilità di documenti validi per l'espatrio, fattispecie che è agevole far rifluire nel concetto di «giustificato motivo» *sub specie*, appunto, di causa di esclusione della responsabilità o dell'elemento soggettivo. Ed è il caso di aggiungere, comunque, che a tale conclusione si arriverebbe verosimilmente in base alle sole norme generali e, dunque, anche a prescindere dall'indicazione di questo ulteriore elemento dalla norma penale. Ora, la questione diviene più complessa quando si consideri che il legislatore ha però usato un'espressione dalla latitudine estremamente ampia, nella quale, per il suo stesso tenore letterale, è suscettibile di rientrare una gamma di ipotesi a priori non solo determinata ma neppure determinabile in base a criteri obiettivi e precisi. È pur vero che l'adozione di concetti c.d. «polmone» è frequente nel diritto positivo, soprattutto in quello civile, ma è anche evidente che tale tecnica di redazione non può prescindere dai requisiti essenziali della norma penale: ebbene, in questo caso la latitudine del concetto è talmente vasta da rimettere integralmente all'interprete la definizione dei suoi limiti. Il che, ad avviso del giudice, si risolve in una violazione dell'art. 25 Cost. con riguardo al principio di tassatività della norma penale.

La difesa deduce inoltre la violazione dell'art. 13 Cost. da parte del comma 5-*quinqües*, osservando che la legislazione penale non contempla l'arresto obbligatorio in flagranza per ipotesi contravvenzionali, se non in questo caso, e inoltre, configura l'arresto stesso come volto all'adozione di misure cautelari che qui pacificamente non possono essere applicate dal giudice perché, analogamente, non previste dalla legge per le contravvenzioni. Anche tale questione appare non manifestamente infondata. Da un lato, si osserva che il potere della polizia giudiziaria di comprimere provvisoriamente la libertà personale è ancorata all'art. 13, secondo comma Cost. a «casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge»: nel caso di specie, invece, non si riesce a comprendere quali siano le eccezionali ragioni di urgenza e necessità che impongano di procedere all'arresto obbligatorio dello straniero per il reato in questione, soprattutto quando si consideri che tale arresto è stato configurato (*unicum* nel nostro sistema processuale) come destinato a rimanere del tutto fine a se stesso; in effetti, è vero che tale forma di restrizione della libertà personale dell'individuo è sempre rivolta alla possibile applicazione di misure cautelari, mentre nel nostro caso tale possibilità è esclusa dallo stesso legislatore che mai la prevede in relazione a meri reati contravvenzionali. Si deve allora ritenere che la vera finalità dell'arresto sia quella di consentire l'esecuzione dell'espulsione dello straniero e, dunque, di attuare un provvedimento amministrativo: ma in questo caso, appunto, non si vede come possano dirsi rispettati i rigorosi criteri dettati dall'art. 13 Cost., quando, al contrario, appare evidente che una figura tipica del processo penale viene strumentalizzata dal legislatore per conseguire fini del tutto estranei ad esso e cioè il rispetto dei provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Le questioni sono evidentemente rilevanti in questa fase di convalida: da un lato, l'eventuale dichiarazione di illegittimità della previsione dell'arresto non consentirebbe di convalidare l'arresto eseguito dalla p.g. e di concedere il nulla osta all'espulsione; da analoga conseguenza, in tema di convalida, potrebbe la dichiarazione di illegittimità del comma 5-*ter*. Deve quindi sospendersi il processo e ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Nel contempo, l'imputato deve essere liberato se non detenuto per altra causa, dovendosi escludere che la sospensione del processo possa incidere sui termini tassativamente previsti per la restrizione della libertà personale conseguente ad arresto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge Cost. n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953:

1) *dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 25 Cost. nella parte in cui prevede l'assenza di un giustificato motivo quale elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice;*

2) *dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 5-*quinqües*, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 13 Cost. nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui al precedente comma 5-ter;*

3) *ordina la sospensione del processo e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;*

4) *dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

5) *dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.*

Reggio Emilia, addì 14 gennaio 2004

Il giudice: NERUCCI

N. 987

*Ordinanza del 27 luglio 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Foggia
sull'istanza proposta da Fusco Angelo Antonio*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Fusco Angelo Antonio, nato a Manfredonia il 10 novembre 1955, detenuto presso la Casa circondariale di Foggia, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 11 novembre 2003 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della semilibertà, successivamente revocata con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 15 giugno 2004 (in atti), per violazione al programma di trattamento.

Con istanza in data 14 luglio 2004 il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte penale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena Provv. Cum. P.T. Foggia 19 febbraio 2001, (decorenza pena: 1° aprile 1999; scadenza pena: 24 gennaio 2006).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di legittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionale *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad un misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 11 novembre 2003 dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila al beneficio della semilibertà di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 15 giugno 2004 — il 14 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Fusco Angelo Antonio, s.m.g. in relazione alla pena di cui al Provv. Cum. P.T. di Foggia 19 febbraio 2004;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Foggia, addì 20 luglio 2004

Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI

04C1343

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405049/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | APRILIA (LT) | CARTOLIBRERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | AREZZO | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | BARI | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | BRESSO (MI) | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | CALTANISSETTA | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | FOLIGNO (PG) | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | MILANO | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | NOCERA INF. (SA) | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | PADOVA | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | PERUGIA | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | SIRACUSA | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzini, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | VERONA | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52) | - annuale € 400,00 - semestrale € 220,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28) | - annuale € 285,00 - semestrale € 155,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46) | - annuale € 780,00 - semestrale € 412,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 652,00 - semestrale € 342,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 2 2 2 *

€ 6,40